

NOTIZIARIO N. 4 - 28 GENNAIO 2022

AFFARI GENERALI



Accordo Confimi Industria – Stellantis: progetto Sistema Italia.

pag. 3



Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico: testo del decreto-legge 27/1/2022

pag. 10

- ◆ Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e certificazione dei debiti contributivi: istruzioni INPS sulla procedura. pag. 41
- ◆ Esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non sarà richiesto, da febbraio 2022, il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19. pag. 50

AMBIENTE E SICUREZZA



MUD 2022 riferito ai rifiuti gestiti nel 2021: scadenza fissata al 21 maggio 2022.

pag. 52

ENERGIA



- ◆ Agevolazioni per le imprese gasivore a partire dal 2022.

pag. 53

ESTERO



**CONFIMI INDUSTRIA E ICE - WEBINAR E-COMMERCE E MARKETPLACE
GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO - ORE 11:00.**

pag. 71

- ◆ Missione in Giappone settore alimentare.

pag. 72

FISCALE

- ◆ Le procedure concorsuali e i nuovi termini di emissione delle note di credito.

pag. 73

SINDACALE E PREVIDENZIALE



Assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani under 36 o di donne svantaggiate: prorogate le agevolazioni nel periodo gennaio-giugno 2022.

pag. 82



Appalti di opere o di servizi e responsabilità solidale: nuovo applicativo INPS - "monitoraggio congruità occupazionale appalti" - per verificare la congruità degli adempimenti contributivi delle imprese appaltatrici/subappaltatrici.

pag. 85

- ◆ Lavoratori autonomi/iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi: procedura per presentare le domande di congedo parentale. pag. 97
- ◆ Servizio "PENSAMI" (pensione a misura), per conoscere la pensione futura. pag. 99
- ◆ Lavoratori cessati dal servizio nel 2021 e in relazione ai quali l'INPS è tenuto a svolgere le attività di sostituto d'imposta, perchè titolari di pensione: trasmissione, entro il 21 febbraio 2022, dei dati relativi ai compensi corrisposti a titolo di "Fringe Benefit" e "Stock Option". pag. 100
- ◆ Lavoratori italiani all'estero: nuove retribuzioni convenzionali per il calcolo dei contributi e delle imposte e regolarizzazione INPS entro il 16 aprile 2022. pag. 102
- ◆ Lavoro autonomo occasionale e nuovo obbligo del committente di comunicarne preventivamente l'avvio: ulteriori chiarimenti dell'ispettorato Nazionale Del Lavoro. pag. 117
- ◆ Sospensioni/riduzioni di attività da gennaio a marzo 2022: trattamenti di integrazione salariale (non "COVID-19") senza contributo addizionale in alcuni settori chiusi a seguito della pandemia o che ne sono stati fortemente danneggiati (d.l. 27/1/2022 n. 21). pag. 120

**ACCORDO CONFIMI INDUSTRIA – STELLANTIS
PROGETTO SISTEMA ITALIA**

CONFIMI INDUSTRIA, dando seguito all’Accordo Quadro sottoscritto con **FCA/Stellantis**, è entrata a far parte in qualità di main partner del progetto “**Sistema Italia**”.

Trattasi di una **fiera online**, che avrà durata di almeno due mesi tenuta nel periodo 03.01.2022 - 03.03.2022, che si prefigge l’obiettivo di consentire alle imprese la promozione e la valorizzazione dei propri prodotti e servizi facilitando il networking e le collaborazioni.

Essendo erogato interamente online, il progetto sarà sviluppato grazie all’ausilio di una piattaforma, principalmente costituita di **due sezioni**:

- la principale dedicata alle **Aziende** che offre la possibilità di mettersi in contatto con nuovi potenziali clienti, creare networking e ampliare il proprio business;
- una sezione **Webinar**, che punta ad essere ispiratrice, attraverso interviste di leader delle aziende più importanti che operano in Italia.

Tra i principali **benefit** di ingaggio nell’area dedicata alle Aziende vi sono:

- ✓ creare un nuovo marketplace gratuito per presentare la propria azienda e i propri prodotti/servizi;
- ✓ raggiungere e contattare nuovi potenziali clienti;
- ✓ partecipare a un ecosistema digitale tra le industrie aperto alla valorizzazione di occasioni di networking.

Per completezza di informazioni riportiamo di seguito una presentazione del progetto e il **link di accesso alla piattaforma** dove sarà possibile **isciversi** e approfondire gli aspetti d’interesse: www.sistemaitaliaforbusiness.it

In ultimo, al seguente link sarà possibile visionare un breve **video esplicativo** dell’iniziativa: [Video di ingaggio](#):

SISTEMA ITALIA

LA FIERA ONLINE PER CONNETTERE
LE AZIENDE E FARE BUSINESS

3 GENNAIO / 3 MARZO 2022

IN COLLABORAZIONE CON

STELLANTIS



IL CONCEPT

LA FIERA ON LINE APERTA A TUTTE LE AZIENDE ITALIANE

Un ambizioso progetto di **RIPRESA PAESE** che consentirà alle imprese di promuovere prodotti e servizi facilitando networking e collaborazioni.

La piattaforma è costituita da due anime:

- 1** la più importante è la sezione dedicata alle **AZIENDE** che offre la possibilità di mettersi in contatto con nuovi potenziali clienti, creare networking e amplificare il proprio business;
- 2** la seconda sezione, **WEBINAR**, è un'area dedicata alle interviste di leader delle aziende più importanti che operano in Italia.

AREA AZIENDE

La proposta di valore


- un nuovo market place gratuito per presentare la propria azienda e i propri prodotti / servizi
- la prima piattaforma digitale che permette alle aziende di creare la propria pagina di presentazione digitale
- una piattaforma per contattare nuovi clienti
- un ecosistema digitale cross industries aperto a tutte le aziende che vogliono sviluppare il proprio business
- un importante piano di comunicazione social e PR a supporto dell'iniziativa




**CONOSCI
NUOVI CLIENTI**



**PROMUOVI
LA TUA AZIENDA**



**AMPLIFICA
IL TUO BUSINESS**



GUARDA VIDEO

AREA WEBINAR

In collaborazione con
la Repubblica le interviste dei
leader/inspiratori più autorevoli
d'Italia per arricchirsi di nuove
visioni, spunti e interpretazioni
dell'attuale contesto
economico-sociale.

la Repubblica



Johnson & Johnson
MEDICAL DEVICES COMPANIES
FEBBRAIO 2022

**Silvia
De Dominicis**

Amministratore Delegato

VEDI WEBINAR



FEBBRAIO 2022

**Daniele
Bandiera**

Amministratore Delegato

VEDI WEBINAR



KIMBO
il Caffè di Napoli

FEBBRAIO 2022

**Roberto
Grasso**

Amministratore Delegato

VEDI WEBINAR



STELLANTIS

FEBBRAIO 2022

**Santo
Ficili**

Amministratore Delegato

VEDI WEBINAR



europ assistance

FEBBRAIO 2022

**Fabio
Carsenzuola**

Amministratore Delegato

VEDI WEBINAR



NTT DATA

FEBBRAIO 2022

**Walter
Ruffinoni**

Amministratore Delegato

VEDI WEBINAR



MSC

FEBBRAIO 2022

**Aureliano
Cicala**

Direttore Generale

VEDI WEBINAR



Deloitte.

FEBBRAIO 2022

**Alessandro
Mercuri**

Direttore Generale

VEDI WEBINAR



SAP

FEBBRAIO 2022

**Emmanuel
Raptopoulos**

Direttore SAP ITALIA

VEDI WEBINAR

SISTEMA ITALIA



PARTNER

Deloitte.

**europ
assistance**
you live we care



KIMBO
il Caffè di Napoli

Johnson & Johnson
MEDICAL DEVICES COMPANIES



NTT DATA



la Repubblica

Confartigianato
Imprese

ASSOIMPRESE
Associazioni Industriali Piccole e Medie Imprese Nazionali

confimiindustria
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata

AGRICOLTORI ITALIANI

SISTEMA ITALIA

INSPIRING & CONNECTING PEOPLE

2022

MISURE URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E AGLI OPERATORI ECONOMICI, DI LAVORO, SALUTE E SERVIZI TERRITORIALI, CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19, NONCHÈ PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEGLI AUMENTI DEI PREZZI NEL SETTORE ELETTRICO: TESTO DEL DECRETO-LEGGE 27/1/2022 N. 21.

L'accluso d.l. 27/1/2022 n. 4 - in vigore dal 27 gennaio scorso, giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 21 - introduce «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico».

Il decreto-legge:

A) è composto da 5 titoli:

- 1) Sostegno alle imprese e all'economia in relazione all'emergenza covid-19 (artt. da 1 a 10);
- 2) Regioni ed enti territoriali (artt. da 11 a 13);
- 3) Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica (artt. da 14 a 18)
- 4) Altre misure urgenti (artt. da 19 a 31);
- 5) Disposizioni finali e finanziarie (artt. 32 e 33);

B) in base a quanto diramato il 21 gennaio 2022 dal Consiglio dei Ministri, «interviene a sostegno dei settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiati.

Tra essi i seguenti settori:

- parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.
- attività di organizzazione di feste e cerimonie, wedding, hotellerie, ristorazione, catering, bar-caffè e gestione di piscine
- commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, articoli di abbigliamento, calzature e articoli in pelle.
- turismo, alloggi turistici, agenzie e tour operator, parchi divertimenti e parchi tematici, stabilimenti termali
- discoteche, sale giochi e biliardi, sale Bingo, musei e gestioni di stazioni per autobus, funicolari e seggiovie
- spettacolo, cinema e audiovisivo
- sport

Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili

5,5 miliardi contro il caro bollette nel primo trimestre 2022

Il decreto interviene anche per far fronte al caro bollette. L'esecutivo era già intervenuto sul primo trimestre 2022 stanziando 3,8 miliardi al fine di mitigare il rincaro del costo dell'energia, in particolar modo per le famiglie. Con il provvedimento di oggi, il governo interviene nuovamente con un ulteriore 1,7 miliardi, un totale nel periodo gennaio/marzo 2022 di 5,5

miliardi. Questo intervento odierno è maggiormente mirato a sostenere il mondo delle imprese.

Azzeramento oneri di sistema

La disposizione prevede che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA, al fine di ridurre ulteriormente gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, provveda ad annullare, per il primo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Contributo d'imposta per energivori

La norma è volta a garantire alle imprese energivore una parziale compensazione degli extra costi per l'eccezionale innalzamento dei costi dell'energia.

A quelle che hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento al medesimo periodo dell'anno 2019, derivante dalla particolare contingenza dovuta dall'innalzamento dei costi dell'energia in questione, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti. Il beneficio è quantificato in misura pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

Extraprofiti rinnovabili

La norma vincola gli operatori che stanno producendo energia senza sopportare gli effetti dell'eccezionale aumento del prezzo dell'energia verso una differenza calcolata tenendo conto di prezzi equi ante-crisi.

Data la logica emergenziale a cui è ispirato, l'intervento ha una durata limitata. A partire dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, sull'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché sull'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione tariffaria per differenza, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia affidato al GSE, il Gestore dei Servizi Energetici.»

DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. (22G00008)

(GU n.21 del 27-1-2022)

Vigente al: 27-1-2022

Titolo I

SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con i quali è stato dichiarato e successivamente prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229;

Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre apposite e più incisive misure a sostegno dei settori economici e lavorativi più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate, con i predetti decreti, per la tutela della salute in connessione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure di sostegno alle imprese e all'economia, interventi a tutela del lavoro, della salute, di garantire la continuità di erogazione dei servizi da parte degli Enti territoriali e di ristorare i settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri

dello sviluppo economico, del turismo, della transizione ecologica, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'istruzione, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, della salute, del lavoro e delle politiche sociali e della cultura;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure di sostegno per le attivita' chiuse

1. Il Fondo per il sostegno delle attivita' economiche chiuse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' rifinanziato in misura pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 destinati alle attivita' che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221. Per l'attuazione della presente disposizione si applicano, in quanto compatibili, le vigenti misure attuative disciplinate dall'articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.

2. Per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attivita' sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualita' di sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022;

b) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di gennaio 2022.

3. I versamenti sospesi ai sensi del comma 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Art. 2

Fondo per il rilancio delle attivita' economiche di commercio al dettaglio

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente incisi, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo, denominato «Fondo per il rilancio delle attivita' economiche», con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che svolgono in via prevalente attivita' di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attivita' dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.

2. Per poter beneficiare degli aiuti previsti dal presente articolo, le imprese di cui al comma 1 devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2021. Alla data di presentazione della domanda le medesime imprese devono essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel Registro delle imprese per una delle attività di cui al comma 1;

b) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

c) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato di cui al comma 3;

d) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

3. I contributi, quantificati con le modalità di cui al comma 5, sono concessi nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01 e successive modificazioni, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. Nel caso di applicazione del predetto Quadro temporaneo, la concessione degli aiuti è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

4. Al fine di ottenere il contributo, le imprese interessate presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza al Ministero dello sviluppo economico, con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi, comprovati attraverso apposite dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'istanza deve essere presentata entro i termini e con le modalità definite con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, con il quale sono fornite, altresì, le occorrenti indicazioni operative in merito alle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e ogni altro elemento necessario all'attuazione della misura prevista dal presente articolo. Il medesimo provvedimento fornisce le necessarie specificazioni in relazione alle verifiche e ai controlli, anche con modalità automatizzate, relative ai contenuti delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti nonché al recupero dei contributi nei casi revoca, disposta ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 in caso di rilevata assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili. In ogni caso, all'erogazione del contributo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e le verifiche sulla regolarità contributiva delle imprese beneficiarie.

5. Successivamente alla chiusura del termine finale per la trasmissione delle istanze di accesso al contributo, fissato con il provvedimento di cui al comma 4, le risorse finanziarie del fondo previsto al comma 1 sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna delle predette imprese un importo determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta, come segue:

a) sessanta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a quattrocentomila euro;

b) cinquanta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro;

c) quaranta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a un milione di euro e fino a due

milioni di euro.

6. Ai fini della quantificazione del contributo ai sensi del comma 5 rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo che, con riferimento a ciascuna impresa istante, l'importo del contributo determinato ai sensi del comma 5 e' ridotto qualora necessario al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato applicabile ai sensi del comma 3. Ai predetti fini, il provvedimento previsto dal comma 4 individua, tra l'altro, anche le modalita' per assicurare il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile.

7. Qualora la dotazione finanziaria di cui al comma 1 non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, il Ministero dello sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziarie disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi previste dal comma 5.

8. Per lo svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi di societa' in house mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo di cui al presente articolo, nel limite massimo dell'1,5 per cento delle risorse stesse.

9. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Art. 3

Ulteriori misure di sostegno per attivita' economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e' incrementata di 20 milioni di euro, per l'anno 2022, da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. Al riparto delle risorse si procede secondo le modalita' di cui al richiamato articolo 26 del decreto-legge n. 41 del 2021 ed il termine per l'adozione del decreto di riparto decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. All'articolo 1-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'HORECA e altri settori in difficulta'»;

b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022 sono stanziati 40 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per le imprese che svolgono, come attivita' prevalente comunicata ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, una di quelle attivita' identificate dai seguenti codici della classificazione delle attivita' economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 2019. Per le imprese costituite nel corso dell'anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione di cui al primo periodo deve far riferimento all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021;

c) al comma 3, le parole «Agli oneri derivanti dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri derivanti dal comma 1».

3. Il credito d'imposta di cui all'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' riconosciuto, per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attivita' identificate dai seguenti codici della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007: 47.51, 47.71, 47.72. Conseguentemente, all'articolo 48-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «150 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti «250 milioni di euro per l'anno 2022».

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Art. 4

Fondo Unico Nazionale Turismo

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con riferimento alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, l'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' riconosciuto, con le medesime modalita', limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'esonero di cui al primo periodo del presente comma e' riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi dalla predetta conversione. Il beneficio di cui ai primi due periodi del presente comma e' riconosciuto nel limite di 60,7 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e alle minori entrate derivanti dal comma 2 valutate in 9,5 milioni di euro per l'anno 2024 e in 0,1 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Art. 5

Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta alle imprese del settore turistico, con le modalita' e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che i soggetti ivi indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione. Le modalita', i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti

con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. L'efficacia della presente misura e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 128,1 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Art. 6

Buoni per servizi termali

1. In considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica, i buoni per l'acquisto di servizi termali di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non fruiti alla data dell'8 gennaio 2022, sono utilizzabili entro la data del 31 marzo 2022.

Art. 7

Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale

1. I datori di lavoro dei settori di cui ai codici ATECO indicati nell'allegato I al presente decreto che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l'attivita' lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) per l'anno 2022 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione per 120,4 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 32.

Art. 8

Misure urgenti di sostegno per il settore della cultura

1. I fondi di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituiti nello stato di previsione del Ministero della cultura, sono incrementati per l'anno 2022 di 50 milioni di euro per la parte corrente e di 25 milioni di euro per gli interventi in conto capitale.

2. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, e' incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2022.

3. All'articolo 65, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

4. Ai fini di cui al comma 3, il fondo istituito dall'articolo 65, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementato di 3,5 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto e' comunque adottato.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 108,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Art. 9

Disposizioni urgenti in materia di sport

1. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, già prorogate dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. A tal fine e' autorizzata la spesa per un importo complessivo pari a 20 milioni di euro per il primo trimestre 2022, che costituisce tetto di spesa.

2. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto-legge n. 229 del 2021, la dotazione del fondo di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementata di euro 20 milioni per l'anno 2022. Tale importo costituisce limite di spesa ed e' destinato all'erogazione di un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, nonche' di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle autorità governative competenti per l'intero periodo dello stato di emergenza nazionale, in favore delle società sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche.

3. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il decreto-legge n. 229 del 2021, le risorse del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse, fino al 30 per cento della dotazione complessiva del fondo di cui al presente comma, e' destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonche' le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

4. Il «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2022.

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede con risorse ai sensi dell'articolo 32.

Art. 10

Piano transizione 4.0

1. All'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il

Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.».

2. Al maggior onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, valutato in 11,1 milioni di euro nel 2023, 25 milioni di euro nel 2024, 38,8 milioni di euro nel 2025, 30,5 milioni di euro nel 2026, 16,6 milioni di euro nel 2027 e 2,8 milioni di euro nel 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Titolo II REGIONI ED ENTI TERRITORIALI

Art. 11

Contributo statale alle spese sanitarie collegate all'emergenza COVID-19 sostenute dalle regioni e dalle province autonome

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 8-septies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e' incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Art. 12

Incremento contributo mancato incasso imposta di soggiorno

1. Il fondo di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per i mancati incassi relativi al primo trimestre del 2022, e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 30 aprile 2022.

3. All'onere di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Art. 13

Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 2021

1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalita' di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalita' cui sono state assegnate. Le risorse di cui al primo periodo non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate

all'entrata del bilancio dello Stato.

2. All'articolo 1, comma 823, della legge n. 178 del 2020, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Le eventuali risorse ricevute in eccesso dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.».

3. Gli enti locali che utilizzano le risorse di cui al comma 1 nell'anno 2022 sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalita' definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2022. La certificazione di cui al primo periodo non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Gli obblighi di certificazione di cui al presente comma, per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome.

4. Gli enti locali che trasmettono la certificazione di cui al comma 3 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2023, ma entro il 30 giugno 2023, sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarieta' comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi dell'articolo 1, comma 822, primo periodo, della legge n. 178 del 2020, da applicare in tre annualita' a decorrere dall'anno 2024. Nel caso in cui la certificazione di cui al comma 3 e' trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarieta' comunale di cui al primo periodo e' comminata in misura pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualita' a decorrere dall'anno 2024. La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarieta' comunale di cui al primo periodo e' applicata in misura pari al 100 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualita' a decorrere dall'anno 2024, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione di cui al comma 3 entro la data del 31 luglio 2023. A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, si applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

5. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «31 ottobre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2023».

6. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022».

Titolo III

MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI DELL'ENERGIA ELETTRICA

Art. 14

Riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 504 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022 con decorrenza dal 1 gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all'anno 2022, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). Qualora i versamenti mensili risultino inferiori al fabbisogno di cassa della CSEA, come determinato ai sensi del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze, puo' autorizzare, su richiesta della CSEA, il ricorso ad anticipazioni della tesoreria statale da estinguere entro il 31 dicembre 2022.

3. Qualora i versamenti di cui al comma 2, effettuati dal GSE a favore di CSEA, siano inferiori all'importo di 1.200 milioni di euro, alla differenza si provvede, entro l'anno 2022, mediante il versamento per pari importo alla CSEA di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, relative all'anno 2021, destinati ai ministeri interessati, giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato. A tal fine non si da' luogo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti nella Tesoreria dello Stato sino al conseguimento da parte di CSEA dell'importo spettante ai sensi del comma 2.

Art. 15

Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore

1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione e' stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per Kwh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, e' riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61

e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 540 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 405 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al fondo ammortamento titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario;

b) quanto a 24,11 milioni di euro mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla soppressione delle misure agevolative previste all'articolo 18, comma 1;

c) quanto a 110,89 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora, a seguito del predetto monitoraggio, l'utilizzo complessivo del credito di imposta di cui al comma 1, risulta inferiore alla spesa indicata al comma 3, la differenza e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata ai pertinenti capitoli dei ministeri interessati.

Art. 16

Interventi sull'elettricit  prodotta da impianti a fonti rinnovabili

1. A decorrere dalla data del 1° febbraio 2022 e fino alla data del 31 dicembre 2022, sull'energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonche' sull'energia elettrica immessa da impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, e' applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (GSE) calcola la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere a) e b):

a) un prezzo di riferimento medio fissato pari alla media dei prezzi zonali orari registrati dalla data di entrata in esercizio dell'impianto fino al 31 dicembre 2020, rivalutati sulla base del tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevati dall'ISTAT, ovvero, qualora l'impianto sia entrato in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010, alla media dei prezzi zonali orari registrati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2020 rivalutati secondo la medesima metodologia;

b) il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto che non rispettano le condizioni di cui al comma 5, il prezzo medio indicato nei contratti medesimi.

3. Qualora la differenza di cui al comma 2 sia positiva, il GSE eroga il relativo importo al produttore. Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE congruaglia o provvede a richiedere al produttore l'importo corrispondente.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalita' con le quali e' data attuazione alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, nonche' le modalita' con le quali i relativi proventi sono versati in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali e portati a

riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al valore di cui al comma 2, lettera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti.

Art. 17

Modifiche alla disciplina della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

1. Al fine di accelerare ulteriormente i processi autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e incrementare il livello di autosufficienza energetica del Paese, all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis:

1) il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: «I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attivita' a tempo pieno ad eccezione dei componenti nominati ai sensi del quinto periodo. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, su proposta del presidente, i componenti della Commissione di cui al comma 1, fino a un massimo di sei, possono essere nominati anche componenti della Commissione di cui al presente comma.»;

2) e' inserito, in fine, il seguente periodo: «Quanto previsto dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica anche ai lavori istruttori svolti dai Commissari nell'ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori.»;

b) dopo il comma 2-septies, e' inserito il seguente: «2-octies. Allo scopo di consentire l'incremento di operativita' delle Commissioni di cui ai commi 1 e 2-bis, le stesse possono avvalersi di un contingente massimo di quattro unita' di personale del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, che il Comando medesimo provvede a individuare e distaccare entro dieci giorni dalla richiesta del Ministero della transizione ecologica.».

Art. 18

Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi

1. Alla tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, i numeri 4 e 14 sono soppressi.

2. All'articolo 22 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 2-ter e' abrogato.

3. All'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole «sviluppo delle imprese» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i settori del petrolio, del carbone e del gas naturale».

Titolo IV

ALTRE MISURE URGENTI

Art. 19

Misure urgenti per la scuola, l'universita' e la famiglia

1. Al fine di assicurare la fornitura di mascherine di tipo FFP2 a favore degli alunni e del personale scolastico in regime di autosorveglianza di cui all'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio

2022, n. 1, sulla base di un'attestazione dell'istituzione scolastica interessata che ne comprovi l'effettiva esigenza, le farmacie e gli altri rivenditori autorizzati che hanno aderito al protocollo d'intesa stipulato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, forniscono tempestivamente le suddette mascherine alle medesime istituzioni scolastiche, maturando il diritto alla prestazione di cui al comma 2. Per l'attuazione del primo periodo, il fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementato nel limite di spesa di 45,22 milioni di euro nel 2022.

2. Al fine di corrispondere quanto dovuto per la fornitura di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione provvede tempestivamente al riparto del fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il successivo trasferimento, in unica soluzione, delle somme necessarie alle istituzioni scolastiche. Le modalita' attuative sono definite con decreto del Ministero dell'istruzione.

3. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

4. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi che hanno beneficiato della proroga ai sensi dell'articolo 33, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2020/2021 possono presentare un'ulteriore richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso, senza oneri a carico della finanza pubblica. Resta ferma la possibilita' per le universita' di finanziare le borse di studio corrispondenti al periodo della proroga con proprie risorse, ovvero a valere sulle risorse provenienti da convenzioni con altri soggetti, pubblici o privati.

5. Della proroga di cui al comma 4 possono altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca, per i quali la pubblica amministrazione di appartenenza può prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato.

6. All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), primo periodo, dopo le parole «provvedimenti dell'autorita' giudiziaria» sono inserite le seguenti: «, esclusi in ogni caso i figli, ancorche' per i medesimi non spetti la detrazione ai sensi della lettera c)»;

b) dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente: «4-ter. Ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione.».

Art. 20

Disposizioni in materia di vaccini anti Sars-CoV2 e misure per assicurare la continuita' delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare

1. All'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermita', dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrita' psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall'autorita' sanitaria italiana. Al relativo onere, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2022 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 32. Le risorse sono stanziare in apposito fondo nel bilancio del Ministero della salute che provvede ai pagamenti di propria competenza, nonché

al trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse nel limite del fabbisogno derivante dagli indennizzi da corrispondersi da parte di queste, come comunicati annualmente dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio. Con uno o piu' decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti, nonche', sulla base delle richiamate comunicazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'entita' e le modalita' di trasferimento del finanziamento spettante alle regioni.»

2. Al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto da SARS-CoV-2, e di assicurare continuita' operativa delle unita' mediche e scientifiche preposte alla erogazione delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare per il contrasto alla diffusione del COVID-19, il Ministero della difesa, nell'ambito delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente e in coerenza con il Piano di cui all'articolo 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e' autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fino a un massimo di quindici unita' di personale di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, il personale che ha superato le procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, nel limite di spesa pari a euro 611.361 a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle facolta' assunzionali del Ministero della difesa gia' maturate e disponibili a legislazione vigente.

4. Per il potenziamento dei servizi sanitari militari e del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio necessario ad affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia da COVID-19 in sinergia con il servizio sanitario nazionale mediante l'incremento delle attuali capacita' di prevenzione, diagnostiche, diagnostiche molecolari, di sequenziamento, di profilassi e di cura, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 8.000.000 per l'anno 2022 per l'adeguamento infrastrutturale e bioinformatico delle strutture nonche' per l'approvvigionamento di dispositivi medici, macchinari e presidi igienico-sanitari.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a euro 8.000.000 per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Art. 21

Misure in materia di fascicolo sanitario elettronico e governo della sanita' digitale

1. Al fine di garantire semplificazione, maggiore efficienza e celerita' d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanita' digitale»;

b) al comma 2:

1) alla lettera a), la parola «prevenzione,» e' soppressa;

2) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

«a-bis) prevenzione;

a-ter) profilassi internazionale;»;

c) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole «di cui al comma 15-ter" sono inserite le seguenti: «e alimenta l'ecosistema dati sanitari (EDS) di cui al comma 15-quater»;

d) al comma 4, le parole «che prendono in cura l'assistito» sono soppresse;

e) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Le finalita' di cui alla lettera a-bis) del comma 2 sono perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali, dagli esercenti le professioni sanitarie nonche' dagli Uffici delle Regioni e delle Province autonome competenti in materia di prevenzione sanitaria e dal Ministero della salute.

4-ter. Le finalita' di cui alla lettera a-ter) del comma 2 sono perseguite dal Ministero della Salute.»;

f) al comma 5, le parole «alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), a-bis) e a-ter)»;

g) al comma 6-bis, secondo periodo, le parole da «secondo modalita'» fino alla fine del comma sono soppresse;

h) al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole «entro 90 giorni dalla di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono soppresse;

2) dopo le parole «innovazione tecnologica» sono inserite le seguenti: «e la transizione digitale»;

3) le parole «il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e» sono soppresse;

4) le parole «ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,» sono soppresse;

5) le parole «i sistemi di codifica dei dati,» sono soppresse;

6) dopo le parole «di cui ai commi 4» sono inserite le seguenti: «4-bis, 4-ter,»;

7) le parole da «, i criteri per l'interoperabilita'» fino alla fine del comma sono soppresse;

i) il comma 9 e' abrogato;

l) i commi 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:

«13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con uno o piu' decreti del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati, in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 2-sexies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i tipi di dati da raccogliere nei singoli registri e sistemi di sorveglianza di cui al presente articolo, i soggetti che possono avervi accesso e i dati da questi conoscibili, le operazioni eseguibili, nonche' le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

14. I contenuti dei decreti di cui al comma 13 devono in ogni caso informarsi ai principi di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»;

m) al comma 15, dopo le parole «dal decreto di cui al comma 7» sono inserite le seguenti: «e dalle linee guida di cui al comma 15-bis»;

n) il comma 15-bis e' sostituito dal seguente: «15-bis. Per il potenziamento del FSE, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), previa approvazione del Ministro della salute, del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta periodicamente apposite linee guida. In sede di prima applicazione, le linee guida di cui al primo periodo sono adottate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le linee guida dettano le regole tecniche per l'attuazione dei decreti di cui al comma 7, ivi comprese quelle relative al sistema di codifica dei dati e quelle necessarie a garantire l'interoperabilita' del FSE a livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettivita'. Le regioni e le province autonome di Trento e

Bolzano predispongono entro tre mesi dalla data di pubblicazione e di aggiornamento delle linee guida un piano di adeguamento ai decreti di cui al comma 7 e alle linee guida. I piani regionali di adeguamento del FSE sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del Ministero della salute e della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con il supporto dell'AGENAS. La regione o provincia autonoma che non abbia presentato il piano regionale nei termini previsti, ovvero che abbia presentato un piano regionale non conforme alle linee guida, ovvero che non abbia attuato il piano adottato e' tenuta ad avvalersi dell'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, numero 3). Nel caso di inerzia o ritardo nella presentazione o nell'attuazione del predetto piano di adeguamento ovvero anche nei casi di mancato rispetto dell'obbligo di avvalimento della infrastruttura nazionale di cui al sesto periodo, si procede all'esercizio del potere sostitutivo di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Resta fermo che la predisposizione e l'attuazione del piano regionale di cui al presente comma in conformita' a quanto disposto dal decreto di cui al comma 7 e alle linee guida sono ricomprese tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni e le province autonome per l'accesso al finanziamento integrativo a carico del Servizio sanitario nazionale da verificare da parte del Comitato di cui all'articolo 9 dell'intesa sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, congiuntamente con il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della predetta intesa del 23 marzo 2005 .»;

o) al comma 15-ter:

1) all'alinea, dopo le parole «le funzioni» sono inserite le seguenti: «e i poteri»; le parole «l'Agenzia per l'Italia digitale» sono sostituite dalle seguenti: «l'AGENAS»; le parole «in accordo» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e»;

2) al numero 1), la parola «regionali» e' soppressa;

3) il numero 3) e' sostituito dal seguente: «3) per le regioni e province autonome che comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute di volersi avvalere dell'infrastruttura nazionale ai sensi del comma 15, nonche' per quelle che si avvalgono della predetta infrastruttura ai sensi del comma 15-bis, l'interconnessione dei soggetti di cui al presente articolo per la trasmissione telematica, la codifica e la firma remota dei dati di cui ai decreti attuativi del comma 7 e alle linee guida del comma 15-bis, ad esclusione dei dati di cui al comma 15-septies, per la successiva alimentazione, consultazione e conservazione, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 del FSE da parte delle medesime regioni e province autonome, secondo le modalita' da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;»;

4) il numero 4) e' soppresso;

p) dopo il comma 15-ter e' inserito il seguente:

«15-ter.1. Nella fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e fino al 31 dicembre 2026, la progettazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilita' dei FSE di cui al comma 15-ter e' curata dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale in raccordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze.»;

q) il comma 15-quater e' sostituito dal seguente: «15-quater. Al fine di garantire il coordinamento informatico e assicurare servizi omogenei sul territorio nazionale per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 2 il Ministero della Salute, d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente

per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, assicurando l'adeguatezza delle infrastrutture tecnologiche e la sicurezza cibernetica in raccordo con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, cura la realizzazione dell'Ecosistema Dati Sanitari (di seguito EDS), avvalendosi della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con cui stipula apposita convenzione. L'EDS è alimentato dai dati trasmessi dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie, dagli enti del Servizio sanitario nazionale e da quelli resi disponibili tramite il sistema Tessera Sanitaria. Il Ministero della salute è titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dall'EDS, la cui gestione operativa è affidata all'AGENAS, che la effettua in qualità di responsabile del trattamento per conto del predetto Ministero e che all'uopo si avvale, mediante la stipula di apposita convenzione, della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministero dell'economia e delle finanze, e acquisiti i pareri dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sono individuati i contenuti dell'EDS, le modalità di alimentazione dell'EDS, nonché i soggetti che hanno accesso all'EDS, le operazioni eseguibili e le misure di sicurezza per assicurare i diritti degli interessati. Al fine di assicurare, coordinare e semplificare la corretta e omogenea formazione dei documenti e dei dati che alimentano il FSE, l'AGENAS, d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e avvalendosi della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, rende disponibili alle strutture sanitarie e socio-sanitarie specifiche soluzioni da integrare nei sistemi informativi delle medesime strutture con le seguenti funzioni:

a) di controllo formale e semantico dei documenti e dei corrispondenti dati correlati prodotti dalle strutture sanitarie per alimentare FSE,

b) di conversione delle informazioni secondo i formati standard di cui al comma 15-octies;

c) di invio dei dati da parte della struttura sanitaria verso l'EDS e, se previsto dal piano di attuazione del potenziamento del FSE di cui al comma 15-bis, verso il FSE della regione territorialmente competente per le finalità di cui alla lettera a-bis) del comma 2;

r) il comma 15-sexies è abrogato;

s) al comma 15-septies, la parola «regionali» è soppressa;

t) il comma 15-octies è sostituito dal seguente: «15-octies. Le specifiche tecniche dei documenti del FSE e del dossier farmaceutico, definite con i decreti attuativi di cui al comma 7 e dalle linee guida di cui al comma 15-bis, sono pubblicate su un apposito portale di monitoraggio e informazione a cura della struttura della Presidenza del Consiglio competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.»;

u) dopo il comma 15-novies sono inseriti i seguenti:

«15-decies. Al fine di garantire l'omogeneità a livello nazionale e l'efficienza nell'attuazione delle politiche di prevenzione e nell'erogazione dei servizi sanitari, ivi inclusi quelli di telemedicina, l'AGENAS, sulla base delle Linee guida AGID per la digitalizzazione della pubblica amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e degli indirizzi del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, assume anche il ruolo di Agenzia nazionale per la sanità digitale (ASD), assicurando il potenziamento della digitalizzazione dei servizi e dei processi in sanità».

15-undecies. Salvi gli ulteriori compiti attribuiti dalla legge, all'AGENAS sono conferite le seguenti funzioni:

a) predisposizione, pubblicazione e aggiornamento, previa approvazione del Ministro della salute e del Ministro delegato per

l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di linee guida contenenti regole, guide tecniche, codifiche, classificazioni e standard necessari ad assicurare la raccolta, la conservazione, la consultazione e l'interscambio di dati sanitari da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale e dei soggetti pubblici e privati che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ai cittadini italiani e agli altri soggetti che hanno titolo a richiederle;

b) monitoraggio periodico sull'attuazione delle linee guida di cui alla lettera a) e controllo della qualità dei dati sanitari raccolti;

c) promozione e realizzazione di servizi sanitari e socio-sanitari basati sui dati, destinati rispettivamente agli assistiti e agli operatori sanitari, al fine di assicurare strumenti di consultazione dei dati dell'EDS omogenei sul territorio nazionale;

d) certificazione delle soluzioni IT che realizzano servizi sanitari digitali, accreditamento dei servizi sanitari regionali, nonché supporto ai fornitori delle medesime soluzioni per favorirne lo sviluppo coordinato;

e) supporto al Ministero della salute per la valutazione delle richieste da parte di soggetti terzi di consultazione dei dati raccolti nell'EDS per finalità di ricerca;

f) supporto alla Cabina di regia del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), prevista dall'articolo 6 dell'accordo quadro tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 22 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2001;

g) gestione della piattaforma nazionale di telemedicina;

h) proposta per la fissazione e il periodico aggiornamento delle tariffe per i servizi di telemedicina, da approvare con decreto del Ministro della salute.

15-duodecies. L'AGENAS esercita le funzioni di cui al comma 15-decies nel rispetto degli indirizzi del Ministro della salute e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e del Ministero dell'economia e delle finanze, e trasmette agli stessi una relazione annuale sull'attività svolta. Le funzioni di cui alle lettere a) e d) del comma 15-undecies sono esercitate d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.

15-terdecies. Nella fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, AGENAS esercita le funzioni di cui ai commi 15-bis, 15-quater, 15-decies e 15-undecies avvalendosi del supporto della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, mediante stipula di apposita convenzione nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

2. All'articolo 13 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, le parole «12, comma 13,» sono soppresse;

b) il comma 2-quater è abrogato.

3. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera f-ter), dopo le parole «per l'esercizio dei propri compiti istituzionali» il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»;

2), dopo la lettera f-ter) sono inserite le seguenti:

«f-quater) il Ministero della salute, al fine della realizzazione dell'Ecosistema Dati Sanitari (EDS) di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

f-quinquies) l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), nella qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale, per la gestione dell'EDS di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012 e per la messa a disposizione alle strutture sanitarie e socio-sanitarie di specifiche soluzioni software, necessarie ad assicurare, coordinare e semplificare la corretta e

omogenea formazione dei documenti e dei dati che alimentano il Fascicolo sanitario elettronico (FSE).».

Art. 22

Proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale e della sospensione dei mutui nei comuni del cratere Centro Italia

1. In via eccezionale, le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, possono presentare domanda di proroga del trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, per una durata massima di ulteriori ventisei settimane fruibili fino al 31 marzo 2022, nel limite massimo di spesa di 42,7 milioni di euro. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 42,7 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 le parole «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

4. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

5. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Art. 23

Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 5, comma 1-bis, l'ultimo periodo è soppresso;
- b) all'articolo 7, comma 5-bis, primo periodo, le parole «o per il saldo» sono soppresse; la parola «inizia» è sostituita dalle seguenti: «è collocato» e le parole «dall'adozione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla comunicazione»;
- c) all'articolo 8, comma 2, secondo periodo, dopo le parole «a tempo determinato», sono inserite le seguenti: «pari o»;
- d) all'articolo 14, comma 2, dopo le parole «esame congiunto» sono inserite le seguenti: «, anche in via telematica»;
- e) all'articolo 16, comma 1, le parole «dalla sede dell'INPS territorialmente competente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'INPS»;
- f) all'articolo 22-ter, il comma 5 è abrogato;
- g) all'articolo 24, comma 3, dopo le parole «esame congiunto» sono inserite le seguenti: «da tenersi anche in via telematica»;
- h) all'articolo 25-ter, comma 1, le parole «di cui al presente Capo» sono sostituite dalle seguenti: «straordinarie del presente Capo e del Titolo II»;
- i) all'articolo 29, comma 3-bis, la parola «ordinarie» è soppressa;
- l) all'articolo 30, comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole «assegno di integrazione salariale di importo» è inserita la seguente: «almeno»;
- m) all'articolo 36, comma 2, primo periodo, le parole «per i

fondi di cui all'articolo 29» sono sostituite dalle seguenti: «per il fondo di cui all'articolo 29» e la parola «istitutive» e' soppressa;

n) all'articolo 40, comma 1-bis, dopo le parole «di lavoro medesimi» sono inserite le seguenti: «ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale».

Art. 24

Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di trasporto di persone su strada

1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementata di ulteriori 80 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse, fino al 31 marzo 2022, termine del medesimo stato di emergenza, sono destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e subordinatamente alla rilevazione dell'effettivo utilizzo da parte degli utenti nell'anno 2021.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale e sono ripartite con le stesse percentuali stabilite per l'assegnazione delle risorse stanziare per la medesima finalita' dall'articolo 51, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

3. Gli enti di cui al comma 2 rendicontano al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 maggio 2022, l'utilizzo delle risorse assegnate, attestando che i servizi aggiuntivi sono stati esercitati in misura non superiore al fabbisogno derivante dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi di cui al comma 1 e che gli stessi servizi aggiuntivi sono stati effettivamente utilizzati dagli utenti.

4. Le eventuali risorse residue dello stanziamento complessivo di cui al comma 1, come risultanti dalla rendicontazione di cui al comma 3, possono essere utilizzate, nell'anno 2022, per il potenziamento delle attivita' di controllo finalizzate ad assicurare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformita' alle misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, nonche' per le finalita' previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con le stesse modalita' di cui al comma 3, gli enti di cui al comma 2 rendicontano entro il 31 gennaio 2023 l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma.

5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

6. In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili un fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, destinato a compensare, nel limite delle risorse disponibili e per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione del fondo, i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di

autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dalle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, il contributo di cui al primo periodo è determinato in misura non superiore al 40 per cento dei ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione del fondo. Ai fini del presente comma il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

7. Per le medesime finalità del comma 6, il fondo di cui all'articolo 85, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementato per l'anno 2022 di 5 milioni di euro destinati al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 1 gennaio 2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di cui al comma 6 del presente articolo ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo n. 422 del 1997.

8. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui ai commi 6 e 7. Relativamente agli interventi del comma 6, tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono in ogni caso esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

9. L'efficacia dei decreti di cui al comma 8 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

10. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Art. 25

Misure urgenti per il settore ferroviario

1. Allo scopo di sostenere il settore ferroviario e in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 a favore di Rete ferroviaria italiana Spa. Lo stanziamento di cui al primo periodo è dedotto da Rete ferroviaria italiana Spa dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, entro il limite massimo dello stanziamento di cui al medesimo primo periodo, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria fino al 100 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4,

del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti a obbligo di servizio pubblico e per i servizi ferroviari merci. Il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui al secondo periodo e' determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall'Autorita' di regolazione dei trasporti (Art) di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Eventuali risorse residue, nell'ambito di quelle di cui al comma 1, sono destinate a compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel medesimo periodo. Entro il 31 maggio 2022, Rete ferroviaria italiana Spa trasmette al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e all'Autorita' di regolazione dei trasporti una rendicontazione sull'attuazione del presente articolo.

3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 26

Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo

1. Al fine di tutelare gli allevamenti suinicoli dal rischio di contaminazione dal virus responsabile della peste suina africana e indennizzare gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono istituiti due fondi denominati, rispettivamente, «Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza» (di seguito, «Fondo di parte capitale»), con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola» (di seguito, «Fondo di parte corrente»), con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Il Fondo di parte capitale e' destinato al rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, in conformita' alle pertinenti norme nazionali e dell'Unione europea, ed e' ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di criteri che tengano conto della consistenza suinicola e del numero delle strutture produttive a maggiore rischio, comprese quelle ad uso familiare e che praticano l'allevamento semibrado, attribuendo prioritari alle aree delimitate ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2020/687 e alle province confinanti con quelle in cui sono situati i comuni interessati dai provvedimenti di blocco alla movimentazione degli animali.

3. Il Fondo di parte corrente e' destinato ad indennizzare gli operatori della filiera colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita' di quantificazione dei contributi erogabili ai produttori della filiera suinicola a titolo di sostegno per i danni subiti, sulla base dell'entita' del reale danno economico patito.

4. La concessione dei contributi economici di cui al presente articolo e' subordinata alla preventiva verifica della compatibilita' dei medesimi con le pertinenti norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari ad euro 50 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Art. 27

Disposizioni urgenti di adeguamento alla normativa europea

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54:

1) al comma 1, le parole: «fino a un importo di 1,8 milioni di euro per impresa», sono sostituite dalle seguenti: «fino a un importo complessivo che in qualsiasi momento non supera i 2,3 milioni di euro per impresa»;

2) al comma 2, le parole «al di sotto del massimale di 1,8 milioni di euro per impresa» sono sostituite dalle seguenti: «al di sotto del massimale di 2,3 milioni di euro per impresa»;

3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Gli aiuti non possono superare in qualsiasi momento l'importo di 345.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o di 290.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; l'aiuto puo' essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 345.000 euro o 290.000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.»;

4) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente: «7-bis. Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi del presente articolo e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non e' stato superato.»;

b) all'articolo 60-bis:

1) al comma 5, le parole «10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «12 milioni di euro»;

2) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi del presente articolo e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non e' superato».

2. L'articolo 21 della legge 23 dicembre 2021, n. 238, e' abrogato.

Art. 28

Misure di contrasto alle frodi nel settore
delle agevolazioni fiscali ed economiche

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 121, comma 1:

1) alla lettera a), le parole «con facolta' di successiva cessione del credito» sono sostituite dalle seguenti: «cedibile dai medesimi» e dopo le parole «gli altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facolta' di successiva cessione»;

2) alla lettera b) le parole «, con facolta' di successiva cessione» sono soppresse e dopo le parole «gli altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facolta' di successiva cessione»;

b) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole «altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facolta' di successiva cessione».

2. I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.

3. Sono nulli:

a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle

disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo;

b) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo;

c) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al comma 2.

Art. 29

Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

1. Fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus COVID-19, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti disposizioni:

a) è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1;

b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.

2. L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione di cui alla lettera b) del comma 1, anche per le finalità di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre.

3. La compensazione di cui al comma 1, lettera b) è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

4. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1, lettera b), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori

della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosita' subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosita' provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al secondo periodo del comma 2, la compensazione e' riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosita' relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione e' riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

5. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

6. La compensazione non e' soggetta al ribasso d'asta ed e' al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

7. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera b), si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti, nonche' le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonche' le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata.

8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7 del presente articolo e limitatamente alle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonche' dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della compensazione di cui alla lettera b) del comma 1, si provvede, nel limite del 50 per cento delle risorse annualmente disponibili e che costituiscono limite massimo di spesa annuale, a valere sulla dotazione del fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Il decreto previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020 stabilisce, altresì, le modalita' di accesso al fondo per le finalita' di cui al presente comma.

9. Le risorse finanziarie rese disponibili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026 a seguito dell'adozione di provvedimenti di revoca dei finanziamenti statali relativi a interventi di spesa in conto capitale, con esclusione di quelle relative al PNRR di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, al programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito,

con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020.

10. Il Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 e' incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024, interamente destinati alle compensazioni di cui al comma 1, lettera b), per le opere pubbliche indicate al comma 8. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.

11. Nei limiti delle risorse stanziare per ogni intervento, nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo le linee guida di cui al comma 12, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, possono, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo.

12. Al fine di assicurare l'omogeneita' della formazione e dell'aggiornamento dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, adottato, entro il 30 aprile 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica, nonche' previa intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate apposite linee guida per la determinazione di detti prezzari.

13. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' inserito, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'accesso al Fondo, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga».

Art. 30

Ulteriori disposizioni urgenti per la gestione dei contagi da SARS-CoV-2 a scuola

1. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 2), primo periodo, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e la riammissione in classe, dopo una sospensione delle attivita' educative e didattiche in presenza a causa dell'accertamento di casi di positivita' al COVID-19 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a), b), numero 2), e c), numero 3), del medesimo decreto-legge n. 1 del 2022, degli alunni in autosorveglianza ai sensi dell'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, senza aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo puo' essere controllata mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. L'applicazione mobile di cui al primo periodo e' tecnicamente adeguata per il conseguimento delle finalita' del presente comma.

2. La misura relativa all'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 di cui all'articolo 5 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, si applica anche alla popolazione scolastica delle scuole primarie. Conseguentemente

l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge e' incrementata di 19,2 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Art. 31

Commissario straordinario per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella citta' di Roma

1. All'articolo 1, comma 421, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole «ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400,» e le parole «del Governo» sono soppresse.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 32

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 5, 7, comma 2, lettera b), da 8 a 12, 15, comma 3, lettera c), da 18 a 20, 22, comma 5, 24, 26 e 30 determinati in 1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022, 120,26 milioni di euro per l'anno 2023, 153,82 milioni di euro per l'anno 2024, 144,46 milioni di euro per l'anno 2025, 136,16 milioni di euro per l'anno 2026, 122,26 milioni di euro per l'anno 2027, 108,46 milioni di euro per l'anno 2028, 105,66 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede:

a) quanto a 1.200 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, gia' nella disponibilita' della contabilita' speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato;

b) quanto a 329 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi 30-bis e 30-ter, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla n. 106 del 2021, gia' nella disponibilita' della contabilita' speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato;

c) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 486, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

d) quanto a 27,22 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

e) quanto a 38,76 milioni di euro per l'anno 2023, 127,52 milioni di euro per l'anno 2024, 118,16 milioni di euro per l'anno 2025, 55 milioni di euro per l'anno 2026, 95,96 milioni di euro per l'anno 2027, 82,16 milioni di euro per l'anno 2028, 79,36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

f) quanto a 54,86 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

g) quanto a 5,19 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 7;

h) quanto a 81,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 26,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4, comma 2, 7 e 18, comma 1.

2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 33

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 27 gennaio 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Franco, Ministro dell'economia e delle finanze

Giorgetti, Ministro dello sviluppo economico

Garavaglia, Ministro del turismo

Cingolani, Ministro della transizione ecologica

Giovannini, Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili

Patuanelli, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Bianchi, Ministro dell'istruzione

Colao, Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale

Speranza, Ministro della salute

Orlando, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Franceschini, Ministro della cultura

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Allegato I all'articolo 7 - Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale

-----+		-----+
	Turismo	
-----+		-----+
	- Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20)	
-----+		-----+
	- Agenzie e tour operator (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)	
-----+		-----+

Ristorazione	
+-----+	+-----+
- Ristorazione su treni e navi (codici ateco 56.10.5)	
+-----+	+-----+
- Catering per eventi, banqueting (codici ateco 56.21.0)	
+-----+	+-----+
- Mense e catering continuativo su base contrattuale (codici ateco 56.29)	
+-----+	+-----+
- Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ateco 56.30)	
+-----+	+-----+
- Ristorazione con somministrazione (codici ateco 56.10.1)	
+-----+	+-----+
Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21)	
+-----+	+-----+
Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20)	
+-----+	+-----+
Attivita' ricreative	
+-----+	+-----+
- Discoteche, sale da ballo night-club e simili (codici ateco 93.29.1)	
+-----+	+-----+
- Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3)	
+-----+	+-----+
- Altre attivita' di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9)	
+-----+	+-----+
Altre attivita'	
+-----+	+-----+
- Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attivita' di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ateco 49.31 e 49.39.09)	
+-----+	+-----+
- Gestione di stazioni per autobus (codici ateco 52.21.30)	
+-----+	+-----+
- Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano (codici ateco 49.39.01)	
+-----+	+-----+
- Attivita' dei servizi radio per radio taxi (codici ateco 52.21.90)	
+-----+	+-----+
- Musei (codici ateco 91.02 e 91.03)	
+-----+	+-----+
- Altre attivita' di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua (codici ateco 52.22.09)	
+-----+	+-----+
- Attivita' dei servizi connessi al trasporto aereo (codici ateco 52.23.00)	
+-----+	+-----+
- Attivita' di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00)	
+-----+	+-----+
- Attivita' di proiezione cinematografica. (codici ateco 59.14.00)	
+-----+	+-----+
- Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05)	
+-----+	+-----+

**CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA
E CERTIFICAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI:
ISTRUZIONI INPS SULLA PROCEDURA**

Con il d.lgs. 12/1/2019 n. 14, recante “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155” (qui sotto, anche Codice), il legislatore è intervenuto sulle procedure concorsuali con la finalità di sostenere i tentativi delle aziende in difficoltà di restare operative sul mercato (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 6, n. 19, n. 22 del 2019 e n. 4/2020).

A seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 l’entrata in vigore del Codice, inizialmente prevista per il 15 agosto 2020 (ovvero decorsi 18 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo n. 14/2019), è stata differita, da ultimo, al 16 maggio 2022 a opera del d.l. 24/8/2021 n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21/10/2021 n. 147 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 39/2021).

All’originaria data di **entrata in vigore** del decreto legislativo e alle successive proroghe hanno fatto eccezione, in virtù dell’art. 389, comma 2, del **Codice, alcuni articoli per i quali è stata fissata come data di entrata in vigore il 16 marzo 2019** ^[1].

Tra tali articoli figura l’art. 363, rubricato “Certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi”, il quale stabilisce che: ***“L’Istituto nazionale per la previdenza sociale e l’Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro, su richiesta del debitore o del tribunale, comunicano i crediti dagli stessi vantati nei confronti del debitore a titolo di contributi e premi assicurativi, attraverso il rilascio di un certificato unico”*** (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 42/2021).

A tal fine, entro il 14 giugno 2019 (novanta giorni dall’entrata in vigore dell’art. 363), l’INPS è stato chiamato a definire i contenuti della certificazione e i tempi di rilascio della stessa, da sottoporre all’approvazione del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, e, per i profili di competenza, con il dipartimento della Funzione pubblica.

Con la determinazione del Direttore generale 14/6/2019 n. 99, approvata, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 363, comma 2, del Codice, dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dal ministero dell’Economia e delle Finanze e dal dipartimento della Funzione pubblica, l’INPS ha dunque provveduto a definire i contenuti della certificazione e i tempi per il rilascio della stessa. Alla suddetta determinazione è allegato il modello della “Certificazione dei debiti contributivi” che, ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 14/2019, potrà essere utilizzato nell’ambito delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza ivi disciplinate che, come sopra evidenziato, saranno attivabili a partire dal 16 maggio 2022.

A fronte dell’attuale quadro normativo, lo stesso decreto-legge 24/8/2021 n. 118, che ha differito l’entrata in vigore del Codice alla data del 16 maggio 2022, **ha introdotto, all’art. 2, in vigore dal 15 novembre 2021** ^[2], una **nuova procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, per consentire all’imprenditore di affrontare le situazioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario ancora reversibili** ^[3] e per l’accesso alla quale è necessario produrre la medesima certificazione.

Infatti, l’art. 5 ^[4] del citato decreto-legge, nel disciplinare l’**accesso alla nuova procedura e il suo funzionamento**, ha disposto, al comma 3, lettera g), che **l’imprenditore, al momento della presentazione dell’istanza, inserisca nella piattaforma telematica, tra gli altri documenti, il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi** di cui all’art. 363, comma 1, del Codice (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 39 e n. 42 del 2021).

A tale proposito, si evidenzia che l'istanza di nomina dell'esperto indipendente è presentata tramite la piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese attraverso il sito internet istituzionale di ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura mediante la compilazione di un modello, contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell'incarico da parte dell'esperto nominato.

Di conseguenza l'INPS ha diramato le seguenti: a) istruzioni sulla procedura denominata "VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi", sviluppata, fra l'altro, per dare attuazione a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 363 del Codice e che afferisce agli adempimenti di competenza dell'Istituto (messaggio 28/12/2021 n. 4696); b) precisazioni in ordine ai presupposti per l'effettuazione della richiesta della citata certificazione e agli effetti sulle modalità di definizione della stessa da parte delle sue strutture territoriali (messaggio 26/1/2022 n. 400).

1. Il Certificato unico dei debiti contributivi: contenuti e termine per il rilascio

Come sopra precisato, il debitore che intenda chiedere l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza ai sensi dell'art. 39 del Codice deve provvedere al deposito della certificazione di cui all'art. 363.

Il tribunale, ai sensi dell'art. 42 del Codice, può a sua volta richiedere la medesima certificazione a seguito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo.

Ferma l'attuale esclusione del rilascio della certificazione ai sensi delle richiamate disposizioni, l'emissione della certificazione, a decorrere dal 15 novembre 2021, è previsto che avvenga per consentire all'imprenditore commerciale ^[5] e agricolo ^[6] (in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza) di poter inserire, nella piattaforma telematica disponibile sul sito internet istituzionale di ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la documentazione a corredo dell'istanza volontaria di nomina di un esperto indipendente, quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

Nell'elenco della documentazione di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 118/2021, alla lettera g) è indicato il Certificato unico dei debiti contributivi di cui all'art. 363, comma 1, del Codice.

Con la citata determinazione del Direttore generale n. 99/2019 è stato previsto che il Certificato unico riporti:

- a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del debitore;
- b) il numero identificativo (protocollo) e la data di effettuazione della richiesta;
- c) le esposizioni debitorie consolidate, distinte per Gestione previdenziale, il numero di posizione contributiva, il periodo, l'importo dei contributi, l'importo delle sanzioni civili e lo stato del credito. A tal fine il certificato sarà corredato di un prospetto riepilogativo delle esposizioni debitorie con il dettaglio dei crediti in fase amministrativa e di quelli affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione.

Per il rilascio del Certificato unico è stato fissato un termine massimo di 45 giorni decorrente dalla data della richiesta.

Il Certificato, firmato digitalmente dal Direttore della Struttura INPS territorialmente competente, è trasmesso al richiedente tramite posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto termine.

2. Procedura “VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi”

La procedura “VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi” costituisce l’evoluzione della procedura denominata “VE.R.A. Verifica Regolarità Aziendale”, in uso presso le strutture territoriali, basata su una metodologia di analisi della posizione del contribuente identificato attraverso il codice fiscale, nella stessa logica adottata nella piattaforma “Durc On Line” di cui al D.M. 30 gennaio 2015 - emanato in attuazione dell’art. 4 del d.l. n. 34/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78/2014 - e successive modificazioni.

Per gli utenti interni, la procedura “VE.R.A. e Certificazione Debiti Contributivi” è accessibile dalla intranet seguendo il percorso: “Processi” > “Gestione del credito” > “Piattaforma della regolarità VE.R.A. e Certificazione Debiti Contributivi”.

Per l’utilizzo della procedura gli utenti interni dovranno essere autorizzati dagli operatori IDM di Sede con il profilo di “Certificatore”.

Il Certificato unico dei debiti contributivi può essere richiesto dall’imprenditore, profilato all’interno del sistema INPS come legale rappresentante/lavoratore autonomo, attraverso l’apposito servizio online “VE.R.A. e Certificazione dei debiti contributivi”, reso disponibile a partire dalla data che sarà successivamente comunicata (tale data è il 24 gennaio 2022, in base a quanto diramato con il messaggio 21/1/2022 n. 322 – N.d.R.), utilizzando l’apposito servizio raggiungibile dal sito www.inps.it > Prestazioni e servizi > Servizi.

All’atto dell’accesso al servizio l’interessato deve dichiarare la volontà di effettuare una richiesta di certificazione dei debiti contributivi ai sensi dell’art. 363 del Codice e inserire obbligatoriamente l’indirizzo PEC che sarà utilizzato per le successive comunicazioni.

Qualora per il codice fiscale indicato non risultino iscrizioni in alcuna delle Gestioni amministrative dall’INPS, la procedura, dopo l’elaborazione, informerà il richiedente che la verifica per il codice fiscale non è applicabile per l’Istituto.

La richiesta è contrassegnata dal sistema con un “numero ticket” che viene contestualmente comunicato (a video) al richiedente unitamente all’avviso che l’apposizione del numero di protocollo avverrà entro le successive 72 ore.

Il protocollo viene generato entro le 72 ore lavorative in capo alla sede che prende in carico l’istanza e che provvederà al rilascio della certificazione.

Entro il termine di 45 giorni dalla data della richiesta, tramite la procedura “VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi”, sarà generato il Certificato unico, sottoscritto con firma digitale dal Direttore della Sede che ha in carico l’istanza in formato “pdf.A” non modificabile e trasmesso al richiedente tramite PEC non oltre tale termine.

Il Certificato unico prodotto è reso disponibile al richiedente anche a video e potrà essere scaricato dalla procedura, ma non avrà valore di certificazione in quanto privo di firma digitale.

Allo scadere dei 45 giorni dalla data della richiesta, qualora la sede competente non provveda a validare la certificazione completando il procedimento di rilascio, la procedura chiuderà l’istanza in stato “Non elaborata” e l’informazione circa il mancato esito sarà resa disponibile a video all’interessato in corrispondenza dei dati della richiesta.

3. Rilascio del Certificato unico dei debiti contributivi: verifica e consolidamento delle esposizioni debitorie

Il Certificato unico deve riportare le esposizioni debitorie presenti, alla data della richiesta, in tutte le Gestioni previdenziali amministrative dall’INPS e riconducibili al codice fiscale del debitore, evidenziando i crediti in fase amministrativa che presentano la condizione di azionabilità del recupero. Inoltre, deve contenere l’indicazione dei crediti affidati all’Agente della Riscossione

per i quali, alla stessa data, non sia intervenuto il pagamento ovvero un provvedimento di sgravio/discarico/annullamento.

Al fine di semplificare il procedimento di richiesta della certificazione e agevolare il procedimento di verifica e di consolidamento delle esposizioni debitorie, il nuovo servizio denominato “VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi” fornisce alla sede competente un esito automatizzato riferito al codice fiscale del debitore, proponendo l’evidenza delle esposizioni debitorie in fase amministrativa per ciascuna Gestione previdenziale (Gestione Uniemens - Gestione ex Enpals - Gestione Autonomi Artigiani e Commercianti - Gestione Agricoltura - Gestione Separata, Gestione Dipendenti Pubblici) per le successive attività di verifica con riferimento alla correttezza, completezza e legittimità delle stesse, nonché per la conferma dei debiti contributivi da certificare e l’eventuale integrazione correlata allo stato del credito all’atto della richiesta.

In proposito, si evidenzia che attualmente le situazioni debitorie da vigilanza documentale correttamente notificate e per le quali sia scaduto il termine di contestazione non vengono rilevate dalla procedura. Pertanto, le relative esposizioni debitorie dovranno essere oggetto di integrazione da parte della sede competente.

Con riguardo ai crediti affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione, in attesa della definizione delle attività per il colloquio in cooperazione applicativa con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la procedura fornirà l’esito rilevato dagli archivi della procedura Gestione AVA.

Sono in corso di definizione le attività che consentiranno, attraverso la cooperazione applicativa con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, di completare il predetto esito con i dati aggiornati relativi all’importo delle sanzioni maturate successivamente alla scadenza del termine di 60 giorni dalla notifica della cartella/avviso di addebito.

Si segnala, peraltro, che nell’ambito della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa è previsto che l’imprenditore, al momento della presentazione dell’istanza, inserisca nella piattaforma telematica anche la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (cfr. l’art. 5, comma 3, lettera f), del decreto-legge n. 118/2021). Tale circostanza, nelle more del perfezionamento del colloquio in cooperazione applicativa con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, consentirà la puntuale rappresentazione dell’esposizione debitoria presso il predetto Agente, comprensiva anche della quota dei crediti di pertinenza dell’Istituto.

A tale fine, l’apposita sezione del Certificato unico risulta temporaneamente integrata con la seguente indicazione: “certificazione da integrare ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera f), del decreto-legge n. 118/2021”.

I crediti, avviati alle attività prodromiche alla consegna agli Agenti, che risultino ancora in stato “formato”, ai fini della certificazione, saranno rilevati come esposizione debitoria in fase amministrativa.

Nella fase di validazione della certificazione l’operatore dovrà verificare nella procedura Gestione AVA se l’avviso di addebito abbia subito una modifica dello stato; in tal caso, il credito dovrà essere registrato nella sezione dei crediti affidati per il recupero all’Agente della Riscossione.

Qualora la procedura non rilevi la presenza di esposizioni debitorie la Sede dovrà comunque effettuare una ricognizione sul codice fiscale tesa a confermare l’assenza di evidenze non ancora registrate negli archivi gestionali.

Tutte le richieste in entrata sono canalizzate in *back office* alla sede ricevente individuata secondo i criteri già in uso per la definizione della competenza nell’ambito delle interrogazioni sulla piattaforma “Durc On Line”.

In base alla determinazione del Direttore generale n. 99/2019, la competenza a effettuare la **verifica** delle esposizioni debitorie è individuata in capo alla sede - Direzione provinciale, Filiale metropolitana, Filiale provinciale (ove istituita), Agenzia complessa - che ha in carico la gestione delle posizioni riconducibili al codice fiscale del debitore.

In caso di pluralità di Sedi coinvolte, il **consolidamento** delle esposizioni debitorie compete alla Direzione provinciale, Filiale metropolitana, Filiale provinciale (ove istituita) presso cui risulta il debito di maggiore importo, il cui Direttore è competente a sottoscrivere il Certificato unico.

A tal fine, è stata prevista l'apposita funzione di "Cambio Sede", che potrà essere attivata, nel rispetto delle indicazioni sopra riportate, nell'arco delle 72 ore lavorative successive all'inserimento della richiesta. L'attivazione di tale funzione viene comunicata sia al Direttore della Sede che ha operato il trasferimento sia al Direttore della Sede individuata come destinataria della richiesta.

Stante la previsione del termine di 45 giorni dalla data della richiesta per il rilascio del Certificato unico, la procedura, a partire dal 13° giorno dalla medesima data e a seguire ogni 10 giorni, invierà un *warning* al Direttore che evidenzierà che la richiesta non è stata ancora definita.

Come sopra specificato, il Certificato unico, concluse le attività tese al consolidamento dell'esposizione debitoria sulla base delle indicazioni sopra fornite, è sottoscritto digitalmente dal Direttore della sede competente e sarà trasmesso tramite la procedura all'indirizzo PEC indicato all'atto dell'inserimento della richiesta.

Allo scadere dei 45 giorni dalla data della richiesta, qualora la sede competente non provveda a validare la certificazione completando il procedimento di rilascio, la procedura chiuderà l'istanza in stato "Non elaborata" e l'informazione circa il mancato esito sarà comunicata al Direttore con una *mail* di *warning*.

In ragione della finalità rivestita dalla certificazione nell'ambito della procedura di composizione negoziata illustrata al punto 1 e, a regime, con l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14/2019, nell'ambito delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza ivi disciplinate, si sottolinea la necessità che tutte le richieste siano definite nel rispetto dei termini del procedimento fissati con la determinazione direttoriale n. 99/2019, al fine di escludere che il ritardo possa incidere sulle fasi di svolgimento delle predette procedure rendendo necessaria la reiterazione della richiesta.

[1] Il decreto legislativo n. 14/2019, era stato previsto entrasse in vigore il 15 agosto 2020, salvo gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 che sono entrati in vigore il 16 marzo 2019. Il d.l. n. 23/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40/2020, ha successivamente disposto che il decreto legislativo n. 14/2019 entrasse in vigore l'1 settembre 2021.

Il decreto-legge n. 118/2021 ha successivamente disposto che il decreto legislativo n. 14/2019 entrerà in vigore il 16 maggio 2022, salvo il titolo II della Parte prima che entrerà in vigore il 31 dicembre 2023.

[2] Art. 27 del d.l. n. 118/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147/2021: "1. Gli articoli 2 e 3, commi 6, 7, 8 e 9, e gli articoli da 4 a 19 si applicano a decorrere dal 15 novembre 2021".

[3] Art. 2 del d.l. n. 118/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147/2021:

"1. L'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 3, commi 6, 7 e 8.

2. L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa".

[4] Art. 5 del d.l. n. 118/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147/2021:

- “1. L’istanza di nomina dell’esperto indipendente è presentata tramite la piattaforma telematica di cui all’articolo 3 mediante la compilazione di un modello, ivi disponibile, contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell’incarico da parte dell’esperto nominato.
2. Il contenuto del modello di cui al comma 1 è definito con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui all’articolo 3, comma 2.
3. L’imprenditore, al momento della presentazione dell’istanza, inserisce nella piattaforma telematica:
- a) i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l’ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza;
 - b) una relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare;
 - c) l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell’esistenza di diritti reali e personali di garanzia;
 - d) una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato di insolvenza e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato ricorsi ai sensi degli articoli 161 e 182-bis del regio decreto n. 267 del 1942, anche nelle ipotesi di cui al sesto comma del predetto articolo 161 e al sesto comma del predetto articolo 182-bis;
 - e) il certificato unico dei debiti tributari di cui all’articolo 364, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
 - f) la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle entrate-Riscossione;
 - g) il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all’articolo 363, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019;
 - h) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d’Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell’istanza.
4. L’esperto, verificati la propria indipendenza e il possesso delle competenze e della disponibilità di tempo necessarie per lo svolgimento dell’incarico, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, comunica all’imprenditore l’accettazione e contestualmente inserisce la dichiarazione di accettazione nella piattaforma. In caso contrario ne dà comunicazione riservata al soggetto che l’ha nominato perché provveda alla sua sostituzione. L’esperto non può assumere più di due incarichi contemporaneamente.
5. L’esperto, accettato l’incarico, convoca senza indugio l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall’organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. L’imprenditore partecipa personalmente e può farsi assistere da consulenti. Se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete l’esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all’esito della convocazione o in un momento successivo, l’esperto ne dà notizia all’imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata.
6. Entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione le parti possono presentare osservazioni sull’indipendenza dell’esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il quale riferisce alla commissione perché, valutate le circostanze esposte e sentito l’esperto, se lo ritiene opportuno provveda alla sua sostituzione.
7. L’incarico dell’esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1. L’incarico può proseguire per non oltre centottanta giorni quando tutte le parti lo richiedono e l’esperto vi acconsente, oppure quando la prosecuzione dell’incarico è resa necessaria dal ricorso dell’imprenditore al tribunale ai sensi degli articoli 7 e 10. In caso di sostituzione dell’esperto o nell’ipotesi di cui all’articolo 13, comma 8, il termine di cui al primo periodo decorre dall’accettazione del primo esperto nominato.
8. Al termine dell’incarico l’esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma e comunica all’imprenditore e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 6 e 7, al giudice che le ha emesse, che ne dichiara cessati gli effetti.
- 8-bis. Ai costi che gravano sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa si provvede mediante il versamento, a carico dell’impresa che propone l’istanza, di diritti di segreteria determinati ai sensi dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

8-ter. In caso di archiviazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, l'imprenditore non può presentare una nuova istanza prima di un anno dall'archiviazione stessa".

^[5] Articolo 2082 Codice civile: "È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi".

^[6] Articolo 2135 Codice civile: "È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

“VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi. Messaggi n. 4696 del 28 dicembre 2021 e n. 322 del 21 gennaio 2022. Precisazioni” - Messaggio INPS 26/1/2022 n. 400

Con il messaggio n. 4696 del 28 dicembre 2021 è stata illustrata la procedura denominata “VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi”, il cui rilascio è stato comunicato con il successivo messaggio n. 322 del 21 gennaio 2022.

La predetta procedura è stata sviluppata:

a) per dare attuazione a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 363 del d.lgs. n. 14/2019, recante “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155” (di seguito, anche Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), ai fini dell'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza (come stabilito dagli articoli 39 e 42 del d.lgs. n. 14/2019);

b) per consentire, nell'ambito della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa introdotta dall'art. 2 del d.l. n. 118/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147/2021, **l'emissione della certificazione che deve essere depositata, a corredo dell'istanza volontaria di nomina di un esperto indipendente, dall'imprenditore commerciale e agricolo, in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario.** Tale istanza deve essere presentata tramite la piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese attraverso il sito internet istituzionale di ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Al fine di indirizzare il richiedente, nella *homepage* della procedura “VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi” sono state inserite specifiche indicazioni cui l'interessato deve attenersi in ordine all'utilizzo della medesima ^[1].

PRECISAZIONI IN ORDINE AI PRESUPPOSTI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA RICHIESTA E AGLI EFFETTI SULLE MODALITÀ DI DEFINIZIONE DELLA STESSA DA PARTE DELLE STRUTTURE TERRITORIALI

CERTIFICAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI AI SENSI DELL'ART. 363 DEL D.LGS. N. 14/2019

Tenuto conto che l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza è stata differita al 16 maggio 2022 a opera del d.l. n. 118/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147/2021, alla data odierna, nessuna richiesta trasmessa attraverso la procedura "VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi" da soggetti interessati da procedure concorsuali regolate dalla vigente legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) dovrà essere definita con l'emissione della certificazione in argomento. Ciò in quanto **l'utilizzo della certificazione è previsto esclusivamente nell'ambito delle procedure sopra richiamate disciplinate dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza non ancora operative.**

CERTIFICAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI AI SENSI DELL'ART. 363 DEL D.LGS. N. 14/2019, NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

Come precisato alla lettera b) sopra riportata, il Certificato unico dei debiti contributivi di cui all'art. 363, comma 1, del d.lgs. n. 14/2019 è uno dei documenti che, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera g), del d.l. n. 118/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147/2021, l'interessato deve presentare a corredo dell'istanza per la nomina di un esperto indipendente nell'ambito della procedura di composizione negoziata di cui all'art. 2 del medesimo d.l. n. 118/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 39 e n. 42 del 2021).

Per escludere che l'Istituto rilasci una certificazione al di fuori delle ipotesi previste dalla vigente normativa sopra richiamata, prima dell'inserimento della richiesta nella procedura "VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi", l'interessato dovrà dichiarare la motivazione della richiesta per ora limitata alla fattispecie di cui alla citata lettera b).

In attesa della descritta funzionalità aggiuntiva, le strutture territoriali, prima di dare corso alle attività di istruttoria e di definizione della richiesta, secondo le indicazioni contenute nel messaggio n. 4696/2021, avranno cura di verificare la presenza in capo al richiedente della condizione di iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. In caso affermativo, dovrà essere contattato il richiedente per acquisire la dichiarazione che l'istanza è preordinata all'avvio della procedura di composizione negoziata.

In mancanza di tale dichiarazione, non si dovrà dare corso all'istruttoria e alla definizione della richiesta con l'apposizione dello stato "Archiviata per assenza di requisiti".

Per consentire la registrazione di tale stato, la procedura "VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi" in ambiente intranet sarà implementata con la funzionalità di esclusione di questa tipologia di richiesta dal flusso ordinario descritto nel messaggio n. 4696/2021.

Le predette indicazioni avranno validità fino all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 30-ter e 30-quater del d.l. n. 152/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233/2021, che hanno previsto l'interoperabilità tra la piattaforma per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa e altre banche dati, tra le quali gli archivi dell'Istituto, nonché lo scambio di documentazione e dati contenuti nella suddetta piattaforma tra imprenditore e creditori ^[2], per la cui applicazione sono in corso le necessarie interlocuzioni con le istituzioni interessate.

[1] La procedura “VE.R.A. e Certificazione dei debiti contributivi” consente di richiedere il certificato dei debiti contributivi di cui all’art. 363, comma 1, del d.lgs. n. 14/2019, che deve essere inserito nella piattaforma telematica della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura al momento della presentazione dell’istanza per la nomina di un esperto indipendente nell’ambito della procedura di composizione negoziata di cui all’art. 2 del d.l. n. 118/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147/2021.

L’accesso alla procedura, in attesa dell’entrata in vigore del Codice, è riservato esclusivamente al titolare/legale rappresentante dell’impresa commerciale o dell’impresa agricola che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e che intenda presentare la suddetta istanza.

La validazione dell’esposizione debitoria e l’emissione, entro 45 giorni dalla richiesta, del certificato unico viene effettuata dalla sede INPS competente a gestire la posizione contributiva e pertanto **la richiesta dovrà essere effettuata esclusivamente in funzione dell’avvio della procedura di composizione negoziata.**

[2] **D.I. n. 152/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233/2021.**

Articolo 30-ter (Interoperabilità tra piattaforma per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa e altre banche dati)

1. *La piattaforma istituita ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147 è collegata alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia e alle banche dati dell’Agenzia delle entrate, dell’Istituto nazionale di previdenza sociale e dell’agente della riscossione. L’esperto nominato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 118 del 2021 accede alle banche dati di cui al primo periodo, previo consenso prestato dall’imprenditore ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed estrae la documentazione e le informazioni necessari per l’avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e con le parti interessate.*

2. *L’accesso ai dati attraverso la piattaforma di cui al comma 1 non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 in capo al soggetto gestore della piattaforma nonché le responsabilità dei soggetti che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento.*

Articolo 30-quater (Scambio di documentazione e dati contenuti nella piattaforma per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa tra imprenditore e creditori)

1. *I creditori accedono alla piattaforma istituita ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147 e inseriscono al suo interno le informazioni sulla propria posizione creditoria e i dati eventualmente richiesti dall’esperto. Essi accedono ai documenti ed alle informazioni inseriti nella piattaforma dall’imprenditore al momento della presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto indipendente o nel corso delle trattative. La documentazione e le informazioni inserite nella piattaforma sono accessibili previo consenso prestato, dall’imprenditore e dal singolo creditore, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.*

**ESIGENZE ESSENZIALI E PRIMARIE PER IL
SODDISFACIMENTO DELLE QUALI NON SARÀ RICHIESTO, DA FEBBRAIO 2022, IL POSSESSO DI
UNA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19**

Con il DPCM 21/1/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24/1/2022 n. 18, sono state individuate le seguenti esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non sarà richiesto, dall'1 febbraio 2022, il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19:

a) esigenze alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l'accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio:

1. in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto;
2. di prodotti surgelati;
3. di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
4. di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
5. di articoli igienico-sanitari;
6. di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
7. di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
8. di materiale per ottica; 9. di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;

b) esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l'accesso per l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'art. 8-ter del d.lgs. n. 502/1992, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto dall'art. 2-bis del d.l. n. 52/2021 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e dall'art. 7 del d.l. n. 221/2021, per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice;

c) esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l'accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;

d) esigenze di giustizia, per le quali è consentito l'accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.

Il rispetto delle suddette misure sarà assicurato dai titolari degli esercizi di cui alla lettera a) e dai responsabili dei servizi di cui alle lettere b), c) e d), attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione.

**MUD 2022 RIFERITO AI RIFIUTI GESTITI NEL 2021
SCADENZA FISSATA AL 21 MAGGIO 2022**

E' stato pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 16 del 21 gennaio 2022 - Supplemento Ordinario n. 4 il D.P.C.M. del 17 dicembre 2021 **"Approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l'anno 2022"**.

Ricordiamo che, in base all'articolo 6 comma 2-bis della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine per la presentazione del modello è stabilito in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e **quindi per la dichiarazione 2022 la scadenza è fissata al 21 maggio p.v.**

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l'anno corrente rimane articolato in 6 comunicazioni (rifiuti, veicoli fuori uso, imballaggi, RAEE, rifiuti urbani, produttori AEE) che devono essere presentate dai soggetti tenuti all'adempimento:

- produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
- gestori di impianti di smaltimento/recupero
- trasportatori conto terzi
- commercianti e gli intermediari di rifiuti pericolosi e non pericolosi (senza detenzione)
- Comuni o loro Unioni e/o Consorzi e Comunità Montane, il Conai e i Consorzi di filiera e i soggetti che effettuano attività di trattamento veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali (autodemolitori)
- produttori di AEE e sistemi collettivi di finanziamento (Consorzi RAEE) che dovranno effettuare la comunicazione annuale dell'immesso attraverso il sito del registro www.registroaee.it

Non sono invece tenuti alla presentazione del MUD i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da attività artigianali/industriali fino a 10 dipendenti, i trasportatori in conto proprio di rifiuti non pericolosi, i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da attività di commercio e servizi.

Come ogni anno, l'Associazione si rende disponibile a fornire il servizio di compilazione ed inoltro della domanda: le imprese che intendono avvalersi del servizio per la presentazione del MUD dovranno inviare la documentazione necessaria entro il 15 aprile 2022 rivolgendosi all'Area Tecnica dell'Associazione (a disposizione anche per eventuali informazioni) a:

Rita Di Luciano



0544/280211



diluciano@confimromagna.it

**AGEVOLAZIONI
PER LE IMPRESE GASIVORE A PARTIRE DAL 2022**

Lo scorso 21 dicembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale n. 541 che approva quanto previsto nel 2017 con la Legge europea in merito alla rimodulazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema gas, che verrà avviata nel nostro paese a partire dal 2022.

Nello specifico le imprese gasivore, ovvero quelle imprese che registrano grossi consumi di gas naturale per scopi produttivi, potranno richiedere la riduzione delle componenti tariffarie RETIG, relativa al trasporto del gas, e REIG, relativa alle spese di distribuzione.

Sono previste le seguenti novità rispetto al primo Decreto Ministeriale 2 marzo 2018 che aveva introdotto la definizione di "gasivori" senza però divenire mai operativo:

1. L'agevolazione si applica al solo gas per usi non energetici, quindi né come combustibile per il riscaldamento, né come carburante per motori a combustione;
2. Le aziende ammesse all'agevolazione sono quelle che presentano un codice ATECO primario tra quelli riportati in allegato al Decreto stesso;
3. L'anno 2020 non viene considerato ai fini dei valori da utilizzare per il calcolo dell'ammissibilità, che saranno valutati sul triennio n-4 n-2 (viene escluso appunto il 2020 causa Covid-19), dove n è l'anno di agevolazione;
4. I requisiti per godere dell'agevolazione sono:
 - a) indice IFAT (intensità gas sul fatturato) \geq 2% oppure indice IVAL (intensità gas sul Valore Aggiunto Lordo) \geq 20%;
 - b) avere un consumo minimo di 1 GWh/anno pari a 94.582 Smc/anno;
 - c) avere al momento della presentazione della domanda (o al più tardi entro il 31/12 dell'anno di presentazione della domanda stessa), in alternativa:
 - un sistema di gestione dell'energia certificato secondo la norma ISO 50001;
 - aver effettuato ed inviato ad ENEA una diagnosi energetica in corso di validità ed aver effettuato almeno un intervento tra la diagnosi precedente e la successiva;
5. Tutte le imprese con consumi maggiori di 1.000.000 Smc/anno (di gas per uso non energetico) dal 01/01/2022 non pagheranno inoltre le componenti RETIG e REIG per i consumi superiori a tale soglia nell'anno solare

Come già avviene per le imprese energivore, la CSEA (Cassa Servizi Energetici ed Ambientali) per ogni anno di competenza realizzerà e pubblicherà l'elenco delle imprese beneficiarie, ossia quelle ammesse all'agevolazione.

Le imprese che ambiscono all'inclusione in tali elenchi dovranno presentare apposita istanza che attesti il possesso dei requisiti necessari per ogni anno di competenza, nei modi e nei tempi che verranno stabiliti da ARERA con specifiche delibere attualmente in fase di definizione.

Consenergy 2000

Consorzio per l'energia

☎ 0544 280211

✉ info@consenergy2000.it**Dott. Federico Marangoni**

☎ 0544/280214 (diretto)

☎ 347/0972662

✉ marangoni@confimiromagna.it**Dott. Ing. Magda Melandri**

☎ 0544/280225 (diretto)

☎ 342/1104258

✉ melandri@confimiromagna.it



Il Ministro della Transizione Ecologica

VISTA la legge 20 novembre 2017, n. 167, recante “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2017*” (di seguito Legge europea 2017) e, in particolare, l’articolo 21 che stabilisce che:

- a) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (oggi Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, di qui in poi ARERA), al fine di consentire la rideterminazione dell’applicazione al settore industriale dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas il cui gettito è destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione, sono definite le imprese a forte consumo di gas naturale, in base a requisiti e parametri relativi ai livelli minimi di consumo, all’incidenza del costo del gas naturale sul valore dell’attività d’impresa e all’esposizione delle imprese alla concorrenza internazionale da inserire in un apposito elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale;
- b) su indirizzo adottato dal Ministro dello sviluppo economico, ARERA provvede alla rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas, il cui gettito è destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione, e dei criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali, tenendo conto della definizione delle imprese a forte consumo di gas naturale, nel rispetto dei requisiti e dei limiti stabiliti nella citata comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01 e applicando parametri di riferimento per l’efficienza del consumo di gas a livello settoriale;
- c) ARERA adotta i provvedimenti necessari a garantire che tutti i consumi di gas superiori a 1 milione di Sm³/anno per usi non energetici non siano assoggettati all’applicazione dei corrispettivi tariffari stabiliti per la copertura degli oneri generali del sistema del gas il cui gettito è destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione;
- d) i provvedimenti adottati in applicazione della misura assicurino l’invarianza del gettito tributario e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” che ha istituito il Ministero della transizione ecologica che assume le competenze in materia di politica energetica del Ministero dello sviluppo economico;

VISTO l’articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 che ha stabilito che, in applicazione dell’articolo 17 della



Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, siano definite le imprese a forte consumo di energia, in base a requisiti e parametri relativi a livelli minimi di consumo ed incidenza del costo dell'energia sul valore dell'attività d'impresa;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (da qui in poi Regolamento GBER) e, in particolare, l'articolo 44, che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune ed esenti dall'obbligo di notifica gli *Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali in conformità della direttiva 2003/96/CE*;

VISTA la Comunicazione (2014/C 200/01) della Commissione europea recante *“disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020”*, che si applica dal 1 luglio 2014 al 31 dicembre 2020 ed in particolare il paragrafo 3.7.1 che disciplina gli aiuti sotto forma di sgravi od esenzioni da tasse ambientali;

VISTA la Comunicazione (2020/C 224/02) della Commissione europea relativa alla proroga e alla modifica degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, di aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà;

VISTA la Comunicazione (2014/C 249/01) della Commissione europea recante *“Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”*;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il Regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda i termini di proroga e il Regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la proroga al 31 dicembre 2023 e gli adeguamenti pertinenti, tra cui l'applicabilità *“alle imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà ma lo sono diventate nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021”*;

VISTO il decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102, come modificato dal decreto legislativo 14 luglio 2020, n.73, recante *“Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”*;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018 che disciplina i criteri generali per l'iscrizione nell'Elenco delle imprese a forte consumo di gas, rinviando ad un successivo decreto ministeriale, da adottare sentita ARERA, la definizione dei livelli di agevolazione secondo i parametri previsti;

CONSIDERATO che:



- i. i corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas ricadono nella disciplina europea delle imposte indirette prevista dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2003/96;
- ii. i corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas destinati al sostegno delle misure a favore dell'efficienza energetica mirano a ridurre gli effetti negativi dell'uso del gas promuovendo la decarbonizzazione dei processi produttivi;
- iii. gli oneri gravanti in tariffa per il sostegno allo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas e all'efficienza energetica sono sostenuti da tutti i consumatori di energia, in funzione dei volumi di energia consumati, nella forma di oneri supplementari applicati alle tariffe di trasporto e distribuzione dell'energia;
- iv. la riduzione e l'esenzione di tasse ambientali a favore delle imprese ad alto consumo di gas che operano nei settori esposti alla concorrenza internazionale si rendono necessarie, durante il processo di transizione energetica e fino a soluzioni tecnologiche che modifichino il consumo di gas nel processo di lavorazione, per limitare il rischio di posizioni di svantaggio competitivo tale da compromettere la base produttiva e di conseguenza ostacolare un livello più elevato di tutela ambientale;
- v. lo stesso trattamento di esenzione vada riconosciuto per l'uso del gas come materia prima per uso non energetico;

RITENUTO:

- i. di stabilire che il beneficio della misura sia applicato ai settori produttivi esposti alla concorrenza internazionale caratterizzati da un livello non inferiore al 4% della intensità di scambi commerciali individuata dal documento della Commissione Europea "*EU ETS phase 4 Preliminary Carbon Leakage List, Carbon Leakage Indicator underlying data*";
- ii. che non siano escluse le imprese di recente costituzione;
- iii. che l'accesso alla misura sia condizionato alla conformità dell'impresa beneficiaria al rispetto dei parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di gas a livello settoriale indicati dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102;
- iv. ai fini dell'inquadramento della misura nell'ambito dell'articolo 44 del Regolamento GBER, di adottare un unico decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 21, commi 1 e 2, della Legge europea 2017 e conseguentemente abrogare il decreto ministeriale del 2 marzo 2018;

VISTO l'allegato A alla delibera del 20 marzo 2019 n. 114/2019/R/gas dell'ARERA recante Criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione (2020-2023);



VISTO l'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato";

VISTO il Regolamento 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 9, comma 1, del predetto Regolamento, che prevede che, al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato, il soggetto concedente è tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del Registro medesimo;

SENTITA l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente che si è espressa favorevolmente con il parere 23 novembre 2011 527/2021/I/gas sulla disciplina recante rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale;

RITENUTO in relazione alle valutazioni formulate dall'ARERA nel proprio parere:

- a. di stabilire la decorrenza della misura a partire dal 1° aprile 2022;
- b. di prevedere che alle imprese a forte consumo di gas naturale, che non accedono alla misura in ragione del valore aggiunto lordo, siano riconosciute le agevolazioni solo se il rapporto tra il costo sostenuto per il gas naturale e il fatturato è pari almeno al 2%;
- c. di prevedere che, in presenza di un valore aggiunto lordo negativo, l'impresa non può accedere alle agevolazioni calcolate rispetto al medesimo valore aggiunto lordo;
- d. di prevedere che non si tiene conto dei dati 2020 ai fini della determinazione dell'intensità gasivora e dei consumi medi delle imprese, nonché della contribuzione rispetto al valore aggiunto lordo;
- e. di rafforzare lo scambio informativo relativo all'adozione da parte delle imprese gasivore di misure per l'uso efficiente dell'energia.



DECRETA

Articolo 1

(Finalità e oggetto)

1. Il presente decreto ha la finalità di definire un regime di aiuti ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, mediante la rideterminazione, a decorrere dal 1° aprile 2022, dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale, connessi al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto stabilisce:
 - a) l'istituzione di un elenco nazionale delle imprese a forte consumo di gas naturale ed i requisiti delle imprese che possono esservi iscritte;
 - b) la tipologia dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas di cui al comma 1;
 - c) i livelli di contribuzione minima applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale e le relative indicazioni in materia di invarianza del gettito;
 - d) i criteri per riconoscere l'esenzione per le imprese che utilizzano il gas naturale come materia prima per uso non combustibile;
 - e) i criteri generali relativi alla cumulabilità delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di gas naturale considerando, qualora siano attive, anche quelle relative al consumo di energia elettrica;
 - f) i parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di gas a livello settoriale applicati alle imprese beneficiarie.
3. Non accedono alle agevolazioni di cui al comma 1 le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente "*Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà*".

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
 - a) *Regolamento GBER*: il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014,



che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modifiche e integrazioni;

- b) *Linee Guida CE*: la Comunicazione (2014/C 200/01) della Commissione europea recante “disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020”;
- c) *Componente RE^{TIG}*: componente tariffaria relativa al trasporto, espressa in euro/Sm³, definita dalla ARERA a copertura degli oneri per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale ad eccezione degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 22 e all’articolo 32 del decreto legislativo n. 28/11;
- d) *Componente RE^{IG}*: componente tariffaria relativa alla distribuzione, espressa in euro/Sm³, definita dalla ARERA a copertura degli oneri relativi alle misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale ad eccezione degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 22 e all’articolo 32 del decreto legislativo n. 28/11;
- e) *Consumo di gas naturale*: consumo medio di gas naturale dell’impresa nel triennio che va da $n-4$ a $n-2$ dove n è l’anno in cui è riconosciuta l’agevolazione;
- f) *Prezzo medio del gas naturale*: prezzo medio per utenti finali con livelli simili di consumo, calcolato annualmente sommando il prezzo di mercato del gas naturale all’ingrosso, i corrispettivi di trasporto applicati nei punti di riconsegna del gas e, ove dovuti, i corrispettivi di distribuzione e misura, le tasse vigenti e gli oneri generali di sistema gas, ove non già ricompresi nei corrispettivi di trasporto, senza considerare le agevolazioni, nell’ultima annualità del periodo di riferimento;
- g) *VAL*: valore medio triennale del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato, al netto di eventuali imposte indirette e degli eventuali sussidi, calcolato per il periodo di riferimento;
- h) *Fatturato*: valore medio triennale del volume di affari dichiarato dall’impresa ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, calcolato per il periodo di riferimento;
- i) *Intensità gasivora*: indice, relativo ad una impresa, calcolato come rapporto tra i costi relativi al consumo di gas naturale ed il VAL ovvero il fatturato, calcolato per il periodo di riferimento;
- l) *Periodo di riferimento*: per ciascun anno di competenza “ n ”, anno di fruizione delle agevolazioni, è il triennio che va da “ $n-4$ ” a “ $n-2$ ”, salvo che per le imprese di recente costituzione, ossia imprese costituite da meno di un anno dall’anno di competenza;
- m) *Imprese di recente costituzione*: imprese costituite almeno nell’anno $n-1$ rispetto all’anno di competenza “ n ” dove “ n ” è l’anno in cui è riconosciuta l’agevolazione incluse le imprese costituite negli anni precedenti all’anno $n-1$ la cui attività produttiva e l’associato impiego di gas naturale risultino differiti al medesimo anno $n-1$;
- n) *Primo anno di attività*: con riferimento alle imprese di recente costituzione, il periodo intercorrente tra la data di costituzione o l’inizio dell’attività produttiva dell’impresa nell’anno $n-1$ e il 31 dicembre del medesimo anno $n-1$;



- o) *Gas per uso non energetico*: ai sensi dell'articolo 2, par. 4, della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, uso del gas naturale per fini diversi dall'utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento ovvero per usi combinati ai soli fini di riduzione chimica, limitatamente all'uso del gas destinato alla trasformazione in prodotti non energetici e per fini non energetici.
- p) *ARERA*: l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente;
- q) *CSEA*: Cassa per i servizi energetici ed ambientali;
- r) *ENEA*: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile.

Articolo 3

(Imprese a forte consumo di gas naturale)

1. Sono considerate imprese a forte consumo di gas naturale, ai fini del presente decreto, le imprese che hanno un consumo medio di gas naturale, calcolato per il periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno (ovvero 94.582 Sm³/anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm³), e che operano nei settori di cui all'allegato 1 al presente decreto.
2. La CSEA, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ARERA, costituisce, in riferimento a ciascun anno di competenza, l'Elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al comma 1.

Articolo 4

(livelli di contribuzione minima)

1. Gli oneri generali del sistema del gas destinati al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione oggetto della rideterminazione dei corrispettivi dovuti dalle imprese a forte consumo di gas sono la componente RE^{IG} e al componente RE^{TIG} di cui all'articolo 1.
2. I livelli di contribuzione minima alla componente RE^{IG} e RE^{TIG} da applicare a decorrere dal 1° aprile 2022, sono stabiliti come segue:
 - a) per le imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivora su VAL maggiore o uguale al 20%, il livello di contribuzione agli oneri RE^{IG} e RE^{TIG} è pari al minor valore tra quello riportato nella tabella 1, in funzione dell'intensità gasivora su VAL, e il valore applicabile ai sensi della lettera b) del presente articolo:

**Classe di intensità gasivora
rispetto al VAL**

**Livello di contribuzione
rispetto alle componenti
 RE^{TIG} e RE^{IG}**



$20\% \leq i_{VAL} < 30\%$	<i>1,5% VAL</i>
$30\% \leq i_{VAL} < 40\%$	<i>0,8% VAL</i>
$40\% \leq i_{VAL} < 50\%$	<i>0,6% VAL</i>
$i_{VAL} \geq 50\%$	<i>0,5% VAL</i>

Tabella 1

- b) per le imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivora su VAL inferiore al 20%, il livello di contribuzione è pari a quello indicato in tabella 2, in funzione dell'intensità gasivora su fatturato.

Classe di intensità gasivora rispetto al fatturato	Livello di contribuzione rispetto alle componenti RE^{TIG} e RE^{IG}
$i_{fat} < 2\%$	<i>100%</i>
$i_{fat} \geq 2\%$	<i>20%</i>

Tabella 2

3. Nel caso in cui il VAL e l'intensità gasivora rispetto al VAL risultino negativi, l'impresa non può accedere ai benefici di cui al comma 2, lettera a).

Articolo 5

(Modalità di calcolo dell'intensità gasivora)

1. Ai fini del calcolo dell'intensità gasivora rispetto al VAL o al fatturato dell'impresa, di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) e lettera b), l'ARERA, con propri provvedimenti:
 - a) calcola annualmente il prezzo medio del gas naturale;
 - b) emana disposizioni operative per la determinazione del VAL e del fatturato.
2. Nel caso di imprese di recente costituzione, per il primo anno di attività sono utilizzati i dati di consumo e di VAL o di fatturato stimati con riferimento al periodo di attività, sulla base di un rapporto predisposto dall'impresa interessata anche in base all'extrapolazione dei dati effettivi disponibili. Al termine del primo anno di attività, sulla base di dati certificati, la CSEA effettua una verifica ex post per accertare l'ammissibilità dell'impresa e il rispetto dei limiti di contribuzione di cui al presente decreto. In base all'esito della verifica, sono



effettuate compensazioni o eventuali recuperi. Successivamente, si utilizza la media dei dati disponibili, fino all'utilizzo della serie completa di dati sul periodo di riferimento.

Articolo 6

(Raccolta tariffaria)

1. L'ARERA provvede alla raccolta tariffaria del maggior gettito necessario a carico dei clienti finali non agevolati adottando criteri di flessibilità temporale e gradualità, in particolare per bilanciare incrementi di costo della bolletta del gas naturale, anche riconducibili ad effetti congiunturali.

Articolo 7

Imprese esonerate dal pagamento delle componenti RE^{IG} e RE^{TIG}

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 l'impresa con consumi superiori a 1 milione di Sm³/anno di gas naturale per uso non energetico non è assoggettata al pagamento delle componenti tariffarie RE^{TIG} e RE^{IG} per i consumi superiori a tale soglia nell'anno solare.
2. Ai fini della determinazione dei livelli di contribuzione di cui all'articolo 4 applicati al consumo di gas naturale per uso non energetico non esonerato ai sensi del comma 1, si considera l'intero consumo di gas dell'impresa.
3. L'ARERA adotta i provvedimenti in attuazione dell'articolo 21, comma 3, della legge europea 2017, assicurando la copertura dell'esonero secondo le modalità indicate al precedente articolo 6.
4. La CSEA, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ARERA, in riferimento a ciascun anno di competenza, dà separata evidenza nell'Elenco di cui all'articolo 3, comma 2, delle imprese con consumo di gas superiori a 1 milione di Sm³/anno per usi non energetici.

Articolo 8

(Parametri di riferimento per l'efficienza del consumo)

- 1) Sono ammesse alle agevolazioni di cui agli articoli 4 e 7 del presente decreto, le imprese che, al momento della presentazione della domanda nell'anno di riconoscimento del beneficio, adottano le misure per l'uso efficiente dell'energia in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 102/2014.
- 2) Per le finalità di cui al comma 1, le imprese:
 - a) adottano un sistema di gestione conforme alle norme ISO 50001;
 - b) ovvero, sono titolari della diagnosi energetica conforme all'allegato 2 del medesimo decreto legislativo 102/2014, comunicata all'ENEA ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 5, del medesimo decreto legislativo e in corso di validità, con evidenziazione dei parametri di riferimento per l'efficienza dei consumi di gas naturale in ciascun settore.



Le imprese titolari della diagnosi energetica sono obbligate a dare attuazione ad almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalla diagnosi stessa nell'intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva, dandone opportuna comunicazione nella diagnosi successiva all'intervento stesso.

- 3) In sede di prima applicazione, le imprese beneficiarie possono accedere alla misura di cui al presente decreto assumendosi l'impegno ad ottemperare a quanto previsto dalle lettere a) o b) del comma 2 nel corso dell'anno di riconoscimento del beneficio.
- 4) L'impresa è tenuta alla restituzione del beneficio riconosciuto nei seguenti casi:
 - a) in sede di prima applicazione del presente decreto, per la mancata ottemperanza a quanto previsto nelle lettere a) o b) del comma 2 nel corso dell'anno di riconoscimento del beneficio;
 - b) periodo di riconoscimento del beneficio non coperto dalle misure di cui alle lettere a) o b) del comma 2 in corso di validità;
 - c) mancata effettuazione dell'intervento di efficienza individuato dalla diagnosi energetica nell'intervallo di tempo che intercorre tra la diagnosi medesima e la successiva, per tutto il periodo dell'intervallo.

Articolo 9

(Modalità di accesso e verifica del rispetto dei requisiti)

1. La CSEA, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ARERA, costituisce, in riferimento a ciascun anno di competenza, l'Elenco delle imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui agli articoli 3 e 7.
2. Ai fini dell'inserimento negli Elenco di cui al comma 1, le imprese presentano dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 attestante il possesso dei requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 7, nonché di quanto stabilito dall'articolo 8.
3. L'ARERA, con propri provvedimenti, stabilisce:
 - a) le tempistiche e le modalità con le quali sono presentate le dichiarazioni di cui al comma 2, nonché le modalità con le quali sono effettuate verifiche e controlli, anche a campione, sui dati dichiarati per l'inserimento negli elenchi di cui al comma 1. A tal fine, l'ARERA attiva, per i profili fiscali, collaborazioni con l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza;
 - b) le modalità per la copertura, a carico delle imprese agevolate, dei costi amministrativi sostenuti dalla CSEA per la costituzione e l'aggiornamento degli elenchi di cui al presente decreto.
4. ENEA comunica alla CSEA le informazioni necessarie ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'articolo 8, comma 4.



Articolo 10

(Disposizioni transitorie e finali, abrogazioni e pubblicazione)

1. Per tenere conto dei potenziali effetti dell'emergenza dovuta al Covid 19, i parametri relativi al VAL, ai consumi e al fatturato dell'impresa sono assunti pari alla media aritmetica su due anni del periodo di riferimento, con esclusione dei dati dell'annualità 2020, ai fini del calcolo:
 - i) dell'intensità gasivora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i);
 - ii) della verifica della soglia di accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 1;
 - iii) del livello di contribuzione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a);
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione per le agevolazioni di competenza dell'anno 2022 con riferimento alle imprese per le quali sono disponibili esclusivamente i dati di consumo di gas naturale, VAL e fatturato dell'anno 2020.
3. Per l'anno di competenza 2022, il prezzo del gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), è determinato dall'Autorità con riferimento all'anno 2019.
4. La CSEA provvede a pubblicare sul proprio sito internet gli elenchi di cui agli articoli 3 e 7 e trasmette annualmente al Ministero della transizione ecologica e all'ARERA una relazione sullo stato di attuazione della misura.
5. La CSEA garantisce l'adempimento degli obblighi di pubblicità e informazione di cui all'articolo 9 del Regolamento GBER attraverso la pubblicazione delle informazioni ivi indicate sul Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
6. Il presente regime di aiuti sarà oggetto di relazioni annuali trasmesse dal Ministero della transizione ecologica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 11, lettera b), del Regolamento GBER.
7. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018 di attuazione dell'articolo 21, comma 1, della legge 167 del 2017 è abrogato.
8. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

Il Ministro



ROBERTO CINGOLANI
MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE
ECOLOGICA
MINISTRO
21.12.2021 14:31:58
UTC



Allegato 1

Elenco dei settori in cui operano le imprese a forte consumo di gas naturale con un indice di intensità di scambi internazionali non inferiore al 4%¹.

NACE	Classificazione ATECO	Intensità di scambi internazionali
05.10	Estrazione di antracite	62,1%
06.10	Estrazione di petrolio greggio	60,7%
06.20	Estrazione di gas naturale	27,4%
07.10	Estrazione di minerali metalliferi ferrosi	86,4%
07.29	Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi	83,7%
08.11	Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia	35,3%
08.12	Estrazione di ghiaia, sabbia; estrazione di argille e caolino	8,0%
08.91	Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti	62,3%
08.92	Estrazione di torba	8,8%
08.93	Estrazione di sale	14,1%
08.99	Altre attività estrattive n.c.a.	173,3%
10.11	Lavorazione e conservazione di carne	13,1%
10.12	Lavorazione e conservazione di carne di volatili	6,5%
10.13	Produzione di prodotti a base di carne (compresa la carne di volatili)	5,4%
10.20	Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi	44,5%
10.31	Lavorazione e conservazione delle patate	12,2%
10.32	Produzione di succhi di frutta e di ortaggi	25,1%
10.39	Altra lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi	25,5%
10.41	Produzione di oli e grassi	43,4%
10.42	Produzione di margarina e di grassi commestibili simili	14,9%
10.51	Lavorazione del latte e produzione di latticini	10,6%
10.52	Produzione di gelati	5,0%
10.61	Lavorazione delle granaglie	10,2%
10.62	Produzione di amidi e di prodotti amidacei	18,5%
10.72	Produzione di fette biscottate e di biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati	11,6%
10.73	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili	15,2%
10.81	Produzione di zucchero	19,7%
10.82	Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie	21,5%
10.83	Lavorazione del tè e del caffè	22,7%
10.84	Produzione di condimenti e spezie	17,4%
10.85	Produzione di pasti e piatti preparati	20,2%
10.86	Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici	57,8%

¹ Elaborazione del documento della Commissione europea “EU ETS phase 4 Preliminary Carbon Leakage List, Carbon Leakage Indicator underlying”, https://ec.europa.eu/clima/events/stakeholder-meeting-results-preliminary-carbon-leakage-list-phase-4-eu-emissions-trading_en



10.89	Produzione di altri prodotti alimentari n.c.a.	21,6%
10.91	Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento	4,8%
10.92	Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali domestici	11,6%
11.01	Distillazione, rettifica e miscelatura di alcolici	65,2%
11.02	Produzione di vini da uve	38,7%
11.03	Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta	9,1%
11.04	Produzione di altre bevande fermentate non distillate	25,9%
11.05	Fabbricazione di birra	10,6%
11.06	Fabbricazione di malto	32,7%
11.07	Produzione di bibite analcoliche, di acque minerali e di altre acque in bottiglia	7,9%
12.00	Produzione di tabacchi	28,1%
13.10	Preparazione e filatura di fibre tessili	46,5%
13.20	Tessitura	59,2%
13.30	Finissaggio dei tessuti, degli articoli di vestiario e attività similari	65,9%
13.91	Fabbricazione di tessuti a maglia	65,9%
13.92	Fabbricazione di articoli tessili, esclusi gli articoli di abbigliamento	58,9%
13.93	Fabbricazione di tappeti e moquette	36,0%
13.94	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti	44,8%
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di abbigliamento	38,5%
13.96	Fabbricazione di tessuti per uso tecnico e industriale	45,4%
13.99	Fabbricazione di altri prodotti tessili n.c.a.	35,7%
14.11	Confezione di abbigliamento in pelle	83,0%
14.12	Confezione di indumenti da lavoro	57,4%
14.13	Confezione di altro abbigliamento esterno	97,2%
14.14	Confezione di biancheria intima	92,5%
14.19	Confezione di altri articoli di abbigliamento ed accessori	114,8%
14.20	Confezione di articoli in pelliccia	85,7%
14.31	Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia	48,9%
14.39	Fabbricazione di altri articoli di maglieria	91,0%
15.11	Preparazione e concia del cuoio; preparazione e tintura di pellicce	52,4%
15.12	Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria	102,9%
15.20	Fabbricazione di calzature	72,6%
16.10	Taglio e piallatura del legno	27,6%
16.21	Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno	23,6%
16.22	Fabbricazione di pavimenti a parquet assemblati	36,6%
16.23	Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia	7,4%
16.24	Fabbricazione di imballaggi in legno	8,5%
16.29	Fabbricazione di altri prodotti in legno, fabbricazione di articoli in sughero, paglia e materiali da intreccio	35,2%
17.11	Fabbricazione di pasta-carta	48,1%
17.12	Fabbricazione di carta e di cartone	27,8%
17.21	Fabbricazione di carta e cartoni ondulati e di imballaggi di carta e cartone	6,0%
17.22	Fabbricazione di prodotti di carta e cartone per uso domestico e igienico-sanitario	16,1%



17.23	Fabbricazione di prodotti cartotecnici	16,5%
17.24	Fabbricazione di carta da parati	51,0%
17.29	Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone	14,0%
18.11	Stampa di giornali	5,3%
18.12	Altra stampa	5,3%
18.13	Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media	5,3%
18.14	Legatoria e servizi connessi	5,3%
18.20	Riproduzione di supporti registrati	5,3%
19.10	Fabbricazione di prodotti di cokeria	108,9%
19.20	Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio	25,8%
20.11	Fabbricazione di gas industriali	6,0%
20.12	Fabbricazione di coloranti e pigmenti	48,5%
20.13	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici	54,0%
20.14	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici	49,0%
20.15	Fabbricazione di fertilizzanti e di composti azotati	31,8%
20.16	Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie	36,0%
20.17	Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie	55,1%
20.20	Fabbricazione di fitofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura	55,6%
20.30	Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici	27,0%
20.41	Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura	26,0%
20.42	Fabbricazione di profumi e cosmetici	65,7%
20.51	Fabbricazione di esplosivi	27,4%
20.52	Fabbricazione di colle	30,4%
20.53	Fabbricazione di oli essenziali	86,3%
20.59	Fabbricazione di altri prodotti chimici n.c.a.	58,0%
20.60	Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali	44,1%
21.10	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base	88,6%
21.20	Fabbricazione di preparati farmaceutici	82,7%
22.11	Fabbricazione di pneumatici e camere d'aria; rigenerazione e ricostruzione di pneumatici	47,4%
22.19	Fabbricazione di altri prodotti in gomma	37,7%
22.21	Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche	25,7%
22.22	Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche	15,5%
22.23	Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia	12,6%
22.29	Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche	24,1%
23.11	Fabbricazione di vetro piano	23,7%
23.12	Lavorazione e trasformazione del vetro piano	20,6%
23.13	Fabbricazione di vetro cavo	24,7%
23.14	Fabbricazione di fibre di vetro	28,4%
23.19	Fabbricazione e lavorazione di altro vetro incluso il vetro per usi tecnici	48,5%
23.20	Fabbricazione di prodotti refrattari	44,2%
23.31	Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti	41,1%
23.32	Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta	4,8%



23.41	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali	63,3%
23.42	Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica	42,0%
23.43	Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica	55,5%
23.44	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale	62,5%
23.49	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica	41,3%
23.51	Produzione di cemento	10,1%
23.52	Produzione di calce e gesso	4,9%
23.62	Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia	6,8%
23.65	Fabbricazione di prodotti in fibrocemento	11,9%
23.69	Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento	9,7%
23.70	Taglio, modellatura e finitura di pietre	39,8%
23.91	Fabbricazione di prodotti abrasivi	52,2%
23.99	Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi n.c.a	19,4%
24.10	Attività siderurgiche	25,7%
24.20	Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relative guarnizioni in acciaio	48,5%
24.31	Stiratura a freddo di barre	37,0%
24.32	Laminazione a freddo di nastri	13,6%
24.33	Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo	8,6%
24.34	Trafilatura a freddo	26,6%
24.41	Produzione di metalli preziosi	90,9%
24.42	Produzione di alluminio	35,2%
24.43	Produzione di piombo, zinco e stagno	30,6%
24.44	Produzione di rame	35,1%
24.45	Produzione di altri metalli non ferrosi	83,5%
24.46	Tattamento dei combustibili nucleari	36,3%
24.51	Fusione di ghisa	41,0%
24.52	Fusione di acciaio	4,3%
24.53	Fusione di metalli leggeri	4,3%
24.54	Fusione di altri metalli non ferrosi	4,3%
25.11	Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture	13,0%
25.12	Fabbricazione di porte e finestre in metallo	6,6%
25.21	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale	22,3%
25.29	Fabbricazione di altre cisterne, serbatoi e contenitori in metallo	21,1%
25.30	Fabbricazione di generatori di vapore, esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda	25,9%
25.40	Fabbricazione di armi e munizioni	90,5%
25.50	Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri	37,9%
25.61	Tattamento e rivestimento dei metalli	37,9%
25.62	Lavori di meccanica generale	37,9%
25.71	Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria	86,8%
25.72	Fabbricazione di serrature e cerniere	42,4%
25.73	Fabbricazione di utensileria	47,3%
25.91	Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi	24,0%



25.92	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo	15,7%
25.93	Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici, di catene e molle	28,6%
25.94	Fabbricazione di articoli di bulloneria	60,1%
25.99	Fabbricazione di altri prodotti in metallo n.c.a.	45,8%
26.11	Fabbricazione di componenti elettronici	84,4%
26.12	Fabbricazione di schede elettroniche integrate	40,1%
26.20	Fabbricazione di computer e unità periferiche	103,4%
26.30	Fabbricazione di apparecchiature per le comunicazioni	107,8%
26.40	Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo	62,8%
26.51	Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione	77,5%
26.52	Fabbricazione di orologi	133,2%
26.60	Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche	97,4%
26.70	Fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche	83,2%
26.80	Fabbricazione di supporti ottici e magnetici	102,1%
27.11	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici	67,6%
27.12	Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità	55,8%
27.20	Fabbricazione di batterie e accumulatori	61,5%
27.31	Fabbricazione di cavi a fibre ottiche	57,8%
27.32	Fabbricazione di altri fili e cavi elettronici ed elettrici	39,0%
27.33	Fabbricazione di attrezzature per cablaggio	67,3%
27.40	Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione	51,8%
27.51	Fabbricazione di elettrodomestici	52,2%
27.52	Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici	40,7%
27.90	Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche	66,5%
28.11	Fabbricazione di motori e turbine, esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli	55,2%
28.12	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche	47,7%
28.13	Fabbricazione di altre pompe e compressori	74,4%
28.14	Fabbricazione di altri rubinetti e valvole	63,8%
28.15	Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione	52,8%
28.21	Fabbricazione di forni, caldaie per il riscaldamento centrale e bruciatori per caldaie	72,6%
28.22	Fabbricazione di apparecchi di sollevamento e movimentazione	45,3%
28.23	Fabbricazione di macchine e attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)	105,3%
28.24	Fabbricazione di utensili portatili a motore	79,4%
28.25	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione	46,4%
28.29	Fabbricazione di altre macchine di impiego generale n.c.a.	65,7%
28.30	Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura	38,6%
28.41	Fabbricazione di macchine per la formatura dei metalli	55,8%
28.49	Fabbricazione di altre macchine utensili	58,5%
28.91	Fabbricazione di macchine per la metallurgia	43,2%
28.92	Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere	75,8%
28.93	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del	53,4%



	tabacco	
28.94	Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio	75,1%
28.95	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone	61,9%
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma	60,0%
28.99	Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali n.c.a.	70,0%
29.10	Fabbricazione di autoveicoli	41,4%
29.20	Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi e semirimorchi	18,6%
29.31	Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli	37,2%
29.32	Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli	28,0%
30.11	Costruzione di navi e di strutture galleggianti	83,2%
30.12	Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive	66,1%
30.20	Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario	25,2%
30.30	Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi	100,4%
30.40	Fabbricazione di veicoli militari da combattimento	4,4%
30.91	Fabbricazione di motocicli	55,5%
30.92	Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi	58,2%
30.99	Fabbricazione di altri mezzi di trasporto n.c.a.	48,2%
31.01	Fabbricazione di mobili per uffici e negozi	14,4%
31.02	Fabbricazione di mobili per cucina	8,8%
31.03	Fabbricazione di materassi	10,2%
31.09	Fabbricazione di altri mobili	36,8%
32.11	Conio di monete	56,3%
32.12	Fabbricazione di gioielli e articoli connessi	145,4%
32.13	Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili	99,1%
32.20	Fabbricazione di strumenti musicali	83,5%
32.30	Fabbricazione di articoli sportivi	74,6%
32.40	Fabbricazione di giochi e giocattoli	55,1%
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche	78,8%
32.91	Fabbricazione di scope e spazzole	59,8%
32.99	Altre industrie manifatturiere n.c.a	76,6%

**CONFIMI INDUSTRIA E ICE
WEBINAR E-COMMERCE E MARKETPLACE
GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO - ORE 11:00**

Proseguono i webinar organizzati da Confimi Industria sul tema “Gli accordi siglati da **ICE** con i **MARKETPLACE MONDIALI** a supporto dello **sviluppo dell’e-commerce** delle pmi”: questo terzo appuntamento si terrà

**giovedì 10 febbraio
dalle ore 11 alle ore 12:30**

Seguirà il programma dettagliato.

Nel frattempo le aziende interessate possono comunicare la loro adesione, entro martedì 8 febbraio p.v., a: ceccarelli@confimioromagna.it

L'appuntamento sarà ospitato sulla piattaforma Google Meet al link <https://meet.google.com/gfa-exns-ihk>

**MISSIONE IN GIAPPONE
SETTORE ALIMENTARE**

Segnaliamo alle aziende del comparto alimentare e agro-alimentare che Confimi Industria Alimentare ha avviato un'interlocazione programmatica con ICE-Agenzia allo scopo di realizzare un'organica azione esplorativa del mercato giapponese, Paese sensibile al Made in Italy alimentare, ma complesso nelle sue dinamiche di penetrazione.

Il progetto, che dovrebbe vedere il suo sviluppo tra la seconda metà del 2022 e la prima metà del 2023, prevede nelle sue linee generali:

- una prima missione incoming di importatori giapponesi per incontri B2B
- una successiva missione esplorativa di una delegazione di imprenditori Confimi Industria in Giappone, atta a incontrare distributori e importatori locali
- la partecipazione delle aziende aderenti alla Fiera **Foodex 2023**

Nel caso in cui questo progetto potrebbe essere di suo interesse, la invitiamo a contattarci per segnalare eventualmente anche richieste, esigenze e/o proposte in modo da finalizzare al meglio questa fase di definizione delle intese progettuali con i tecnici dell'ICE-Agenzia.

Dott.ssa Benedetta Ceccarelli
Ufficio Comunicazione e Sviluppo



0544/280216



338/6644525



ceccarelli@confimiromagna.it

**LE PROCEDURE CONCURSUALI E I NUOVI TERMINI DI EMISSIONE
DELLE NOTE DI CREDITO**

Il c.d. “Decreto Sostegni-bis” (art. 18, DL n. 73/2021) ha ripristinato la disposizione che, in caso di mancato pagamento della fattura a seguito di procedure concorsuali, consente al cedente / prestatore di emettere la nota di variazione in diminuzione a partire dalla data in cui l’acquirente / committente è assoggettato alla procedura.

Non è pertanto necessario attendere l’esito della procedura stessa e il riscontro della relativa infruttuosità.

Inoltre, in capo al curatore / commissario non è più richiesta l’annotazione della nota di credito ricevuta.

Tali novità, oggetto di recenti chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate (Circolare 29.12.2021, n. 20/E), **sono applicabili alle procedure concorsuali aperte dal 26.5.2021, senza alcuna portata retroattiva.**

L’emissione di una nota di variazione (in aumento / diminuzione) ai fini IVA, **successiva all’emissione della fattura** è consentita, ai sensi dell’art. 26, DPR n. 633/72, al verificarsi di eventi che modificano l’imponibile e l’imposta.

È esclusa l’emissione della nota di variazione nell’ipotesi di operazioni documentate mediante documento commerciale (scontrino / ricevuta fiscale). A tal proposito si evidenzia che l’Agenzia ha riconosciuto la possibilità di rettificare lo scontrino in caso di reso, riportando sullo stesso la dicitura “rimborso per restituzione merce venduta”. L’Agenzia, inoltre, ha specificato che le indicazioni fornite in passato per la gestione del “reso merce” da parte dei commercianti al minuto trovano applicazione anche per i soggetti che utilizzano il Registratore Telematico

Mentre le variazioni in aumento sono obbligatorie, quelle in diminuzione sono facoltative e consentite al sussistere delle seguenti specifiche ipotesi:

- dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili;
- applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente;
- mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;
- mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali.

Con particolare riguardo alla disciplina delle **variazioni in diminuzione connesse al mancato pagamento dovuto all’assoggettamento dell’acquirente / committente ad una procedura concorsuale**, la Finanziaria 2016 aveva riconosciuto la possibilità di anticipare l’emissione della fattura alla data di apertura della procedura, anziché attendere l’infruttuosità della stessa.

Tale previsione, la cui applicazione avrebbe dovuto interessare le procedure concorsuali aperte dal 2017, però, di fatto non è mai stata applicata, perché con la Finanziaria 2017 era stata ripristinata la precedente disciplina.

Per effetto di quanto disposto dall’art. 18, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, l’art. 26 è stato nuovamente modificato (o, meglio, “aggiornato” ai principi comunitari sanciti dalla Corte di Giustizia UE, a causa dell’eccessiva durata delle procedure concorsuali) prevedendo una formulazione analoga a quella introdotta dalla Finanziaria 2016.

In particolare:

- è stata operata una **distinzione delle variazioni** connesse a cause di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili, da quelle collegate al mancato pagamento (in presenza

- di procedure concorsuali o a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose);
- con riguardo al caso di **mancato pagamento** dovuto all'assoggettamento dell'acquirente / committente ad una procedura concorsuale:
 - è stata ripristinata la possibilità per il cedente / prestatore di **emettere la nota di variazione a partire dalla data di assoggettamento del debitore alla procedura concorsuale**, con conseguente anticipazione del momento in cui viene recuperata l'IVA non incassata;
 - **non è più previsto l'obbligo**, per l'acquirente / committente, **di annotare la nota di variazione** e versare la relativa IVA, che pertanto resta a carico dell'Erario;
 - è stato **specificato puntualmente il momento** a decorrere dal quale il debitore si intende assoggettato alla procedura;
 - in caso di **successivo incasso**, in tutto o in parte, del corrispettivo per il quale è stata emessa la nota di variazione in diminuzione, è prevista l'emissione di una **nota di variazione in aumento**. L'acquirente / committente, qualora avesse annotato la nota di variazione in diminuzione, potrà detrarre l'IVA relativa alla variazione in aumento.

Le nuove previsioni si applicano con riferimento alle procedure concorsuali avviate (aperte) a decorrere dal 26.5.2021.

Si sottolinea che, **in caso di mancato incasso del corrispettivo**, non opera la limitazione temporale prevista dal comma 3 dell'art. 26 e la nota di variazione **può essere emessa anche decorso 1 anno** dall'effettuazione dell'operazione.

NOTE DI VARIAZIONE PER PROCEDURE CONCORSUALI APERTE FINO AL 25.5.2021

Per recuperare l'IVA relativa a fatture emesse nei confronti di un acquirente / committente assoggettato a **procedure concorsuali aperte fino al 25.5.2021**, è **necessario** che:

- il creditore abbia partecipato alla procedura. In particolare, nell'ipotesi del fallimento è richiesta l'avvenuta **insinuazione nel passivo fallimentare**; (è opportuno evidenziare che la Corte di Giustizia UE ha sancito il diritto del creditore alla riduzione dell'IVA assolta relativa ad un credito non recuperabile anche qualora lo stesso non si sia insinuato nel fallimento del debitore);
- la **procedura risulti infruttuosa**. A tale proposito è stato chiarito che la previsione dell'infruttuosità, riferita sia alle procedure esecutive individuali (ad esempio, pignoramento) sia a quelle concorsuali, comporta che il diritto del creditore ad emettere la nota di variazione possa essere esercitato solo quando lo stesso abbia la **giuridica certezza della irrecuperabilità del credito**.

MOMENTO DI EMISSIONE DELLA NOTA DI VARIAZIONE

Con particolare riferimento alle procedure concorsuali sono stati individuati i seguenti **momenti** di certezza della irrecuperabilità del credito, **a decorrere dai quali è consentita l'emissione della nota di credito**.

Procedura	Data dalla quale è consentito emettere la nota di variazione
Fallimento	<ul style="list-style-type: none"> • Scadenza del termine per proporre reclamo avverso il Decreto di chiusura del fallimento; ovvero • scadenza del termine per proporre osservazioni al Decreto con il quale il Giudice rende esecutivo il piano di riparto. <p>In caso di variazione del piano di riparto successiva al deposito dello stesso, il giorno a partire dal quale è possibile emettere la nota di variazione va individuato tenendo conto della data di deposito del progetto di riparto finale variato, in quanto <i>“è solo da tale data chesi è avuta certezza delle somme definitivamente distribuite ai creditori”</i>.</p>
Concordato preventivo	<p>Sentenza di omologazione e successivo adempimento del debitore agli obblighi assunti in sede concordataria. Qualora, a causa del mancato adempimento del debitore o di comportamenti dolosi, venga dichiarato il fallimento, la nota di credito può essere emessa soltanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dopo che il piano di riparto dell’attivo è divenuto definitivo; ovvero • in assenza del piano, a chiusura del fallimento. <p>Nel concordato preventivo l’infruttuosità riguarda, per lo più, la parte di crediti chirografari non soddisfatta dalla proposta del debitore.</p>
Concordato fallimentare	Passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato.
Liquidazione coatta amministrativa	Definitività del piano di riparto predisposto dalla competente Autorità.

L’emissione della nota di variazione in diminuzione è quindi possibile **soltanto alla chiusura della procedura**.

Va evidenziato che, oltre al caso di mancato pagamento per procedure concorsuali / procedure esecutive individuali, l’emissione della nota di variazione senza limiti temporali (salvo il termine per esercitare il diritto alla detrazione) è riconosciuta anche in presenza di un **piano attestato di risanamento / accordo di ristrutturazione dei debiti**, ossia, *“a procedure che, sebbene disciplinate dalla legge fallimentare, non hanno pienamente natura concorsuale, basandosi su un accordo / piano di ristrutturazione del debito che non presuppone lo stato d’insolvenza, ma serve ad evitarlo”*.

Relativamente a tali procedure, il momento di emissione della nota di variazione prescinde dall’infruttuosità delle stesse.

TERMINE FINALE DI EMISSIONE DELLA NOTA DI VARIAZIONE E DETRAZIONE IVA

Come ribadito dall’Agenzia delle Entrate, anche se non sono previsti limiti temporali per l’emissione del documento, al fine di evitare la perdita del diritto alla detrazione, **la nota di variazione può essere emessa al più tardi “con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto”**.

Secondo l’Agenzia, la nota di variazione **emessa decorso il predetto termine**:

- non legittima l’emittente alla detrazione;
- non obbliga alla registrazione chi la riceve.

Ai fini del diritto alla detrazione non ha, invece, alcuna rilevanza la data di ricezione della nota di credito.

Data a partire dalla quale il cedente può emettere la nota di variazione e detrarre l'IVA	Data di chiusura della procedura, ossia di accertamento della relativa infruttuosità (scadenza termine per proporre reclamo al piano di riparto / osservazioni al Decreto del Giudice che rende esecutivo il piano di riparto, per il fallimento, data della sentenza di omologazione e adempimento del debitore per il concordato preventivo, ecc.).
Data entro la quale il cedente può emettere la nota di variazione	Termine di presentazione del mod. IVA relativo all'anno di chiusura della procedura.

Così, ad esempio, in caso di fallimento dichiarato nel 2015, il cui termine per presentare osservazioni al piano di riparto è scaduto nel 2021, la nota di variazione può essere emessa a decorrere da tale data ed entro il 2.5.2022 (il 30.4 cade di sabato e l'1.5 è festivo), ossia entro il termine di presentazione del Mod. IVA 2022 relativo al 2021.

ADEMPIMENTI DEL CURATORE

In capo al curatore sussiste l'**obbligo**, relativamente ad un'operazione già annotata nel registro acquisti, **di rilevare la corrispondente variazione in aumento** nel registro fatture emesse / corrispettivi.

A tal proposito l'Agenzia ha precisato che tale adempimento:

- consente di evidenziare il credito vantato dall'Amministrazione finanziaria eventualmente esigibile nei confronti del fallito tornato in bonis;
- non comporta comunque l'inclusione dello stesso nel riparto finale, in quanto divenuto definitivo.

NOTE DI VARIAZIONE PER PROCEDURE CONCORDUALI APERTE DAL 26.5.2021

MOMENTO DI EMISSIONE DELLA NOTA DI VARIAZIONE

Nei confronti di un acquirente / committente assoggettato ad una **procedura concorsuale aperta dal 26.5.2021** il recupero dell'IVA tramite **l'emissione di una nota di variazione può avvenire**, in base al nuovo comma 3-bis dell'art. 26, **dalla data di apertura della procedura concorsuale**, senza necessità di attenderne l'esito.

Procedura	Data dalla quale è consentito emettere la nota di variazione
Fallimento	Data della sentenza dichiarativa
Concordato preventivo	Data del Decreto di ammissione alla procedura
Liquidazione coatta amministrativa	Data del provvedimento che ordina la liquidazione
Amministrazione straordinaria grandi imprese in crisi	Data del Decreto che dispone la procedura

Alla luce di quanto sopra risulta, quindi, **allineato il momento di emissione della nota di variazione ai fini IVA con quello di sussistenza dei requisiti per la deducibilità della perdita su crediti** ai fini delle imposte dirette (art. 101, TUIR).

A tale ultimo fine, infatti, non è necessario attendere l'infruttuosità della procedura, posto che in

presenza di una procedura concorsuale la deducibilità della perdita è consentita fin dall'assoggettamento (data della sentenza / Decreto, ecc.) del debitore alla stessa. Con riferimento agli accordi di ristrutturazione dei debiti / piani attestati di risanamento è confermato quanto già stabilito dalla disciplina previgente.

Procedura	Data dalla quale è consentito emettere la nota di variazione
Accordo ristrutturazione debiti	Data del Decreto di omologa dell'accordo
Piano attestato di risanamento	Data di pubblicazione nel Registro Imprese del piano stesso

FALLIMENTO SUCCESSIVO AL CONCORDATO PREVENTIVO

Qualora a seguito del mancato adempimento del debitore ammesso al concordato preventivo sia stato dichiarato il fallimento, considerata la rilevanza della data di apertura della procedura, mutuando i precedenti chiarimenti che sembrano attestare l'autonomia delle due procedure (e non la continuità tra le stesse), si può ritenere che rilevi la data della sentenza dichiarativa di fallimento. Da ciò consegue che qualora il concordato sia stato omologato prima del 26.5.2021 e a causa del mancato adempimento dello stesso sia stato dichiarato il fallimento dopo tale data, risulta possibile applicare la nuova disciplina, con conseguente emissione della nota di variazione a decorrere dalla relativa sentenza dichiarativa.

Sul punto è auspicabile un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

INSINUAZIONE AL PASSIVO

L'Agenzia ritiene che *“in aderenza alla nuova formulazione della norma ... l'emissione della nota di variazione in diminuzione (a decorrere dalla data di avvio della procedura concorsuale) e, conseguentemente, la detrazione dell'imposta non incassata, non risulti preclusa al cedente/prestatore (creditore) che non abbia effettuato l'insinuazione al passivo del credito corrispondente”*.

Al fine dell'emissione della nota di variazione **non è quindi richiesta l'insinuazione al passivo da parte del creditore** (l'Agenzia ha così “recepito” il principio sancito dalla Corte di Giustizia UE).

L'insinuazione al passivo, anche se non necessaria ai fini dell'emissione della nota di variazione, resta comunque opportuna qualora il creditore ritenga ancora possibile incassare il credito. Infatti, la mancata inclusione nello stato passivo esecutivo non consente al creditore di ottenere alcun soddisfacimento dalla procedura.

TERMINE FINALE DI EMISSIONE DELLA NOTA DI VARIAZIONE E DETRAZIONE IVA

Per effetto di quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 26

“il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto a portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25”.

In merito l'Agenzia, richiamando quanto affermato dalla Corte di Giustizia UE conferma che **l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA relativa a fatture di acquisto** è subordinato alla sussistenza dei seguenti 2 requisiti:

- presupposto (sostanziale) dell'**effettuazione dell'operazione**;
- presupposto (formale) del **possesso della fattura d'acquisto**.

Il momento da cui decorre il termine per esercitare il diritto alla detrazione è pertanto individuato nel momento in cui in capo all'acquirente / committente si verificano i suddetti 2 requisiti.

Va inoltre considerato che, come sopra accennato, tale diritto, può essere esercitato al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si sono verificati i predetti requisiti e con riferimento al medesimo anno.

In merito alle **note di variazione**, l'Agenzia evidenzia che, a seguito dell'emissione della nota entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si sono realizzati i presupposti per operare la variazione in diminuzione, **l'IVA risulta detraibile**:

- **nella relativa liquidazione periodica;**
ovvero, al più tardi
- **nella dichiarazione IVA di riferimento.**

Di fatto, ai fini della detrazione rileva anche il momento di emissione della nota di variazione.

Così, ad esempio, se il **presupposto per operare la variazione in diminuzione si è verificato nel 2021**, la nota di variazione può essere emessa, al più tardi, entro il termine di presentazione del mod. IVA 2022 relativo al 2021, ossia entro il 2.5.2022 (il 30.4 cade di sabato e l'1.5 è festivo).

Se la nota di variazione è emessa nel periodo 1.1 - 2.5.2022, la detrazione dell'IVA può essere operata:

- nell'ambito della liquidazione IVA del mese / trimestre 2022 di emissione della nota;
ovvero
- nel mod. IVA 2023 relativo al 2022 da presentare entro il 2.5.2023 (il 30.4 cade di domenica e l'1.5 è festivo).

In caso di mancato pagamento nell'ambito di procedure concorsuali, l'Agenzia nella Circolare n. 20/E così sintetizza i **diversi momenti di emissione della nota / detrazione** della relativa IVA.

Data a partire dalla quale il cedente può emettere la nota di variazione e detrarre l'IVA	Data di assoggettamento alla procedura (sentenza dichiarativa per il fallimento, Decreto di ammissione per il concordato preventivo, ecc.).
Data entro la quale il cedente può emettere la nota di variazione	Termine di presentazione del mod. IVA relativo all'anno di assoggettamento alla procedura.
Data entro la quale il cedente può detrarre l'IVA	<ul style="list-style-type: none"> • Liquidazione periodica IVA relativa al mese / trimestre in cui la nota è emessa; ovvero • al più tardi nel mod. IVA relativo all'anno di emissione della nota.

Sul punto l'Agenzia propone il seguente esempio esplicativo.

Esempio 1

- Cessione di un bene, con emissione della fattura (non pagata dal debitore) per € 45.000 + € 9.900 (IVA) in data 30.11.2021;
- fallimento del debitore il 10.1.2022.

Data a partire dalla quale il cedente può emettere la nota di variazione e detrarre l'IVA	10.1.2022
Data entro la quale il cedente può emettere la nota di variazione	2.5.2023 (termine presentazione mod. IVA 2023 relativo al 2022)

Data entro la quale il cedente può detrarre l'IVA	<p>Se la nota è emessa nel 2022 la detrazione va operata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella liquidazione periodica del mese / trimestre di emissione; <p>ovvero</p> <ul style="list-style-type: none"> • in sede di mod. IVA 2023 relativo al 2022, da presentare entro il 2.5.2023. <p>Se la nota è emessa nel 2023 (entro il 2.5) la detrazione va operata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella liquidazione periodica del mese / trimestre di emissione; <p>ovvero</p> <ul style="list-style-type: none"> • in sede di mod. IVA 2024 relativo al 2023, da presentare entro il 30.4.2024.
---	---

ADEMPIMENTI DEL CURATORE / COMMISSARIO

Il comma 5 dell'art. 26 prevede l'obbligo, in capo all'acquirente / committente, di registrare la nota di variazione emessa dal cedente / prestatore, nei limiti della detrazione operata, salvo il diritto alla restituzione di quanto corrisposto al cedente / prestatore a titolo di rivalsa.

In presenza di una **procedura concorsuale, in capo all'organo della stessa (curatore / commissario) non sussiste l'obbligo di annotazione** della nota di variazione emessa dal cedente / prestatore, quale variazione in aumento, nel registro fatture emesse / corrispettivi. Di conseguenza, l'organo della procedura **non è tenuto al versamento della relativa IVA**.

L'eccezione all'obbligo di annotazione non opera in presenza di **accordi di ristrutturazione** del debito e di **piani attestati di risanamento**: in tali casi, come confermato dall'Agenzia, **è necessario provvedere ad annotare** la nota di variazione e **a versare la relativa imposta**. Analogo obbligo sussiste per le note di variazione emesse nell'ambito di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

PROCEDURE ESECUTIVE INDIVIDUALI

La nota di credito può essere emessa anche in presenza di **procedure esecutive individuali** rimaste infruttuose. Una procedura esecutiva individuale è considerata in ogni caso **infruttuosa**:

- in caso di pignoramento presso terzi, se dal verbale di pignoramento redatto dall'Ufficiale giudiziario risulta che presso il terzo pignorato non vi sono beni / crediti da pignorare;
- in caso di pignoramento di beni mobili, se dal verbale di pignoramento redatto dall'Ufficiale giudiziario risulta la mancanza di beni da pignorare / impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
- nel caso in cui, dopo che per 3 volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

La nota di variazione emessa a seguito della procedura esecutiva individuale rimasta infruttuosa **deve essere annotata** da parte dell'acquirente / committente nel registro fatture emesse / corrispettivi.

SUCCESSIVO INCASSO DEL CORRISPETTIVO

Se a seguito dell'emissione della nota di credito per mancato incasso del corrispettivo in presenza di procedure concorsuali / accordo di ristrutturazione dei debiti / piano attestato di risanamento / procedure esecutive individuali infruttuose, il cedente / prestatore **incassa tutto o parte del corrispettivo, il nuovo comma 5-bis** dell'art. 26 prevede **l'obbligo di emissione** da parte dello stesso di una **nota di variazione in aumento** (nota di debito), divenendo nuovamente debitore dell'imposta.

Come evidenziato dall'Agenzia nella Circolare n. 20/E, il diritto alla detrazione dell'IVA a credito risultante dalla nota di debito matura in capo all'acquirente / committente **esclusivamente nel caso** in cui lo stesso abbia **annotato la nota di variazione in diminuzione e versato la relativa imposta**. Considerato che, come accennato, in presenza di procedure concorsuali l'organo della procedura non è tenuto all'annotazione della nota di credito, lo stesso non potrà detrarre l'imposta risultante dalla nota di debito, a meno che non abbia provveduto all'annotazione.

MANCATA EMISSIONE DELLA NOTA DI CREDITO

La **mancata emissione** della nota di variazione entro il termine previsto, **non legittima**, di per sé, *“ad adottare ... soluzioni dalle quali, in assenza dei requisiti previsti dalle relative previsioni normative, deriverebbe una violazione dei termini decadenziali stabiliti dalla norma”*.

Di conseguenza, qualora sia già decorso il termine per l'emissione della nota di variazione:

- **non è possibile presentare una dichiarazione integrativa IVA a favore** al fine di recuperare l'IVA versata, qualora non siano riscontrati errori / omissioni che “giustificano” la relativa presentazione.

Infatti, come evidenziato dall'Agenzia, l'emissione della nota di variazione:

- costituisce una facoltà cui è possibile rinunciare;
- assicura il rispetto del principio di neutralità dell'IVA, posto che a fronte del diritto alla detrazione in capo al cedente/prestatore sussiste l'obbligo di versare l'imposta in capo all'acquirente/committente.

La dichiarazione integrativa, invece, consente di recuperare l'IVA versata ma non consente il “riversamento” da parte del soggetto che l'ha detratta;

- **è possibile presentare una richiesta di rimborso, soltanto nel caso in cui il decorso del predetto termine non sia dovuto a “colpevole” inerzia** del contribuente. In particolare il soggetto interessato può richiedere il rimborso se, per **motivi ad esso non imputabili**, non è legittimato ad emettere la nota di variazione. È il caso, ad esempio, del contribuente che ha emesso una fattura con IVA e che, a seguito del passaggio al regime forfetario, non può emettere una nota di variazione in diminuzione per recuperare l'IVA versata e non incassata in quanto il predetto regime *“non consente l'esercizio del diritto alla detrazione”*.

Va evidenziato che la stessa Agenzia ha affermato che l'istituto del rimborso *“non può essere utilizzato ordinariamente per ovviare alla scadenza del termine di decadenza per l'esercizio del diritto alla detrazione, qualora tale termine sia decorso per «colpevole» inerzia del soggetto passivo”*.

MODALITÀ DI EMISSIONE DELLA NOTA DI CREDITO

Una questione operativa riguarda la modalità di emissione della nota di variazione e, in particolare, la necessità o meno di dare rilevanza non solo dell'IVA, ma anche dell'imponibile.

In merito va considerato che, secondo quanto chiarito dall'Agenzia *“la variazione in diminuzione ... deve essere operata sia riguardo all'imponibile che alla relativa imposta. Ciò discende oltre che dalla*

formulazione dell'articolo 26, secondo comma ... anche dalla ulteriore considerazione che i due presupposti (mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose) sono inscindibilmente legati alla cessione del bene o alla prestazione del servizio già eseguite e il loro verificarsi importa l'effetto di far venire meno, in tutto o in parte, ai soli fini dell'IVA, l'originaria operazione imponibile".

Nelle esemplificazioni proposte dall'Agenzia tale orientamento risulta essere ulteriormente confermato, posto che a fronte di un'operazione di cessione di un bene per € 45.000 + € 9.900 (IVA) è specificato che "il creditore emette nota di variazione in diminuzione per € -45.000 e imposta per € -9.900".

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE E ANNOTAZIONI SUI REGISTRI

Le variazioni in diminuzione, comprese quelle relative al mancato pagamento a seguito di procedure concorsuali / procedure esecutive rimaste infruttuose, possono essere effettuate dal cedente / prestatore e dall'acquirente / committente anche **mediante un'apposita annotazione in rettifica** (in negativo) rispettivamente nel registro fatture emesse / corrispettivi.

Di fatto, quindi, l'annotazione va riportata (con segno "meno") sullo stesso registro nel quale sono state annotate le operazioni che si intendono rettificare.

In alternativa è possibile istituire **appositi registri "sezionali"** delle variazioni (in aumento / in diminuzione).

A cura Studio Consulenti Associati - Ravenna

ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI RAPPORTI A TERMINE DI GIOVANI UNDER 36 O DI DONNE SVANTAGGIATE: PROROGATE LE AGEVOLAZIONI NEL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022

L'art. 1 della legge n. 178/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2021) ha, tra l'altro, disciplinato speciali misure agevolative volte sia all'assunzione di giovani che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età ^[*] (commi da 10 a 15 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37, n. 16, e n. 1 del 2021) e di donne svantaggiate ^[**] (commi da 16 a 19 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 41, n. 39, n. 15, n. 9, n. 2 e n. 1 del 2021), che al mantenimento dell'occupazione nelle regioni del Mezzogiorno (commi da 161 a 168).

Teli esoneri sono (art. 1, commi 14, 18, 164 e 165 della legge n. 178/2020)

- concessi ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 *final* del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, recante “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*” (c.d. *Temporary Framework*), nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione;
- soggetti all'autorizzazione della Commissione europea, ex art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Di conseguenza:

- le Autorità italiane hanno notificato le misure di cui si tratta alla **Commissione europea**, e questa ha **autorizzato**:
 - la decontribuzione relativa al mantenimento dell'occupazione nelle regioni del Mezzogiorno, con la decisione C(2021) 1220 *final* del 18 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2021;
 - l'esonero per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2021 di giovani che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età, con la decisione C(2021) 6827 *final* del 16 settembre 2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37/2021);
 - l'esonero per le assunzioni/trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2021 di donne svantaggiate, con decisione C(2021) 7863 *final* del 27 ottobre 2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 39/2021);
- in relazione alle predette misure agevolative l'INPS, con il messaggio 26/1/2022 n. 403, ha:
 - A) comunicato che la Commissione europea:
 - A.1) l'11 gennaio 2022, con la decisione C(2022) 171 *final*, ne ha **prorogato l'applicabilità al 30 giugno 2022**, termine finale di operatività del *Temporary Framework*. Di conseguenza: 1) i benefici in oggetto spetteranno anche per gli eventi incentivati (**assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani under 36 o di donne svantaggiate**) che si verificheranno nel periodo ricompreso tra l'1 gennaio 2022 e il 30 giugno 2022; 2) la “Decontribuzione Sud” potrà essere applicata fino al mese di competenza giugno 2022;

- A.2) con la sesta modifica del *Temporary Framework*, ha previsto che «il massimale di erogazione degli aiuti temporanei di cui alla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, è innalzato a:
- 290.000 euro per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;
 - 345.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
 - 2,3 milioni di euro per le imprese operanti in tutti gli altri settori».
- Pertanto, per la legittima applicazione dei benefici in argomento, dovrà tenersi conto dei nuovi massimali;
- B) precisato che:
- B.1) ai fini della corretta esposizione dei benefici riguardanti le agenzie di somministrazione, per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l'impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal CSC 7.07.08 e dal CA 9A) *“anche per la Decontribuzione Sud, come già indicato per l'esonero giovani e per l'esonero donne, dovrà essere concatenato alla data di assunzione/trasformazione il numero di matricola dell'azienda utilizzatrice, nel seguente formato AAAAMMGGMMMMMMMMMMMM (18 caratteri, ad esempio: 202106091234567890)”*;
- B.2) circa l'«assunzione/trasformazione di donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”», per l'individuazione dei settori e delle professioni validi per il 2022, è necessario fare riferimento al decreto ministeriale 17/12/2021 n. 402 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 47/2021);
- C) rinviato alle disposizioni già emanate - riportate in CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 41, n. 39, n. 37, n. 16, n. 15 e n. 9 del 2021 - con riferimento alle modalità di fruizione.

[*] L'art. 1, comma 100, della legge n. 205/2017 ha previsto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali - con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL e nel limite massimo di € 3.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile - a carico del datore di lavoro privato che, dall'1 gennaio 2018, assuma con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2018). L'esonero ha carattere strutturale e stabile e spetta con riferimento ai lavoratori che, alla data dell'assunzione incentivata: a) non abbiano compiuto il 30° anno di età (anche se per le assunzioni effettuate dall'1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, i lavoratori non dovevano aver compiuto il 35° anno di età - da ultimo, si veda CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 24/2020); b) non siano già stati occupati con contratto a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro.

L'art. 1, comma 10, della legge n. 178/2020, vigente dall'1 gennaio 2021, *“al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile”*, per le **nuove assunzioni a tempo indeterminato** e per le **trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022**, sancisce che il predetto esonero contributivo è riconosciuto:

- nella misura del 100 per cento (non del 50%);
- per un periodo massimo di 36 mesi (48, per quelle avvenute in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna);
- nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui (non 3.000);
- con riferimento ai soggetti che, alla data *“della prima assunzione incentivata”*, non abbiano compiuto il **36° anno di età** (non il 30°), e **non siano mai stati occupati con contratto a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro**.

[**] Per “svantaggiate” si intendono le donne con almeno uno di questi requisiti:

- età non inferiore a 50 anni e disoccupata da almeno 12 mesi;
- priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi;
- priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e con residenza in una delle seguenti regioni: Calabria, Puglia, Sicilia, Campania o Basilicata;
- priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e che svolga la propria attività lavorativa nell’ambito di una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere.

Per le assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022, il beneficio:

- a) consiste in un esonero pari al 100 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui;
- b) spetta in caso di contratto:
 - a tempo indeterminato, per 18 mesi;
 - a termine, per la sua durata, con un massimo di 12 mesi, aumentabili a 18 complessivi se trasformato a tempo indeterminato;
- c) è riconosciuto a condizione che l’assunzione comporti un “incremento occupazionale netto”, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati, rilevato in ciascun mese, e quelli mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

APPALTI DI OPERE O DI SERVIZI E RESPONSABILITÀ SOLIDALE: NUOVO APPLICATIVO INPS - "MONITORAGGIO CONGRUITÀ OCCUPAZIONALE APPALTI" - PER VERIFICARE LA CONGRUITÀ DEGLI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI DELLE IMPRESE APPALTATRICI/SUBAPPALTATRICI

L'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 prevede: *"In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento [...]"* (da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 7/2017).

La responsabilità solidale introdotta dal legislatore persegue le finalità di indurre il committente a selezionare imprenditori affidabili e a controllarne successivamente l'operato - escludendo le aziende che operano nell'inosservanza della normativa lavoristica e previdenziale - nonché di ripartire tra committente privato e appaltatore l'onere di quanto dovuto al lavoratore e agli enti previdenziale e assicurativo, garantendo un più forte sistema di tutela.

Al fine di consentire ai committenti di conoscere e monitorare il corretto adempimento degli obblighi previdenziali da parte dei soggetti affidatari, l'INPS ha realizzato un nuovo applicativo - denominato *"Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti"* (MoCOA) e illustrato con l'accluso messaggio 27/1/2022 n. 428 - che, **attraverso la ricostruzione della catena dei soggetti coinvolti nelle fasi di esecuzione di un contratto di appalto di opere o di servizi, "potenzia i processi di verifica della congruità degli adempimenti contributivi"** delle imprese appaltatrici/subappaltatrici in termini di manodopera regolarmente denunciata.



Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 27-01-2022

Messaggio n. 428

Allegati n.1

OGGETTO: Trasparenza, condivisione e correttezza negli appalti. Rilascio dell'applicativo Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti

1. Premessa

Nel sistema economico attuale, l'esternalizzazione di fasi del processo produttivo rappresenta uno dei fenomeni a cui le imprese sempre più di frequente ricorrono, sia per motivi economici che per esigenze di specializzazione e organizzazione.

Per evitare il rischio che i meccanismi di dissociazione e, talvolta, di decentramento fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione danneggino i lavoratori impiegati nell'esecuzione del negozio commerciale, il legislatore ha previsto degli istituti di garanzia nei confronti dei soggetti deboli di tali rapporti - i lavoratori, per l'appunto - introducendo disposizioni volte a tutelare i loro diritti retributivi e previdenziali.

Nel disciplinare la dimensione lavoristica dell'appalto, il legislatore ha scelto la responsabilità solidale quale principale leva di controllo indiretto del mercato^[1]; ciò dovrebbe indurre il committente a selezionare imprenditori affidabili e a controllarne successivamente l'operato, per tutta la durata del rapporto contrattuale. In tal modo, generando un circolo virtuoso, sarà il mercato ad autoregolamentarsi, escludendo le aziende che operano nell'inosservanza della normativa lavoristica e previdenziale.

La *ratio* che sovrintende l'istituto della responsabilità solidale è proprio quella di attuare la ripartizione della responsabilità economica di quanto dovuto al lavoratore tra committente

privato - generalmente il soggetto più solido e affidabile nel rapporto di lavoro - e appaltatore, garantendo un forte sistema di tutela.

La realizzazione di tali finalità presuppone che il committente disponga di strumenti di indagine che gli consentano di conoscere e monitorare il corretto adempimento degli obblighi previdenziali da parte dei soggetti affidatari.

Se il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) assicura la corrispondenza tra il denunciato e il pagato, i committenti hanno tuttavia bisogno di strumenti che permettano il controllo incrociato sotteso al regime della solidarietà, dovendo avere conferma del rispetto, per tutta la durata del contratto, degli impegni assunti dagli appaltatori/subappaltatori all'atto del conferimento dell'appalto in termini di manodopera regolarmente denunciata.

A tal fine, in una logica proattiva che vede la pubblica Amministrazione al servizio dell'utenza e a supporto del mondo imprenditoriale, l'Inps ha realizzato un nuovo applicativo denominato Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti (MoCOA).

Attraverso la ricostruzione della catena dei soggetti coinvolti nelle fasi di esecuzione di un contratto di appalto di opere o di servizi, l'applicativo ha la finalità di potenziare i processi di verifica della congruità degli adempimenti contributivi delle imprese affidatarie e di eventuali imprese subappaltatrici in termini di manodopera regolarmente denunciata, con l'effetto di realizzare una maggiore tutela dei lavoratori impiegati nell'appalto.

Un ruolo attivo, quindi, viene assegnato al committente, al fine di identificare in modo puntuale, una volta sottoscritto il contratto di appalto, tutti i soggetti che sono parti del contratto stesso e che operano in qualità di appaltatori e subappaltatori.

Le finalità di monitoraggio e di controllo puntuale, tese a individuare tempestivamente imprese affidatarie non meritevoli, interessano, evidentemente, anche i committenti pubblici, che, sebbene sottratti alla normativa in materia di responsabilità solidale, sono tenuti a perseguire, in un'ottica di buon andamento, l'economicità e l'efficienza della pubblica Amministrazione.

Inoltre, un utilizzo quanto più diffuso e ampio dell'applicativo contribuirebbe a realizzare un beneficio complessivo per il c.d. Sistema Paese, estromettendo di fatto i datori di lavoro che adottano comportamenti elusivi e fraudolenti così alterando le regole della concorrenza leale.

Infine, gli elementi e i comportamenti rilevati nel monitoraggio potranno risultare utili per indirizzare l'attività normativa e amministrativa dei soggetti pubblici nell'individuazione e nell'adozione di istituti e disposizioni idonei a prevenire e contrastare comportamenti non in linea con le regole che governano il Sistema Paese.

Trattasi di uno strumento espressione di una filosofia di approccio innovativa, realizzato anche grazie alla fattiva collaborazione dello stesso mondo imprenditoriale.

Seguendo questo approccio partecipativo, l'applicativo, flessibile nelle sue possibili evoluzioni e implementazioni, potrà recepire e sviluppare proposte e suggerimenti che perverranno da tutti i diretti fruitori del servizio.

2. Il Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti

La responsabilità solidale potrebbe esporre il committente privato al rischio di dover sostenere costi legati alla cattiva gestione economica del soggetto al quale viene delegata parte dell'attività; appare quindi utile ampliare il set di strumenti idonei a verificare la correttezza degli adempimenti contributivi delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, facendo emergere

imprese dai comportamenti non regolari, le quali potrebbero ottenere l'aggiudicazione di appalti in virtù di offerte particolarmente basse, frutto di logiche e prassi comportamentali volte ad abbattere illegittimamente il costo del lavoro.

L'applicativo Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti si fonda su un'attività di *data crossing* tra i dati dei lavoratori impiegati in appalto/subappalto, noti al committente, e quelli poi effettivamente denunciati in UniEmens dagli appaltatori/subappaltatori. Le imprese committenti, durante tutto il corso dell'appalto, avranno la possibilità di avere conferma o meno del rispetto degli impegni assunti dagli appaltatori all'atto del conferimento dell'appalto in termini di manodopera regolarmente denunciata. Il sistema, infatti, elabora un *report* mensile denominato "Documento Congruità Occupazionale Appalti" (DoCOA) che evidenzia eventuali discordanze e/o incongruenze nei dati dichiarati in UniEmens e quelli registrati in MoCOA.

Il costante monitoraggio della congruità occupazionale può supportare il contrasto a fenomeni di *dumping* e contenere il manifestarsi di fattori degenerativi dei normali rapporti economici, aiutando a ripristinare regole di correttezza del mercato a tutto vantaggio, oltre che dei committenti, anche di tutti i soggetti datoriali appaltatori/subappaltatori che operano nel rispetto della normativa previdenziale.

L'applicativo è disponibile all'interno del Portale delle Agevolazioni (ex procedura DiResCo), attualmente per tutti i datori di lavoro privati, muniti di SPID/CIE/CNS e per i soggetti istituzionalmente abilitati a operare per conto dei datori di lavoro (c.d. intermediari); l'accesso e l'operatività in procedura è consentito, altresì, ai soggetti muniti di PIN/SPID, esplicitamente autorizzati esclusivamente dal datore di lavoro, tramite l'apposito servizio "Abilitazione accesso MoCOA", accessibile dal sito istituzionale www.inps.it, selezionando "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Abilitazione accesso Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti", oppure utilizzando l'apposita funzione di ricerca presente nella *homepage* del Portale.

Con successivo messaggio saranno rese note le modalità di accesso e di utilizzo da parte dei committenti pubblici.

All'interno dell'applicativo Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti, accedendo alla pagina iniziale, è possibile visualizzare e consultare tutti gli appalti riconducibili al soggetto che ha effettuato l'accesso; è altresì presente la funzione "Inserimento nuovo appalto", che consente all'utente di registrare ogni singolo nuovo appalto.

Ai fini della registrazione, è necessario fornire le informazioni richieste relative all'appalto e all'eventuale subappalto; alcuni dati sono precaricati in automatico dalla procedura, perché già disponibili negli archivi dell'Istituto (Denominazione e Ragione sociale, Codice fiscale, indirizzi PEC del committente), altri devono essere registrati dal committente, anche attraverso la selezione dal menu a tendina.

Le varie funzioni risultano attive e utilizzabili in base al profilo dell'utente connesso; ad esempio, le funzioni "Dettaglio Appalto" e "Stampa Appalto" sono attive per tutti gli utenti (committente, appaltatore e subappaltatore), mentre le funzioni "Inserimento Appalto" ed "Elimina Appalto" sono attive solo per il committente.

Si rinvia al manuale operativo, disponibile all'interno della procedura, per la descrizione completa del procedimento di registrazione dell'appalto e delle fasi successive, per l'elenco completo delle funzioni e i relativi profili autorizzati, nonché per il dettaglio delle informazioni richieste.

Si segnala, in particolare, che nella sezione "Dati Appalto" è presente la voce "Codice Gestionale Committente". Si tratta di un campo non obbligatorio, che può essere editato dal committente, inserendo un qualsiasi valore o codice che serva a identificare il singolo appalto in base alla gestione amministrativo-contabile interna all'azienda; ciò consente al committente

una più semplice e immediata individuazione dell'appalto all'interno dell'applicativo.

Per ogni appalto, oltre alle informazioni generali, il committente dovrà inserire i dati relativi all'appaltatore e indicare la possibilità di subappalto, spuntando la relativa voce: in assenza di tale indicazione, effettuabile solo dal committente (sia in fase di registrazione, che successivamente), non sarà possibile inserire alcuna informazione relativa al subappaltatore e al subappalto.

Inoltre, nella sezione "Dati Appalto" (e "Sub Appalto", se presente), dovrà essere compilato/importato anche l'elenco dei lavoratori adibiti all'appalto e all'eventuale subappalto; l'elenco, che potrà essere variato e aggiornato anche successivamente, sarà oggetto di confronto con i dati denunciati mensilmente dai datori di lavoro per rilevare le possibili anomalie (cfr. il successivo paragrafo 3).

Nell'elenco inserito, oltre al Codice Fiscale, dovrà essere indicata anche la percentuale d'impiego del singolo lavoratore in relazione alle giornate di lavoro complessive nel mese: trattasi di un dato indicativo che consente di valorizzare anche lavoratori che vengono impiegati nell'appalto solo parzialmente ovvero contemporaneamente in più appalti. In mancanza di specifica indicazione sulla percentuale, l'impiego del lavoratore nel singolo appalto sarà considerato in automatico al 100%.

Anche le percentuali di impiego, al pari dell'elenco dei lavoratori, possono essere successivamente variate, sia dal committente che dall'appaltatore/subappaltatore: tutte le modifiche apportate saranno storicizzate ed evidenziate con l'indicazione specifica del soggetto che ha operato la variazione.

In ogni caso, per produrre effetti sul Documento di Congruità Occupazionale Appalto (cfr. il successivo paragrafo 3) di un determinato mese, le variazioni sui dati già registrati nell'applicativo dovranno avvenire entro il termine di trasmissione della denuncia UniEmens del mese medesimo.

Dopo l'inserimento di tutti i dati obbligatori e la selezione del tasto "Finalizza", la procedura registra l'appalto inserito e genera il Codice Identificativo Appalto (**CIA**) un codice univoco che verrà centralmente comunicato via PEC al committente, all'appaltatore e, se presente, anche al subappaltatore.

Per i lavoratori impiegati nell'appalto, l'appaltatore e il subappaltatore dovranno esporre il codice CIA nei flussi UniEmens - nell'Elemento <DenunciaIndividuale>, sezione <Gestione Appalti>, elemento <Appalto>, compilando l'elemento <IdentAppalto>; nel caso in cui il lavoratore operi in un subappalto, va compilato anche l'elemento <CFAppaltatore>, ciò al fine di permettere l'incrocio con le informazioni registrate nell'applicativo Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti e rendere possibile il controllo dell'appalto da parte del committente.

3. Il Documento di Congruità Occupazionale Appalto

Il Documento di Congruità Occupazionale Appalto (DoCOA) viene elaborato dalla procedura ogni mese, dopo la scadenza del termine di trasmissione delle denunce mensili e si compone di due sezioni:

- "Intestazione del DoCOA": nella quale vengono riepilogati i dati e le informazioni riferite al singolo appalto inserite dal committente, nonché il periodo di riferimento del Documento;
- "Sezione Riepilogativa del DoCOA": nella quale, attraverso un'attività di *data crossing* tra

denunce contributive (UniEmens) trasmesse da appaltatori e subappaltatori e dati presenti nell'applicativo di monitoraggio MoCOA, vengono evidenziate situazioni anomale e dati discordanti o incoerenti.

Il Documento viene messo a disposizione nella sezione "Azioni" del "Dettaglio Appalto" ed è visibile esclusivamente al soggetto a cui si riferiscono i dati elaborati; solo previa apposita autorizzazione rilasciata in procedura dall'appaltatore e/o dal subappaltatore, il committente e l'appaltatore potranno visualizzare il Documento di Congruità Occupazionale Appalto relativo rispettivamente all'appaltatore e al subappaltatore.

Le anomalie e le discordanze che possono essere evidenziate nel Documento di Congruità Occupazionale Appalto in seguito all'elaborazione e confronto dati riguardano, in particolare:

a) I codici fiscali dei lavoratori impiegati nell'appalto

Un primo confronto viene fatto tra i codici fiscali dei lavoratori esposti nella denuncia mensile e associati all'appalto in virtù del CIA e i codici fiscali dei lavoratori presenti nell'elenco lavoratori del MoCOA per lo stesso appalto.

Se i dati corrispondono, il controllo si chiude con esito regolare; la procedura restituirà, invece, un *alert* sia nell'ipotesi di lavoratori presenti nella denuncia mensile - perché associati all'appalto in virtù del CIA -, ma non presenti nell'elenco lavoratori contenuto nel MoCOA, sia nell'ipotesi inversa di lavoratori non presenti nella denuncia mensile, ma presenti nell'elenco lavoratori contenuto nel MoCOA.

Un secondo controllo riguarda il confronto tra il numero dei codici fiscali esposti nella denuncia mensile e il numero dei codici fiscali presenti nell'elenco del MoCOA.

Se il numero dei codici fiscali esposti corrisponde, il controllo si chiude con esito regolare; se il numero non corrisponde, la procedura restituisce un *alert*.

b) Il totale dei contributi dichiarati e l'importo versato

Il confronto riguarda l'importo totale della contribuzione dichiarata e dovuta dall'appaltatore o dal subappaltatore in base al flusso UniEmens del mese elaborato e l'importo versato con il modello F24 relativo allo stesso periodo, alla scadenza del termine di pagamento.

Se gli importi corrispondono, il controllo si chiude con esito regolare; la procedura restituirà, al contrario, un *alert* specifico se il versamento manca totalmente o non copre la contribuzione dichiarata e dovuta.

c) Presenza situazioni debitorie

A ogni elaborazione mensile del DoCOA, viene effettuata anche l'interrogazione degli archivi Inps per il Codice Fiscale dell'appaltatore e dell'eventuale subappaltatore, onde verificare la presenza o meno di situazioni debitorie relative a tutte le Gestioni previdenziali Inps cui afferisce l'azienda.

In presenza di inadempienze, la procedura, oltre alla specifica Gestione interessata, indicherà anche gli importi dei debiti riscontrati.

Il dato è aggiornato con le risultanze degli archivi al momento dell'elaborazione.

Per ciascuna delle tre casistiche di cui ai precedenti punti a), b), c) sarà inviata una comunicazione con l'evidenza degli *alert* rilevati; tale comunicazione sarà inviata comunque, anche in loro assenza, al fine di dare contezza dell'elaborazione mensile del DoCOA. Le comunicazioni saranno trasmesse all'indirizzo PEC inserito nell'applicativo, dando così al committente e all'appaltatore la possibilità di scegliere l'indirizzo presso cui intendono ricevere le stesse.

I *report* sui punti indicati rappresentano indici utili al committente per monitorare la situazione

aziendale dell'appaltatore e del subappaltatore; tuttavia è possibile trarre indicazioni importanti sul comportamento e sull'affidabilità dell'appaltatore e del subappaltatore anche da altre informazioni di seguito indicate.

- Numero di lavoratori impiegati in appalto con rapporto di lavoro *part-time*

Il DoCOA evidenzia il numero dei lavoratori *part-time* denunciati nel flusso UniEmens e dichiarati in procedura MoCOA in riferimento al singolo contratto di appalto, per consentire al committente eventuali valutazioni di congruità in base al numero complessivo dei lavoratori impiegati e alla tipologia di lavoro svolta.

- Elenco dei lavoratori con valore di utilizzo = NP

Il DoCOA evidenzia i codici fiscali dei lavoratori con CIA per i quali, nel mese in elaborazione, l'appaltatore/subappaltatore ha comunicato che non vi è stato alcun apporto lavorativo in appalto.

- Numero dei lavoratori somministrati/distaccati

Il DoCOA evidenzia, altresì, il dato aggregato in ordine al numero dei lavoratori, impiegati in appalto, che siano somministrati o distaccati, onde fornire al committente un quadro chiaro e di immediata leggibilità sul complesso della forza-lavoro impiegata.

Per una descrizione dettagliata delle sezioni e degli *alert* presenti nel DoCOA si rinvia allo specifico manuale presente in procedura.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

[1] Si rinvia all'Allegato n. 1 per la descrizione dettagliata della disciplina normativa in materia di appalti.

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.

La responsabilità solidale negli appalti - Quadro normativo di riferimento

Per meglio comprendere le motivazioni che, inizialmente, hanno ispirato la realizzazione del sistema, appare utile inquadrare l'istituto della responsabilità solidale che si applica agli appalti.

Già l'articolo 1676 c.c., rubricato "Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente", prevede che: *"Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda"*.

Il successivo articolo 1677 c.c. chiarisce che tale disciplina è applicabile anche agli appalti periodici di servizi.

La previsione codicistica, nel disciplinare il diritto del dipendente dell'appaltatore nei confronti del committente, pare però porre un duplice limite a tutela di quest'ultimo: il committente è tenuto a pagare solo i dipendenti dell'appaltatore (mentre pare escluso l'obbligo nei confronti di altri ausiliari dell'appaltatore o verso il subappaltatore) e solo nei limiti delle somme cui egli è ancora debitore verso l'appaltatore nel momento in cui il lavoratore fa valere il suo diritto.

Il quadro così delineato ha subito una profonda modifica con l'introduzione del D.lgs 10 settembre 2003, n. 276 (c.d. Legge Biagi), che all'articolo 29, comma 2, espressamente sancisce che: *"In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento [...]"*.

Si tratta quindi di una solidarietà *ope legis* che si aggiunge alla responsabilità ordinaria del datore di lavoro per le obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Infatti, la responsabilità solidale in esame è inderogabile, non ha limiti quantitativi e, nei confronti dei lavoratori impegnati nell'appalto, ha validità fino al secondo anno successivo alla fine del contratto.

Rispetto a tale termine, è importante sottolineare che i più recenti orientamenti giurisprudenziali hanno sentenziato che il termine biennale di decadenza del citato articolo 29, comma 2, si riferisce esclusivamente alle pretese avanzate dai lavoratori, mentre per gli Enti accertatori rimane operativa ed efficace l'ordinaria prescrizione quinquennale dei crediti: il rapporto di lavoro e il rapporto previdenziale, infatti, per

quanto connessi, sono tra loro distinti e, a differenza di quella retributiva, l'obbligazione contributiva facente capo all'Inps, derivando dalla legge, ha natura pubblicistica e risulta, pertanto, indisponibile¹.

In tal senso si è espresso anche l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 9943 del 19 novembre 2019, nella quale, nel riscontrare una richiesta di parere e fornire indicazioni al personale di vigilanza, ha chiarito che *"il termine decadenziale di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, riguarda esclusivamente l'esercizio dell'azione nei confronti del responsabile solidale da parte del lavoratore, per il soddisfacimento dei crediti retributivi e non è applicabile, invece, all'azione promossa dagli Enti previdenziali per il soddisfacimento della pretesa contributiva. Quest'ultima risulta soggetta, dunque, alla sola prescrizione prevista dall'art. 3, comma 9, L. n.335/1995"*².

La disposizione dell'articolo 29, comma 2, nell'attuale formulazione, prevede altresì che il committente, a fronte della richiesta di adempimento, non possa più richiedere la preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore o subappaltatore, in quanto tale previsione è stata abrogata dal decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 20 aprile 2017, n. 49.

I creditori, quindi, possono agire in giudizio direttamente nei confronti del solo committente; tale modalità viene seguita sempre più di frequente, in considerazione della maggiore stabilità economica, affidabilità e solvibilità che spesso il committente presenta rispetto all'appaltatore o al subappaltatore.

Inoltre, con l'interpello n. 5 del 13 settembre 2018, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha reso ulteriori chiarimenti con riguardo all'applicabilità del regime di responsabilità solidale di cui all'articolo 29, comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003, precisando che, a far tempo dal 17 marzo 2017, esso è inderogabile. Infatti, prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate dall'articolo 2 del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49/2017, alla suddetta disposizione, l'ordinamento riconosceva alla contrattazione collettiva la possibilità di derogare al principio della responsabilità solidale qualora la disciplina contrattuale avesse individuato metodi e procedure per il controllo e la verifica della regolarità dei contratti di appalto e subappalto.

In particolare, il Ministero conferma che: *"l'eliminazione della facoltà precedentemente riconosciuta alla contrattazione collettiva operi sui nuovi contratti collettivi, precludendo per il futuro la possibilità di inserire modalità di verifica dell'appalto in deroga al regime della solidarietà.*

Per quanto invece attiene alla operatività delle disposizioni che derogano al regime di solidarietà contenute nei contratti collettivi in corso di validità al 17 marzo 2017, le stesse non possono trovare applicazione ai contratti di appalto sottoscritti successivamente a tale data.

La norma novellata, quale ius superveniens, opera nei confronti di situazioni e/o fatti che al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 25 del 2017 non erano sorte

¹ Cfr. Corte di Cass. sentt. n. 18004 del 04.07.2019, n. 22110 del 04.07.2019, n. 8662 del 28.03.2019, n. 13650 del 21.05.2019 e n.22110 del 4/9/2019.

² Messaggio n.4428/2019

e non risultavano perfezionate nei loro elementi né nella loro esecuzione, come il caso delle obbligazioni retributive derivanti dalla prestazione del lavoratore impiegato nell'appalto. In tal senso, la disposizione contrattuale di esclusione della solidarietà potrebbe trovare applicazione solo per i crediti maturati nel corso del periodo precedente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 25, sempre che ricorrano le condizioni previste".

L'articolo 29, comma 2, in commento è stato oggetto anche di interventi dottrinali e importanti pronunce giurisprudenziali che ne hanno meglio definito portata ed effetti.

In via preliminare, è stato chiarito che tra i trattamenti retributivi oggetto di responsabilità rientra anche il trattamento di fine rapporto, stante la sua natura di retribuzione differita e, quindi, in relazione ai periodi di esecuzione dell'appalto, le quote di TFR maturate devono essere incluse nei trattamenti retributivi del cui pagamento il committente è solidalmente responsabile; quest'ultimo, tuttavia, non può surrogarsi al lavoratore verso il Fondo di Garanzia istituito presso l'INPS³.

Inoltre, nell'ipotesi di successione nell'appalto, l'ultimo committente è chiamato a soddisfare i crediti vantati dal lavoratore nell'esecuzione dell'intero appalto (e subappalto), in particolare quelli derivanti dal TFR maturato, a condizione che all'atto del trasferimento del personale i crediti del lavoratore siano stati ceduti alla società subentrante⁴.

Sono stati ampliati anche i confini soggettivi della norma; in particolare, con la sentenza n. 254/2017, la Corte Costituzionale, superando il dato meramente letterale, ha sancito l'applicabilità dell'articolo 29, comma 2, anche al contratto di subfornitura.

La Corte, in un'ottica di tutela dei lavoratori e in ossequio agli articoli 3 e 36 della Costituzione, ha ritenuto non vincolante né tassativo il richiamo espresso contenuto nell'articolo 29 alle sole tipologie dell'appalto e del subappalto e ha quindi statuito che *"il committente è obbligato in solido (anche) con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di questi"*.

Il dato di fatto che caratterizza il contratto di subfornitura, cioè il controllo diretto e integrale sull'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa committente, deve essere ritenuto rilevante rispetto al dato letterale o al *nomen iuris* utilizzato nella norma e comporta la necessità di assicurare, anche in questo rapporto giuridico, le stesse garanzie riconosciute ai soggetti deboli di altri negozi contrattuali assimilabili quali, appunto, l'appalto e il subappalto.

³ Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 297/1982, infatti, il Fondo di Garanzia istituito presso l'INPS si sostituisce al datore di lavoro insolvente nel pagamento del TFR spettante ai lavoratori *"o loro aventi diritto"*, ma poiché il committente che corrisponde al lavoratore le quote di TFR in forza dall'articolo 29, comma 2, adempie a un'obbligazione *ex lege* e la sua posizione non è riconducibile a quella dell'avente diritto, non può surrogarsi al lavoratore nelle pretese nei cfr. dell'INPS (cfr., da ultimo, Cass. sentt. n. 6333 del 11/3/2019 e n. 1619 del 22/01/2019).

⁴ Cass. sent. n.2022 del 24/01/2019.

Lo stesso orientamento era stato già espresso dal giudice della nomofilachia (Cass. sent. n. 6208/2008) e fatto proprio dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (cfr. l'interpello n. 2/2012) in riferimento al rapporto tra consorzio aggiudicatario dell'appalto e imprese consorziate esecutrici. L'articolo 29, comma 2, del D.lgs n. 276/2003, infatti, si può ritenere applicabile anche in tale fattispecie, dovendosi dare prevalenza alla funzione di garanzia sostanziale propria del regime di solidarietà rispetto alla qualificazione giuridica del negozio richiamata nella norma.

Infine, con la circolare n. 6/2018, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha ritenuto che l'interpretazione della Corte Costituzionale di cui alla già citata sentenza n. 254, dispieghi i suoi effetti anche *"sulle ipotesi di distacco ex art. 30 del D. Lgs n. 276/2003 e del distacco di cui al D.Lgs. n. 136/2016 comportando l'applicazione dell'art. 29, comma 2, tra società estera distaccante e società utilizzatrice in Italia, non soltanto nei casi in cui la prestazione di servizi sia riconducibile ad una filiera di appalto/subappalto ma anche laddove la stessa consista in altre operazioni commerciali (cfr. art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 236/2016)"*.

**LAVORATORI AUTONOMI/ISCRITTI IN VIA ESCLUSIVA ALLA GESTIONE SEPARATA INPS CON FIGLI AFFETTI DA SARS COV-2, IN QUARANTENA DA CONTATTO O CON ATTIVITÀ DIDATTICA O EDUCATIVA IN PRESENZA SOSPESA O CON CENTRI DIURNI ASSISTENZIALI CHIUSI
PROCEDURA PER PRESENTARE LE DOMANDE DI CONGEDO PARENTALE**

L'art. 9 del d.l. 21/10/2021 n. 146 - convertito, con modificazioni, dalla legge 17/12/2021 n. 215 - ha previsto, dal 22 ottobre al 31 dicembre 2021, uno specifico congedo rubricato "Congedo parentale" e denominato qui sotto "Congedo parentale SARS CoV-2", per distinguerlo dall'esistente istituto del congedo parentale disciplinato nel (T.U. maternità/paternità) d.lgs. n. 151/2001 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 38/2021).

Successivamente, l'art. 17 del d.l. 24/12/2021 n. 221 ha prorogato fino al 31 marzo 2022 il termine per la fruizione del congedo in argomento (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 47/2021).

Il nuovo "Congedo parentale SARS CoV-2" può essere fruito dai genitori - anche affidatari o collocatari - lavoratori dipendenti, dai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o dai lavoratori autonomi iscritti all'INPS:

- 1) per la cura dei figli conviventi minori di anni 14 affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa;
- 2) senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza, per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa, o con chiusura del centro diurno assistenziale.

Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito a seconda della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente il congedo e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Di conseguenza l'INPS, con:

- la circolare n. 189/2021, ha reso note le istruzioni amministrative in materia (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 47/2021, pagine da 68 a 83);
- il messaggio n. 4564/2021, ha fornito le indicazioni sulla modalità di presentazione delle domande relative al "Congedo parentale SARS CoV-2" per lavoratori dipendenti sia con modalità di fruizione oraria che giornaliera (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 47/2021, pagine 83 e 84);
- il messaggio n. 74/2022, ha comunicato la proroga al 31 marzo 2022 del termine per la fruizione del "Congedo parentale SARS CoV-2", disposta dal citato art. 17 del d.l. n. 221/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2022);
- il messaggio 21/1/2022 n. 327, ha diramato quanto segue in merito alla presentazione della domanda relativa al "Congedo parentale SARS CoV-2" per i lavoratori autonomi e per quelli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.

La domanda relativa al congedo in esame deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

- portale web dell'Istituto, nell'ambito dei servizi per presentare le domande di "Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata", se si è in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di almeno II livello, della Carta di identità elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

- Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Per presentare la domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2”, anche per figli con disabilità in situazione di gravità, si deve utilizzare la procedura per l'acquisizione delle “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” – Servizio “Maternità”, selezionando la voce “Congedo Parentale” e la tipologia di lavoratore “Autonomi” o “Gestione separata”. Dopo aver completato le informazioni di tipo anagrafico sarà necessario:

1. nella pagina “Tipo richiesta”, selezionare “Richiesta di uno dei congedi istituiti per emergenza COVID-19”, cliccare quindi su “AVANTI”;
2. nella pagina “Richiesta congedi istituiti per emergenza COVID-19”, spuntare la richiesta “Congedo parentale SARS CoV-2 (D.L. n.146 del 21/10/2021)”, cliccare quindi su “AVANTI”;
3. indicare il motivo per il quale si richiede il congedo e le informazioni relative alle certificazioni/attestazioni/provvedimento, cliccare quindi su “AVANTI”;
4. procedere con l'acquisizione e richiedere un periodo coperto dalla certificazione (se presente), purché ricadente nell'intervallo previsto dalla norma, ossia dal 22 ottobre 2021 e fino al 31 marzo 2022.

Per richiedere invece il congedo parentale ordinario di cui al decreto legislativo n. 151/2001 in modalità giornaliera è necessario, nella pagina iniziale nella quale si seleziona il “Tipo richiesta”, spuntare l'opzione “Richiesta per congedo parentale”.

**SERVIZIO “PENSAMI” (PENSIONE A MISURA)
PER CONOSCERE LA PENSIONE FUTURA**

Con il messaggio 26/1/2022 n. 402 l'INPS, in «linea con la trasformazione digitale in atto, orientata verso servizi semplici, proattivi e sempre più vicini al cittadino», informa di aver messo a disposizione sul proprio sito istituzionale il servizio denominato “PENSAMI” (PENSIONE A MISURA), per affiancare e accompagnare gli utenti a comprendere il proprio futuro pensionistico. In particolare, il servizio “PENSAMI” «consente a ciascun utente di simulare gli scenari pensionistici che gli si prospettano e la decorrenza della pensione, considerata l'attività lavorativa svolta.

Rispondendo a poche domande, l'utente ottiene subito informazioni sulle principali prestazioni pensionistiche a cui potrebbe avere diritto, con i dettagli sulle modalità di calcolo applicate. Proseguendo il percorso, l'utente può conoscere la data a decorrere dalla quale potrebbe teoricamente accedere ai diversi tipi di pensione e le ulteriori prestazioni pensionistiche a cui potrebbe avere diritto.

Nell'ultimo step il cittadino può verificare se, ricorrendo ad alcuni istituti, è possibile incidere sulla sua pensione futura (ad esempio, l'accredito della contribuzione figurativa per il servizio militare obbligatorio, la valorizzazione della contribuzione accreditata presso le Casse professionali, ecc.).

Durante tutto il percorso sono presenti note informative per chiarire i dubbi e *link* alle “schede prestazioni” per gli approfondimenti necessari.

Il servizio è stato progettato in ottica utente-centrica, avvalendosi del confronto diretto con gli utenti fin dalle prime fasi della progettazione, in modo da garantirne la massima facilità d'uso. Inoltre, il servizio in argomento è aggiornato rispetto alle ultime novità legislative in materia di accesso alla pensione anticipata (c.d. opzione donna e c.d. pensione “quota 102”), di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).

Il servizio “PENSAMI” è raggiungibile senza necessità di registrazione al seguente *link*: <https://serviziweb2.inps.it/AS0207/SimScePen/> oppure dal sito internet dell'Istituto (www.inps.it) attraverso il seguente percorso dalla *homepage*: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “PensAMI - Simulatore scenari pensionistici”.»

LAVORATORI CESSATI DAL SERVIZIO NEL 2021 E IN RELAZIONE AI QUALI L'INPS È TENUTO A SVOLGERE LE ATTIVITÀ DI SOSTITUTO D'IMPOSTA, PERCHÈ TITOLARI DI PENSIONE: TRASMISSIONE, ENTRO IL 21 FEBBRAIO 2022, DEI DATI RELATIVI AI COMPENSI CORRISPOSTI A TITOLO DI "FRINGE BENEFIT" E "STOCK OPTION"

“Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro” (art. 51, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 – TUIR).

Tale disposizione stabilisce il cosiddetto “*principio di onnicomprensività*” in base al quale è assoggettato a tassazione tutto ciò che il dipendente riceve in relazione al rapporto di lavoro, fatte salve le eccezioni espressamente previste dal legislatore. L'ampia locuzione normativa ricomprende, oltre alla retribuzione corrisposta in danaro, anche quei vantaggi accessori, quali i *fringe benefit* e le *stock option* (*), che i lavoratori subordinati possono conseguire come integrazione retributiva.

Al riguardo si rammenta che:

- per l'anno 2020, l'art. 112 del d.l. n. 104/2020 - convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020 - ha disposto la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti, fino a euro 516,46 annui (il limite ordinario è di euro 258,23 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 38 e n. 50 del 2020);
- il d.l. n. 41/2021 - convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021 -, modificando il citato art. 112 al comma 1, ha poi confermato all'art. 6-quinquies il predetto limite di 516,46 euro anche per il periodo d'imposta 2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 21 e n. 44 del 2021).

Di conseguenza l'INPS, con il messaggio 26/1/2022 n. 401, ha fornito le seguenti indicazioni in merito alle tempistiche da rispettare, da parte dei datori di lavoro, per trasmettergli - solo in modalità telematica - i dati relativi ai compensi erogati a titolo di *fringe benefit* e *stock option* (*) a ex dipendenti cessati dal servizio nel corso dell'anno 2021 (**titolari di pensione**), e in relazione ai quali l'Istituto di previdenza è tenuto a svolgere le attività di sostituto d'imposta.

Entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, il sostituto d'imposta è tenuto a effettuare il conguaglio fiscale di fine anno (art. 23, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973).

(*) Per “*fringe benefit*” si intende un elemento aggiuntivo della retribuzione, corrisposto al lavoratore sotto forma di beni o servizi (cosiddetta “retribuzione in natura”; a titolo esemplificativo: “welfare” previsto dai contratti collettivi di lavoro - nazionali, territoriali, aziendali -, incluso pertanto quello di cui all'art. 46 del CCNL Confimi Impresa meccanica 7 giugno 2021, pari a € 150,00 per il 2021; auto aziendale assegnata anche per motivi personali; concessione di prestiti e di fabbricati in locazione, uso o comodato).

Il datore di lavoro può riservare ai lavoratori (singolarmente o a una o più determinate categorie) il diritto di opzione per l'acquisto di azioni, definendo un prezzo - che rimane fisso - e un termine entro cui esercitare l'opzione (cosiddetta “*stock option*”).

L'INPS, inoltre (come ogni sostituto d'imposta), è tenuto a trasmettere telematicamente all'Amministrazione finanziaria i flussi delle Certificazioni Uniche, ai fini della dichiarazione precompilata dei redditi dei contribuenti.

Per consentire all'INPS di effettuare tempestivamente i suddetti adempimenti, i datori di lavoro interessati dovranno inviargli telematicamente, entro e non oltre il 21 febbraio 2022, i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso del periodo di imposta 2021 al personale cessato dal servizio durante lo scorso anno.

I flussi che perverranno tardivamente rispetto alle tempistiche sopra descritte non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno. Saranno tuttavia oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per l'invio dei dati è necessario utilizzare l'applicazione "Comunicazione Benefit Aziendali", disponibile su www.inps.it al seguente percorso: "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Servizi per le aziende e consulenti". Nel menu di sinistra della pagina web è presente un collegamento ipertestuale ("Comunicazione Benefit Aziendali"), che, selezionato, presenta un pannello che consente di scegliere fra le seguenti opzioni:

- acquisizione di una singola comunicazione;
- gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza;
- invio di un *file* predisposto in base a criteri predefiniti;
- ricezione tramite *download* di *software* per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei *file* che le aziende intendono inviare;
- visualizzazione del manuale di istruzioni.

**LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO
NUOVE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI E DELLE IMPOSTE E
REGOLARIZZAZIONE INPS ENTRO IL 16 APRILE 2022**

Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, ha provveduto, con il decreto 23/12/2021 sotto riportato (Gazzetta Ufficiale 18/1/2022 n. 13), alla determinazione delle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, comma 1, del d.l. n. 317/1987^(*), convertito, con modificazioni, nella legge n. 398/1987.

Le disposizioni del d.l. n. 317/1987 si applicano ai lavoratori operanti all'estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, con esclusione dei seguenti Stati dell'Unione europea: «Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d'oltremare (Guyana francese, Isola di Martinica e isola di Guadalupa, ricomprese nell'arcipelago delle Piccole Antille, Isole di Reunion, Isole di Saint Martin e di Saint Barthèlemi, facenti parte del Dipartimento della Guadalupa), Germania, Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese le isole Canaria, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Croazia.»

Per quanto riguarda il Regno Unito, a seguito dell'uscita dall'Unione europea (Brexit) e della scadenza del termine, fissato al 31 dicembre 2020, del periodo di transizione previsto dall'Accordo di recesso (circolare INPS 4/2/2020 n. 16 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 4/2020), l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, hanno concluso un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (*Trade and Cooperation Agreement TCA*) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 444 del 31 dicembre 2020 (circolare INPS 27/4/2021 n. 71 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 18/2021).

Per i lavoratori che si spostano nell'ambito dell'Unione europea la normativa di sicurezza sociale applicabile è quella contenuta nei regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 e successive modifiche.

Sono esclusi, inoltre, dall'ambito di applicazione del d.l. n. 317/1987 anche la Svizzera e i Paesi aderenti all'Accordo SEE - Liechtenstein, Norvegia, Islanda – ai quali si applica la normativa comunitaria.

^(*) **Art. 4, comma 1, del d.l. n. 317/1987**

Criteria per le contribuzioni

1. I contributi dovuti per i regimi assicurativi di cui all'articolo 1, a decorrere dal periodo di paga in corso al 9 gennaio 1986, sono calcolati su retribuzioni convenzionali. Tali retribuzioni, fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con quello delle finanze, sono determinate con riferimento e comunque in misura non inferiore ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei. Il decreto anzidetto è emanato per gli anni 1986 e 1987 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per gli anni successivi entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Si evidenzia a tal proposito che le disposizioni contenute nei regolamenti comunitari - Reg. CE n. 883/2004 e n. 987/2009 - si applicano, da aprile 2012, anche nei rapporti con la Svizzera e, da giugno 2012, anche ai Paesi SEE.

Dopo la determinazione, per l'anno 2022, delle retribuzioni convenzionali di cui al D.M. 23/12/2021, l'INPS, con la circolare 26/1/2022 n. 12, ha precisato quanto segue.

A) RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER L'ANNO 2022

Soggetti ai quali si applicano le retribuzioni convenzionali

Le retribuzioni di cui al D.M. 23/12/2021 devono essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l'anno 2022, a favore dei lavoratori operanti all'estero in Paesi extracomunitari non legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale.

Relativamente alla categoria dei lavoratori interessati si chiarisce che le disposizioni del d.l. n. 317/1987 si applicano non soltanto ai lavoratori italiani, ma anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell'UE e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario. Le retribuzioni convenzionali trovano applicazione, in via residuale, anche nei confronti dei lavoratori operanti in Paesi convenzionati, limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale.

Si richiamano, in proposito, le convenzioni di sicurezza sociale stipulate dall'Italia con i seguenti Paesi extracomunitari: Argentina, Australia, Brasile, Canada (cfr. la circolare n. 154 del 25 ottobre 2017) e Quebec, Capoverde, Israele (cfr. la circolare n. 196 del 2 dicembre 2015), Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Macedonia, ecc), Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano, Corea e Turchia.

Retribuzioni convenzionali

Come stabilito dall'art. 2 del D.M. 23/12/2021 - il quale, in sostanza, ricalca il testo dei precedenti decreti ministeriali -, *“per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'art. 1”*.

Al riguardo, si richiama il parere a suo tempo espresso dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali secondo cui, ai fini dell'attuazione della disposizione relativa alle fasce di retribuzione, per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti”, con esclusione dell'indennità estero.

L'importo così calcolato deve poi essere diviso per dodici e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi.

I valori convenzionali così individuati possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, di risoluzione del rapporto, di trasferimento nel corso del mese; in tali casi l'imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, compresi nella frazione di mese interessata.

Al di fuori dei predetti casi i valori in questione non sono frazionabili.

I valori contenuti nelle tabelle allegate sono espressi in Euro e, ai fini dell'individuazione delle retribuzioni imponibili da assoggettare a contribuzione, devono essere arrotondati all'unità di Euro.

Tali tabelle sono individuate con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppate per settori di riscontrata omogeneità.

Relativamente all'ambito di applicabilità del regime introdotto dall'art. 36 della legge n. 342/2000 (art. 51, comma 8-bis, del T.U.I.R.) si rinvia a quanto stabilito nel punto A della circolare INPS n. 86/2001.

Per quanto attiene all'indennità sostitutiva del preavviso si precisa che anche per tale emolumento l'obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale. Per le modalità di calcolo della relativa contribuzione si rinvia a quanto disposto con il messaggio n. 159 del 30 dicembre 2003 (scaricabile dal sito www.inps.it).

Le retribuzioni di cui al D.M. 23/12/2021 costituiscono base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.

Casi particolari

La retribuzione individuata secondo i criteri illustrati può subire delle variazioni nei seguenti casi:

- passaggio da una qualifica all'altra nel corso del mese;
- mutamento nel corso del mese del trattamento economico individuale da contratto collettivo, nell'ambito della qualifica di "quadro", "dirigente" e "giornalista", o per passaggio di qualifica.

In questi due casi deve essere attribuita, con la stessa decorrenza della nuova qualifica o della variazione del trattamento economico individuale, la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto.

Un terzo caso è quello in cui maturino nel corso dell'anno compensi variabili (es. lavoro straordinario, premi ecc.). Poiché questi ultimi non sono stati inclusi all'inizio dell'anno nel calcolo dell'importo della retribuzione globale annuale da prendere a base ai fini dell'individuazione della fascia di retribuzione applicabile (come avviene, invece, per gli emolumenti ultramensili), occorrerà provvedere a rideterminare l'importo della stessa comprensivo delle predette voci retributive e ridividere il valore così ottenuto per dodici mensilità. Se per effetto di tale ricalcolo

si dovesse determinare un valore retributivo mensile che comporta una modifica della fascia da prendere a riferimento nell'anno per il calcolo della contribuzione rispetto a quella adottata, si renderà necessario procedere a un'operazione di conguaglio, per i periodi pregressi a partire dal mese di gennaio dell'anno in corso.

B) REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE

Le aziende che per il mese di gennaio 2022 hanno operato in difformità dalle istruzioni di cui al punto A) che precede possono regolarizzare tali periodi ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993, senza aggravio di oneri aggiuntivi.

La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 aprile 2022.

Ai fini della compilazione della denuncia Uniemens le aziende si atterranno alle seguenti modalità:

- calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all'1 gennaio 2022 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
- le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell'elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

DECRETO 23 dicembre 2021 (G.U. 18 gennaio 2022, n. 13)

Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2022 per i lavoratori all'estero.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;

Visto l'art. 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede l'utilizzazione, anche ai fini

fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 che, nel modificare l'art. 12, comma 8, della legge 30 aprile 1969, n. 153, ha confermato le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi;

Considerato il decreto interministeriale del 23 marzo 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 del 7 aprile 2021, relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2021 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2021;

Considerati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità;

Tenuto conto delle proposte formulate da Anita con nota del 8 ottobre 2021, da Confagricoltura con nota dell'11 ottobre 2021, da Confetra con nota del 12 ottobre 2021, da Enpaia con nota del 13 ottobre 2021, da FNSI con nota del 13 ottobre 2021, da ABI con nota del 19 ottobre 2021, dall'INPS in sede di Conferenza di servizi, nonché degli elementi pervenuti dall'ISTAT con nota del 12 ottobre 2021;

Ritenuta la necessità di provvedere, per l'anno 2022, alla determinazione delle retribuzioni in questione, anche sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, svoltasi il giorno 8 novembre 2021;

Decreta:

Art. 1

Retribuzioni convenzionali

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2022 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2022, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Fasce di retribuzione

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'art. 1.

Art. 3**Frazionabilità delle retribuzioni**

I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.

Art. 4**Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati**

Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2022**OPERAI E IMPIEGATI - VALORI 2022**

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	
			Da	Fino a		
Industria	Operai	I		2.075,29	2.075,29	
		II	2.075,30	2.197,14	2.197,14	
		III	2.197,15	2.318,98	2.318,98	
		IV	2.318,99	in poi	2.440,79	
	Impiegati	I			2.440,79	2.440,79
		II	2.440,80	2.900,63	2.900,63	
		III	2.900,64	3.360,52	3.360,52	
		IV	3.360,53	3.820,39	3.820,39	
		V	3.820,40	in poi	4.280,23	
	Industria edile	Operai	Operai			2.075,30
Operai specializzati					2.281,90	
Operai 4° livello					2.440,79	

	Impiegati	Impiegati d'ordine			2.440,79
		Impiegati di concetto			2.810,02
		Impiegati direttivi di VI livello			3.477,68
		Impiegati direttivi di VII livello			3.996,13
Autotrasporto e spedizione merci	Operai	I		2.075,29	2.075,29
		II	2.075,30	2.197,14	2.197,14
		III	2.197,15	2.318,98	2.318,98
		IV	2.318,99	in poi	2.440,79
	Impiegati	I		2.440,79	2.440,79
		II	2.440,80	2.900,66	2.900,66
		III	2.900,67	3.360,52	3.360,52
		IV	3.360,53	3.820,39	3.820,39
		V	3.820,40	in poi	4.280,23
	Credito	Ex 1 [^] e 2 [^] area professionale			
Terza area professionale		I livello			2.692,87
		II livello			3.041,90
		III livello			3.390,93
		IV livello			3.670,80
Assicurazioni		Ausiliari			2.410,64

		Impiegati d'ordine			2.633,68
		Impiegati di concetto			2.868,79
		Vice capi ufficio			3.081,30
		Capi ufficio			3.387,25
Commercio		Impiegati con funzioni direttive (I livello)			2.646,50
		Impiegati di concetto (II livello)			2.484,49
		Impiegati di concetto (III livello)			2.288,83
		Personale d'ordine (IV livello)			2.207,91
		Altro personale (V livello)			2.132,56
		Altro personale (VI livello)			1.591,50
Trasporto aereo		Impiegati con funzioni importanti determinate aree aziendali			3.687,91
		Impiegati con mansioni specifico contenuto profess. con limitata discrezionalità (funz. III categoria)			3.370,65

		Impiegati di concetto e operatori aeronautici (III livello)			3.160,41
		Impiegati e operai (IV e V livello contrattuale)			2.632,93
		Impiegati e operai (VI, VII, VIII e IX livello contrattuale)			2.529,70
Agricoltura		Impiegati con autonomia di concezione e potere di iniziativa (I categoria)			1.804,76
		Impiegati con solo potere di iniziativa (II categoria)			1.662,36
		Impiegati con specifiche funzioni (III categoria)			1.538,77
		Impiegati con funzioni d'ordine (IV categoria)			1.465,68
		Operai specializzati super			1.672,89
		Operai specializzati			1.603,55
Industria cinematografica		Figure professionali di			4.573,35

		massimo livello (VII livello)			
		Figure professionali intermedie (VI livello A e B)			3.972,88
		Assistenti attività professionali e capi squadra (V livello)			3.436,98
		Maestranze qualificate (III e IV livello)			3.266,68
		Aiuti attività tecniche e professionali (II livello)			2.683,43
		Operai generici			2.472,42
		Generici cinematografici			2.354,88
Spettacolo		Impiegati direttivi			2.605,07
		Impiegati con funzioni direttive			2.339,80
		Impiegati di concetto			2.128,05
		Impiegati d'ordine			1.924,60
		Operai specializzati			2.074,55
		Operai			1.820,82

		Professori d'orchestra			2.472,42
		Artisti del coro			1.868,07
		Tersicorei			2.216,24
		Personale artistico e tecnico del teatro di posa, rivista e commedia musicale			1.843,20
Artigianato		Impiegati e operai specializzati			2.458,87
		Impiegati d'ordine e operai qualificati			2.105,45
		Operai			1.941,93

QUADRI VALORI 2022

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
Industria		I		4.280,23	4.280,23
		II	4.280,24	5.093,69	5.093,69
		III	5.093,70	5.907,16	5.907,16
		IV	5.907,17	6.720,62	6.720,62
		V	6.720,63	7.534,11	7.534,11
		VI	7.534,12	in poi	8.347,49

Industria edile	I		4.280,23	4.280,23
	II	4.280,24	4.611,44	4.611,44
	III	4.611,45	4.942,63	4.942,63
	IV	4.942,64	5.273,84	5.273,84
	V	5.273,85	in poi	5.605,00
Autotrasporto e spedizione merci	I		4.280,23	4.280,23
	II	4.280,24	5.093,68	5.093,68
	III	5.093,69	5.907,14	5.907,14
	IV	5.907,15	6.720,59	6.720,59
	V	6.720,60	7.534,03	7.534,03
	VI	7.534,04	in poi	8.347,46
Credito	I livello			3.464,51
	II livello			3.684,19
	III livello			4.161,36
	IV livello			4.960,69
Agricoltura	Unica			3.099,48
Assicurazioni	I		3.545,51	3.545,51
	II	3.545,52	3.912,86	3.912,86
	III	3.912,87	in poi	4.280,22
Commercio	I		2.574,17	2.574,17
	II	2.574,18	3.239,57	3.239,57
	III	3.239,58	in poi	3.904,93
	I	Fino a	4.423,38	4.423,38

Trasporto aereo		II	4.423,39	5.108,00	5.108,00
		III	5.108,01	in poi	5.792,61

DIRIGENTI - VALORI 2022

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
Industria		I		6.364,55	6.364,55
		II	6.364,56	7.536,29	7.536,29
		III	7.536,30	8.708,10	8.708,10
		IV	8.708,11	9.879,93	9.879,93
		V	9.879,94	11.051,74	11.051,74
		VI	11.051,75	12.223,19	12.223,19
		VII	12.223,20	13.395,02	13.395,02
		VIII	13.395,03	14.566,83	14.566,83
		IX	14.566,84	15.739,02	15.739,02
		X	15.739,03	in poi	16.910,75
Industria edile		I		6.364,55	6.364,55
		II	6.364,56	7.536,38	7.536,38
		III	7.536,39	8.708,17	8.708,17
		IV	8.708,18	9.879,97	9.879,97
		V	9.879,98	11.051,79	11.051,79
		VI	11.051,80	12.223,60	12.223,60

		VII	12.223,61	13.395,40	13.395,40
		VIII	13.395,41	14.567,22	14.567,22
		IX	14.567,23	15.739,02	15.739,02
		X	15.739,03	in poi	16.910,75
Autotrasporto e spedizione merci		I		6.364,55	6.364,55
		II	6.364,56	7.536,38	7.536,38
		III	7.536,39	8.708,17	8.708,17
		IV	8.708,18	9.879,97	9.879,97
		V	9.879,98	11.051,79	11.051,79
		VI	11.051,80	12.223,60	12.223,60
		VII	12.223,61	13.395,40	13.395,40
		Vili	13.395,41	14.567,22	14.567,22
		IX	14.567,23	15.739,02	15.739,02
		X	15.739,03	in poi	16.910,75
Credito		I		6.364,55	6.364,55
		II	6.364,56	7.609,89	7.609,89
		III	7.609,90	8.855,22	8.855,22
		IV	8.855,23	10.100,56	10.100,56
		V	10.100,57	11.345,88	11.345,88
		VI	11.345,89	12.591,22	12.591,22
		VII	12.591,23	in poi	13.836,55
Agricoltura		Unica			4.164,17
Assicurazioni		I		6.260,56	6.260,56

		II	6.260,57	8.099,39	8.099,39
		III	8.099,40	9.914,52	9.914,52
		IV	9.914,53	11.717,81	11.717,81
		V	11.717,82	in poi	13.521,09
Commercio		I		5.950,87	5.950,87
		II	5.950,88	7.690,83	7.690,83
		III	7.690,84	9.400,67	9.400,67
		IV	9.400,68	in poi	11.110,50
Trasporto aereo		I		6.580,06	6.580,06
		II	6.580,07	9.173,92	9.173,92
		III	9.173,93	11.767,77	11.767,77
		IV	11.767,78	14.302,38	14.302,38
		V	14.302,39	in poi	16.718,49

GIORNALISTI - VALORI 2022

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
		Da	Fino a	
Giornalismo	I		4.031,57	4.031,57
	II	4.031,58	5.459,81	5.459,81
	III	5.459,82	6.888,05	6.888,05
	IV	6.888,06	8.316,29	8.316,29
	V	8.316,30	in poi	9.744,54

**LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E NUOVO OBBLIGO DEL COMMITTENTE DI
COMUNICARNE PREVENTIVAMENTE L'AVVIO
ULTERIORI CHIARIMENTI DELL'ISPettorATO NAZIONALE DEL LAVORO**

In merito al nuovo obbligo per il committente di comunicare preventivamente all'Ispektorato Territoriale del Lavoro competente l'avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali, decorrente dal 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della legge 17/12/2021 n. 215, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 146/2021, e sostituito l'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 (*) - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 47/2021 e n. 3/2022), dopo i chiarimenti diramati l'11 gennaio scorso (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2022) l'Ispektorato Nazionale del Lavoro, con la nota 27/1/2022 n. 109, ne ha forniti di ulteriori, con le seguenti risposte alle domande più frequenti (FAQ).

(*) **Art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008**

"(...) Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispektorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. (...)"

1. Gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale sono ricompresi nell'ambito di applicazione soggettiva dell'art. dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art. 13 del D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021), concernente l'obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali?

No, in quanto, come chiarito con la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e INL prot. n. 29 dell'11.01.2022 "... il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori". Tuttavia, laddove tali Enti svolgano, anche in via marginale, un'attività d'impresa – il cui esercizio è ammesso dal prevalente orientamento giurisprudenziale – sono tenuti all'assolvimento dell'obbligo con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell'attività imprenditoriale.

2. Le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall'ambito di applicazione della normativa in materia di comunicazione preventiva di lavoratore autonomo occasionale per la figura dell'incaricato alla vendita occasionale?

Sì, in quanto l'obbligo in questione interessa esclusivamente i lavoratori autonomi occasionali inquadrabili nella definizione contenuta nell'art. 2222 c.c. e sottoposti al regime fiscale di cui all'art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986 (v. nota citata prot. n. 29 dell'11.01.2022). Nel caso in esame, l'attività è invece inquadrabile nell'ambito dei redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. i) in quanto, come chiarito con la risoluzione del 12 luglio 1995 prot.

180 del Ministero delle Finanze, “*sembra evidente che la stessa (...) configuri attività commerciale, la quale può essere svolta in modo abituale o in maniera occasionale*”.

3. La prestazione resa dal procacciatore d'affari occasionale rientra nell'ambito di applicazione dell'obbligo di comunicazione ex art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?

No, in quanto i redditi prodotti dal procacciatore d'affari occasionale rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 67, comma 1, lett. i), del D.P.R. n. 917/1986, in termini analoghi rispetto a quanto indicato alla FAQ n. 2.

4. La pubblica amministrazione e/o gli enti pubblici non economici sono esonerati dall'adempimento della comunicazione preventiva di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?

Sì, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione della pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici non economici secondo l'elencazione rinvenibile nell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.

5. I lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale possono essere esclusi dall'obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?

Come chiarito con la citata nota prot. n. 29 dell'11.01.2022, le prestazioni escluse dall'obbligo di comunicazione sono tra l'altro quelle riconducibili alla disciplina contenuta negli artt. 2229 e ss. c.c.

In ragione della *ratio* della norma volta a “...contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale” e della sua collocazione all'interno della disciplina sul provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, si ritiene che siano comunque escluse dall'obbligo comunicazionale le prestazioni di natura prettamente intellettuale. Pertanto, possono essere esclusi, a mero titolo esemplificativo, i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi.

6. L'adempimento di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 va effettuato nell'ipotesi in cui la prestazione lavorativa venga resa da remoto con modalità telematica dall'abitazione/ufficio del prestatore di lavoro?

Di per sé il luogo di lavoro non costituisce una scriminante dell'obbligo di comunicazione, fermo restando che, qualora l'attività rientri nell'ambito delle prestazioni intellettuali, troveranno applicazione le indicazioni di cui alla FAQ n. 5

7. Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo vanno comunicate ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?

No, nella misura in cui i lavoratori autonomi dello spettacolo siano già oggetto degli specifici obblighi di comunicazione individuati dall'art. 6 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947.

8. Le Fondazioni ITS che erogano percorsi formativi professionalizzanti e che, nell'espletamento della loro attività istituzionale, in taluni casi, si avvalgono dell'attività di lavoratori autonomi occasionali devono assolvere all'obbligo comunicazionale di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?

No, nella misura in cui l'attività istituzionale di cui trattasi non è qualificabile quale attività di impresa.

9. L'obbligo comunicazionale riguarda anche le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle ASD e SSD?

No, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione delle ASD e SSD che operano senza finalità di lucro.

10. Gli studi professionali che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono tenuti all'obbligo comunicazionale di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?

Gli studi professionali, ove non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui al citato art. 14, comma 1, in quanto, come già chiarito, la norma si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori. Resta inoltre fermo quanto chiarito con la FAQ n. 5.

**SOSPENSIONI/RIDUZIONI DI ATTIVITA' DA GENNAIO A MARZO 2022
TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE (NON "COVID-19") SENZA CONTRIBUTO
ADDIZIONALE IN ALCUNI SETTORI CHIUSI A SEGUITO DELLA PANDEMIA O CHE NE SONO
STATI FORTEMENTE DANNEGGIATI (D.L. 27/1/2022 N. 21)**

Il decreto-legge 27/1/2022 n. 4 - in vigore dal 27 gennaio scorso, giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 21, e riportato in altra parte di questo notiziario - introduce «*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*».

L'art. 7 del d.l. 4/2022 ("Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale") prevede, **per i datori di lavoro dei settori di cui ai codici ATECO indicati nel documento allegato che, a decorrere dall'1 gennaio e fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del d.lgs. n. 148/2015**, ossia in conformità alla disciplina relativa agli ammortizzatori sociali ordinari (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015) - non quindi quelli con causale "emergenza COVID-19", a cui non si può più accedere (da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 46, n. 38 e n. 30 del 2021) -, **l'esonero dal pagamento della contribuzione addizionale** di cui agli artt. 5^(*) (per i trattamenti di integrazione salariale) e 29, comma 8 (per il "Fondo di integrazione salariale" - FIS)^(**) previsti dal decreto legislativo.

SETTORI

Turismo
- Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20)
- Agenzie e tour operator (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)
Ristorazione
- Ristorazione su treni e navi (codici ateco 56.10.5)
- Catering per eventi, banqueting (codici ateco 56.21.0)
- Mense e catering continuativo su base contrattuale (codici ateco 56.29)
- Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ateco 56.30)
- Ristorazione con somministrazione (codici ateco 56.10.1)
Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21)

Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20)
Attività ricreative
- Discoteche, sale da ballo night-club e simili (codici ateco 93.29.1)
- Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3)
- Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9)
Altre attività
- Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ateco 49.31 e 49.39.09)
- Gestione di stazioni per autobus (codici ateco 52.21.30)
- Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano (codici ateco 49.39.01)
- Attività dei servizi radio per radio taxi (codici ateco 52.21.90)
- Musei (codici ateco 91.02 e 91.03)
- Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua (codici ateco 52.22.09)
- Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codici ateco 52.23.00)
- Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00)
- Attività di proiezione cinematografica. (codici ateco 59.14.00)
-Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05)

(*) Art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 148/2015

1. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è stabilito un **contributo addizionale**, in misura pari a:

- a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.

() Art. 29, comma 8, del decreto legislativo n. 148/2015 (“Fondo di integrazione salariale”)**

8. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l’aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,50 per cento, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, e allo 0,80 per cento, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti. È stabilita una **contribuzione addizionale** a carico dei datori di lavoro connessa all’utilizzo delle prestazioni di cui al comma 3-bis, pari al 4 per cento della retribuzione persa.